



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale

D.L. 66/2014 - A.C. 2433

PROFILI FINANZIARI

n. 178

9 giugno 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale

D.L. 66/2014 – A.C. 2433

Profili finanziari

n. 178

Parte II

9 giugno 2014

Servizi responsabili:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del *dossier* i seguenti Servizi e Uffici:

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Verifica delle quantificazioni n. 109

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

SEGRETARIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea

☎ 066760-2145 – ✉ cdrue@camera.it

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- **Schede di lettura** (dossier n. 178, Parte I), redatto dal Servizio Studi
- **Profili finanziari** (dossier n. 178, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: D14066.doc

INDICE

PROFILI FINANZIARI	1
<i>PREMESSA.....</i>	<i>1</i>
<i>Gli effetti del DL 66/2014 sui saldi di finanza pubblica.....</i>	<i>1</i>
ARTICOLO UNICO del DISEGNO di LEGGE di CONVERSIONE.....	5
<i>Articolo 1, comma 11 – Delega fiscale.....</i>	<i>5</i>
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014.....	6
<i>Articolo 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 3 e articolo 4, commi 1-6 e 7-10 – Tassazione redditi di natura finanziaria</i>	<i>12</i>
.....	
<i>Articolo 4, commi 6-bis e 6-ter – Credito d'imposta enti previdenziali.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 4, comma 11 – Rivalutazione beni aziendali.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 4, comma 12 – Rivalutazione quote Banca d'Italia.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 4, comma 12-bis – Limitazione delle spese di personale sostenute dalle</i>	
<i>società, aziende e istituzione degli enti locali.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 4, comma 12-ter – Utili società cooperative.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 4, comma 12-quater – Modalità e termini di versamento TASI.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 5 – Differimento incremento accise sul fumo.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 5, comma 1-bis – Agevolazioni tributarie atti di affrancazione.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 5-bis – Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del</i>	
<i>MAE.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 6 – Strategie di contrasto all'evasione.....</i>	<i>36</i>
<i>Articolo 7 – Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale.....</i>	<i>37</i>
<i>Articolo 8, commi 1 e 2 – Conoscibilità dei dati di bilancio delle amministrazioni</i>	
<i>pubbliche.....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 8, comma 3 – Accessibilità ai dati SIOPE.....</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 8, commi da 4 a 10 – Riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi</i>	
.....	<i>43</i>
<i>Articolo 8, comma 10-bis – Assunzioni a tempo determinato nella regione</i>	
<i>Sardegna.....</i>	<i>47</i>
<i>Articolo 8, comma 11 – Riduzione dei programmi di spesa relativi agli</i>	
<i>investimenti per la difesa nazionale.....</i>	<i>49</i>
<i>Articolo 9 – Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi</i>	
<i>di riferimento.....</i>	<i>50</i>
<i>Articolo 10 – Attività di vigilanza.....</i>	<i>55</i>
<i>Articolo 11 – Riduzione dei costi di riscossione fiscale.....</i>	<i>59</i>
<i>Articolo 11-bis – Norme in materia di rateazione.....</i>	<i>60</i>
<i>Articolo 12 – Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei</i>	
<i>titoli.....</i>	<i>61</i>

<i>Articolo 12-bis – Canoni delle concessioni demaniali marittime</i>	63
<i>Articolo 13 – Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate</i>	63
<i>Articolo 14 commi da 1 a 4 e 4-ter – Controllo delle spese per consulenze e per i contratti di collaborazione</i>	64
<i>Articolo 14 comma 4-bis – Deroga ai limiti sul numero dei contratti a tempo determinato stipulabili</i>	69
<i>Articolo 15 – Spesa per autovetture</i>	70
<i>Articolo 15, comma 2-bis – Disposizioni in materia di spese della regione Lombardia per Expo 2015</i>	72
<i>Articolo 16 commi da 1 a 4 – Riduzione spese Amministrazioni centrali</i>	73
<i>Articolo 16, comma 5 – Definanziamento fondo per la tutela ambientale e la promozione dello sviluppo del territorio</i>	75
<i>Articolo 16, comma 6 – Riduzioni indennità responsabili di uffici di diretta collaborazione</i>	76
<i>Articolo 16, comma 6-bis – Servizi stipendiali del sistema “NoiPA”</i>	77
<i>Articolo 16, comma 7 – Rifiinanziamento fondo interventi in agricoltura-Expo 2015</i>	78
<i>Articolo 16, comma 8 – Versamento al bilancio dello Stato da parte di ISA S.p.A.</i>	79
<i>Articolo 16, comma 9 – Acquisizioni al bilancio dello Stato di economie per interventi ex-Agensud</i>	81
<i>Articolo 16-bis – Personale del Ministero degli affari esteri</i>	82
<i>Articolo 17, commi 1 e 2-bis – Concorso della Presidenza della Repubblica, del Parlamento e della Corte costituzionale alla riduzione della spesa pubblica</i>	89
<i>Articolo 17, commi 2 e 2-bis – Concorso degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile alla riduzione della spesa pubblica</i>	91
<i>Articolo 17, comma 3 – Acquisizione all’entrata dell’avanzo di gestione del CNEL del 2012</i>	92
<i>Articolo 18 – Abolizione di agevolazioni postali</i>	93
<i>Articolo 19 - Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane</i>	95
<i>Articolo 19-bis – Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero</i>	97
<i>Articolo 20 – Società partecipate</i>	101
<i>Articolo 20-bis – Cessione di partecipazioni nei territori ad autonomia speciale</i>	103
<i>Articolo 21 – Disposizioni concernenti RAI SpA</i>	103
<i>Articolo 22, commi 1 e 1-bis – Reddito imponibile per attività di produzione e cessione di energia elettrica</i>	106
<i>Articolo 22, comma 2 – IMU terreni agricoli</i>	110
<i>Articolo 22-bis – Risorse destinate alle zone franche urbane</i>	112

<i>Articolo 23 – Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali.....</i>	<i>113</i>
<i>Articolo 24, commi 1 e 2 – Locazioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni.....</i>	<i>114</i>
<i>Articolo 24, comma 2-bis e 2-ter – Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione.....</i>	<i>116</i>
<i>Articolo 24, comma 3 – Disposizioni in materia di immobili pubblici.....</i>	<i>117</i>
<i>Articolo 24, comma 4 – Locazioni passive delle pubbliche amministrazioni.....</i>	<i>118</i>
<i>Articolo 24, comma 5 – Deposito legale di stampati e documenti.....</i>	<i>119</i>
<i>Articolo 25 – Anticipazione obbligo fattura elettronica</i>	<i>120</i>
<i>Articolo 26 - Pubblicazione telematica di avvisi e bandi</i>	<i>122</i>
<i>Articolo 27 – Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni</i>	<i>124</i>
<i>Articolo 28 – Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni con risorse trasferite dalle regioni</i>	<i>127</i>
<i>Articolo 29 – Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali.....</i>	<i>127</i>
<i>Articoli da 31 a 36 – Effetti in termini di spesa per interessi delle misure in materia di pagamento dei debiti della PA.....</i>	<i>128</i>
<i>Articolo 31 – Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate.....</i>	<i>133</i>
<i>Articolo 32, commi da 1 a 3 e comma 5 – Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.....</i>	<i>134</i>
<i>Articolo 32, comma 4 - Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari maturati al 31 dicembre 2013.....</i>	<i>135</i>
<i>Articolo 33 – Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario.....</i>	<i>137</i>
<i>Articolo 34 - Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari.....</i>	<i>138</i>
<i>Articolo 35, commi 1-7 – Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari....</i>	<i>139</i>
<i>Articolo 35, comma 8 – Impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie</i>	<i>141</i>
<i>Articolo 36, comma 1 – Debiti Ministero Interni verso le ASL.....</i>	<i>142</i>
<i>Articolo 36, comma 2 – Debiti dei Ministeri.....</i>	<i>143</i>
<i>Articolo 37 – Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati.....</i>	<i>144</i>
<i>Articolo 38-bis – Semplificazione fiscale della cessione dei crediti.....</i>	<i>148</i>
<i>Articolo 39, comma 1 – Crediti compensabili</i>	<i>149</i>
<i>Articolo 39, comma 1-bis – Utilizzo in compensazione di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.....</i>	<i>150</i>
<i>Articolo 40 – Termine di notifica delle cartelle esattoriali.....</i>	<i>151</i>
<i>Articolo 41, commi 1 e 2 – Attestazione dei tempi di pagamento.....</i>	<i>151</i>
<i>Articolo 41, comma 3 – Vincoli in materia di tempistica di pagamento degli enti locali</i>	<i>152</i>
<i>Articolo 41, comma 4 – Tempi pagamento enti SSN</i>	<i>153</i>

<i>Articolo 41-bis – Misure per l’accelerazione dei pagamenti nei confronti delle imprese</i>	154
<i>Articolo 42 – Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni</i>	155
<i>Articolo 43 – Anticipo della certificazione dei conti consuntivi enti locali</i>	156
<i>Articolo 44 – Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni</i>	157
<i>Articolo 45 – Ristrutturazione del debito delle regioni</i>	157
<i>Articolo 45-bis – Anticipazioni a Eur SpA e di incrementi di capitale di società a partecipazione pubblica</i>	164
<i>Articolo 46 – Concorso di regioni e province autonome alla riduzione della spesa pubblica</i>	165
<i>Articolo 47, commi da 1 a 7 - Concorso delle province e delle città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica</i>	169
<i>Articolo 47, commi da 8 a 13 - Concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica</i>	172
<i>Articolo 48, comma 1 – Edilizia scolastica</i>	175
<i>Articolo 48, comma 2 – Destinazione di risorse all’edilizia scolastica</i>	176
<i>Articolo 50, comma 3 – Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali</i>	176
<i>Articolo 50 comma 6 – Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni con risorse trasferite dalle regioni</i>	178
<i>Articolo 50, commi 7-9 – Incremento dei livelli massimi del SNF e del ricorso al mercato</i>	179
<i>Articolo 50, commi 9-bis e 9-ter – Disposizioni contabili in materia di erogazione di contributi alle unioni e alle fusioni di comuni</i>	183
<i>Articolo 50, comma 10-bis – Riduzione del FISPE</i>	185
<i>Articolo 50, comma 11 – Monitoraggio maggiori entrate Imposta sul Valore Aggiunto</i>	185
<i>Articolo 50, comma 12-bis – Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo</i>	186

Profili finanziari

PREMESSA

Nella presente sezione del Dossier sono presi in esame i profili finanziari del disegno di legge C. 2433, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Competitività e la giustizia sociale. Deleghe per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

Il testo iniziale del decreto-legge (S. 1465) è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato sono stati trasmessi la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo riferiti all'emendamento del Governo 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, approvato dal Senato nella seduta del 5 giugno 2014.

Al momento della predisposizione del presente Dossier non risultano trasmessi la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Nella presente sezione del Dossier sono prese in esame le norme considerate dalla documentazione richiamata, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Non sono analizzati, invece, i riflessi finanziari di due articoli del testo iniziale del decreto-legge che il Senato ha soppresso nel corso della discussione in prima lettura: l'articolo 30 (Piani di riequilibrio finanziario pluriennale) e l'articolo 38 (Semplificazione amministrativa per la cessione dei crediti). Si ricorda che, rispetto a tali norme, la relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma l'assenza di effetti finanziari.

Gli effetti del DL 66/2014 sui saldi di finanza pubblica

L'impatto netto delle misure

Come evidenziato dalla Tavola 1, il D.L.66/2014 determina un peggioramento del saldo netto da finanziare (-18,1 miliardi) e del fabbisogno (-8,4 miliardi), relativamente all'esercizio in corso, a fronte di una sostanziale neutralità negli anni successivi. Solo marginali, e di segno positivo, gli effetti sull'indebitamento netto.

Come evidenziato dalla relazione tecnica, l'aumento del saldo del bilancio dello Stato e, in misura minore, del fabbisogno del settore statale, sono riconducibili alle misure del Titolo III del provvedimento in esame, relative all'accelerazione dei pagamenti dei debiti verso fornitori delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il settore sanitario (articoli 31-36), all'istituzione di

un Fondo di riserva per le garanzie dello Stato (articolo 37) e alla concessione di mutui alle regioni per la ristrutturazione del debito (articolo 45)¹.

E' da notare che mentre l'accelerazione dei pagamenti dei debiti comporta effetti su entrambi i saldi (circa 9,4 miliardi), gli effetti della ristrutturazione del debito regionale (8,7 miliardi) ed il fondo di garanzia (1 miliardo) incidono solo sul SNF.

L'articolo 45, comma 2, comporta un aumento del SNF (a seguito della concessione di un mutuo da parte dello Stato alle regioni affinché esse possano riacquistare sul mercato le proprie obbligazioni), a fronte di effetti nulli in termini di fabbisogno e indebitamento netto. A parità di debito complessivo delle pubbliche amministrazioni, la sostituzione del debito delle regioni con debito statale rende necessarie ulteriori emissioni di titoli di Stato e quindi l'aumento del limite del ricorso al mercato. Più limitati, invece, gli effetti sulla spesa per interessi (scontati sui tre saldi) e sulle emissioni della ristrutturazione del debito delle regioni verso il MEF di cui al comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 37, l'istituzione del Fondo ha effetti solo sul SNF, mentre relativamente agli altri saldi le garanzie hanno effetto al momento dell'escussione.

Le misure richiamate, ed in particolare l'erogazione dell'anticipazione ed il conseguente pagamento dei debiti della PA, non determinano invece effetti sull'indebitamento netto, in quanto tali pagamenti sono a fronte non di nuove spese, ma di impegni assunti in passato e già scontati in tale saldo.

Gli effetti lordi

A fronte di una sostanziale neutralità in termini di indebitamento netto del provvedimento, sia nel testo iniziale che in quello modificato dal Senato, vengono attivate risorse (maggiori entrate e minori spese) per 7,6 miliardi nel 2014, 6,7 miliardi nel 2015 e 7,7 miliardi nel 2016, a fronte di impieghi (minori entrate e maggiori spese) di pari ammontare.

La riduzione del cuneo fiscale (6,6 miliardi di minori entrate nel 2014, cui si aggiungono maggiori spese per l'istituzione dell'apposito fondo pari a 2,7 miliardi nel 2015 e 4,7 miliardi nel 2016) e dell'aliquota IRAP (minori entrate per 700 milioni nel 2014, 3,1 miliardi nel 2015 e 2 miliardi nel 2016), nonché le risorse destinate all'edilizia scolastica (122 milioni nel biennio 2014-2015) e alle micro - piccole imprese (50 e 100 milioni, rispettivamente nel 2015 e 2016), trovano copertura, oltre che nelle entrate rivenienti dalla lotta all'evasione (300 milioni annui) e dalla riduzione di agevolazioni (circa 400 milioni annui), nel maggior gettito conseguente all'innalzamento delle aliquote sulle rendite finanziarie (720 milioni nel 2014, 2,3 miliardi nel 2015 e circa 3 miliardi nel 2016) e nei risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica.

A tali risorse si aggiungono le maggiori entrate relative all'incremento dell'aliquota² e l'anticipo in un'unica soluzione del versamento delle tre rate

¹ Per un'analisi di tali effetti e dei riflessi in termini di emissioni di titoli di Stato, v. articolo 50, commi 7-9.

annuali precedentemente previste per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia (1,8 miliardi nel 2014) e l'anticipo in un'unica soluzione del versamento delle tre rate annuali precedentemente previste per l'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni iscritte nei bilanci societari (608 milioni nel 2014, a fronte di una riduzione di gettito per 304 milioni annui nel biennio successivo).

Come rilevato nel schede sui profili finanziari di tali disposizioni cui si rinvia, tali misure potrebbero configurare delle entrate *una tantum* e, come tali, incidere sull'indebitamento netto in termini nominali, ma non sul saldo di bilancio strutturale, parametro questo rilevante ai fini del rispetto delle regole della *governance* europea.

² Dal 12 al 26 per cento del valore nominale delle quote.

Tavola 1 - Effetti del decreto legge 66/2014 sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

Saldo Netto da Finanziare	2014			2015			2016		
	Iniziale	Emen.	Totale	Iniziale	Emen.	Totale	Iniziale	Emen.	Totale
Maggiori entrate	5.391	30	5.421	4.771	24	4.795	5.829	0	5.829
Minori entrate	-476	-12	-487	-560	-4	-563	-490	0	-490
Variazione Nette Entrate	4.915	18	4.934	4.211	21	4.232	5.339	0	5.339
Maggiori spese	25.615	0	25.615	6.114	117	6.231	7.159	117	7.276
Minori spese	-2.598	0	-2.598	-1.986	-96	-2.082	-1.895	-117	-2.012
Variazione Netta Spese	23.018	0	23.018	4.128	20	4.148	5.264		5.264
Saldo (SNF)*	-18.102	18	-18.084	83	1	83	76	0	76
Fabbisogno									
	2014			2015			2016		
	Iniziale	Emen.	Totale	Iniziale	Emen.	Totale	Iniziale	Emen.	Totale
Maggiori entrate	4.567	12	4.578	3.275	25	3.300	4.329	1	4.330
Minori entrate	-6.536	-12	-6.547	-4.245	-4	-4.249	-2.363	-1	-2.364
Variazione Nette Entrate	-1.969	0	-1.969	-969	21	-948	1.967		1.967
Maggiori spese	9.846	0	9.846	2.397	92	2.489	5.146	117	5.263
Minori spese	-3.369	0	-3.369	-3.374	-71	-3.445	-3.233	-117	-3.350
Variazione Netta Spese	6.476	0	6.476	-977	20	-956	1.913		1.913
Saldo (F)*	-8.445	0	-8.445	8	1	8	54	0	54
Indebitamento Netto									
	2014			2015			2016		
	Iniziale	Emen.	Totale	Iniziale	Emen.	Totale	Iniziale	Emen.	Totale
Maggiori entrate	4.536	12	4.548	3.259	25	3.284	4.317	1	4.318
Minori entrate	-7.367	-12	-7.379	-3.413	-4	-3.417	-2.363	-1	-2.364
Variazione Nette Entrate	-2.831	0	-2.831	-154	21	-133	1.954	0	1.954
Maggiori spese	233	0	233	3.208	92	3.300	5.175	117	5.292
Minori spese	-3.069	0	-3.069	-3.374	-71	-3.445	-3.233	-117	-3.350
Variazione Netta Spese	-2.836	0	-2.836	-165	20	-145	1.942	0	1.942
Saldo (IN)*	5	0	5	12	1	12	13	0	13

*Il segno positivo indica un miglioramento del saldo

ARTICOLO UNICO del DISEGNO di LEGGE di CONVERSIONE

Articolo 1, comma 11 – Delega fiscale

Normativa vigente L'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2006 (legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che le leggi di delega comportanti oneri debbano indicare anche i relativi mezzi di copertura. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 23/2014 stabilisce (nella formulazione precedente le modifiche introdotte dalla disposizione in esame) che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17, c. 2, della legge n. 196/2006, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il comma 1 dell'art. 16, della legge n. 23 del 2014 (delega fiscale) concernente i profili finanziari complessivi della legge delega e dei singoli decreti legislativi di attuazione con particolare riferimento al profilo temporale.

In particolare - intervenendo sull'ipotesi in cui un decreto legislativo di attuazione della delega fiscale determini nuovi o maggiori oneri non compensati nell'ambito dello stesso provvedimento – la nuova formulazione consente la compensazione con le risorse recate dai decreti legislativi presentati prima o contestualmente a quello oneroso.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del MEF.

I decreti legislativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che la disposizione ha la finalità di consentire che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le maggiori entrate prodotte da decreti legislativi adottati in attuazione della delega fiscale possano essere utilizzate per apprestare la necessaria copertura finanziaria ad altri decreti legislativi, sempre riferiti alla legge suindicata, che determinano effetti finanziari negativi.

Al fine di permettere tale utilizzo le predette risorse sono iscritte in apposito fondo presso il MEF.

E' anche previsto che i provvedimenti recanti le risorse da utilizzare a copertura sono presentati ed entrano in vigore contestualmente ovvero in anticipo rispetto ai decreti legislativi onerosi.

La procedura delineata è tale da assicurare che dalle modifiche normative proposte non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la disposizione in esame consente la presentazione e l'entrata in vigore contestuale, e non solo successiva, di decreti di attuazione onerosi rispetto ai decreti che recano le risorse necessarie per la compensazione. Tale modifica non risulta perfettamente in linea con quanto disposto dall'art. 17, comma 2 della legge di contabilità pubblica ai sensi del quale, per evitare disallineamenti e rischi di mancata copertura finanziaria, i decreti onerosi sono emanati solo successivamente a quelli che recano risorse. Sul punto appare opportuno l'avviso del Governo.

Andrebbe altresì acquisita una conferma che l'entrata in vigore contestuale o successiva dei decreti onerosi rispetto a quelli che recano risorse si intende riferita anche alla annualità di riferimento degli effetti finanziari.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

Articolo 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

La norma, modificata dal Senato, introduce, per l'anno 2014 (comma 3), un credito (c.d. bonus fiscale) in favore di lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti (comma 1):

- reddito complessivo non superiore a 26.000 euro;
- imposta calcolata sul reddito di lavoro dipendente (IRPEF lorda) superiore alla relativa detrazione spettante. Sono pertanto esclusi i soggetti che risultano incipienti limitatamente al profilo del reddito di lavoro dipendente.

L'ammontare del credito, riferito all'intero periodo annuale (comma 2), è stabilito in misura fissa pari a 640 euro ovvero, nel caso di reddito complessivo compreso tra 24.001 e 26.000 euro, pari al valore determinato dal seguente rapporto:

$$640 \times (26.000 - \text{reddito complessivo}) : 2.000$$

Per i periodi inferiori all'anno, la misura del beneficio è rapportata al periodo effettivo di lavoro.

L'erogazione del beneficio è effettuata dal sostituto d'imposta che ripartisce l'ammontare annuo dovuto nelle retribuzioni erogate a partire da maggio 2014.

Il sostituto d'imposta recupera mediante compensazione i crediti erogati ai lavoratori. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali mensili. In quest'ultimo caso, l'INPS e gli altri gestori di forme di previdenza recuperano i contributi non versati rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica che, a seguito delle modifiche introdotte al Senato – pur rimanendo inalterate nel *quantum* - sono imputati in parte a minori entrate ed in parte a maggiori spese.

1. Prospetto riepilogativo originario

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate	5.823,4	831,9		5.823,4	831,9		6.655,3		

2. Prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte al Senato

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate	5.357,5	765,3							
Maggiori spese	5.357,5	765,3							

La relazione tecnica³ riporta, in primo luogo, la seguente tabella per la determinazione della misura del beneficio effettivamente spettante.

valori in euro

Reddito complessivo	Importo del credito
Fino a 24.000	640
Da 24.001 a 26.000	$640 \times [1 - (\text{redd.compl.} - 24.000) : (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Inoltre, la RT afferma che l'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi, ad eccezione delle rendite catastali, sono estrapolati all'anno di riferimento.

³ Si considera sia la relazione tecnica allegata al testo originario, sia quella riferita alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato. Ciò in quanto alle modifiche non sono stati attribuiti effetti finanziari.

Per l'anno 2014, la relazione tecnica stima un onere in termini di competenza pari a 6.655,3 milioni con pari effetti sull'indebitamento netto.

Per la stima degli effetti di cassa è stato considerato che l'erogazione avverrà in otto mensilità (da maggio a dicembre 2014) e che la mensilità di dicembre (6.655,3 : 8 = 831,9) determina effetti nel 2015 ai fini del saldo netto da finanziare e del fabbisogno.

Per quanto concerne la classificazione dell'operazione, la relazione tecnica allegata al testo originario afferma di averla imputata alla voce "minori entrate tributarie". Tuttavia, evidenzia che trattandosi di una fattispecie particolare, la classificazione definitiva verrà stabilita dall'ISTAT sulla base delle regole del SEC (con particolare riferimento a quelle 2010). Pertanto, la RT non esclude che una parte degli sgravi possa essere contabilizzata dal lato della spesa (trasferimenti alle famiglie) alla stregua di altri crediti d'imposta.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che l'emendamento approvato ha stabilito che le somme erogate a titolo di credito ai dipendenti e ai percettori di taluni redditi assimilati siano recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/97. E' inoltre previsto che gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate anche mediante riduzione dei versamenti di ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

Sotto l'aspetto strettamente contabile le diverse modalità operative implicano una diversa rilevazione in bilancio degli effetti derivanti dalla disposizione originaria. In particolare, la modifica introdotta comporta che gli effetti siano colti in gran parte sulla spesa (utilizzo in compensazione) e, per una quota residuale, siano rappresentati dalle somme erogate dalle amministrazioni dello Stato (circa 8%), come minori entrate.

Pertanto, gli effetti complessivi della disposizione rimangono invariati rispetto alla RT originaria. Tuttavia, in merito alla qualificazione di tali effetti viene effettuata la seguente ripartizione:

milioni di euro

	2014	2015
Maggiore spesa (crediti in compensazione)	5.357,5	765,3
Minori entrate	465,9	66,6
Effetto complessivo	5.823,4	831,9

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la stima degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione e, pertanto, non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica della relativa quantificazione.

Sono presenti, tuttavia, alcuni aspetti rispetto ai quali appaiono opportuni dei chiarimenti.

In base a quanto indicato nella relazione tecnica, la microsimulazione è effettuata con riferimento ai redditi 2011, estrapolati al 2014. In proposito, ferma restando la necessità di un chiarimento in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati disponibili, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito ai criteri utilizzati per l'estrapolazione dei dati al 2014. Ciò in considerazione del fatto che la platea dei soggetti interessati potrebbe aver subito un cambiamento significativo sia dal punto numerico⁴ sia, per altro verso, dal punto di vista del reddito di riferimento realizzato da ciascun soggetto. Infatti, se da un lato potrebbero risultare incrementati i soggetti c.d. incapienti o senza reddito di lavoro dipendente (riducendo quindi il numero dei beneficiari), dall'altro lato potrebbero rientrare nel beneficio soggetti che nel 2014 realizzano redditi inferiori rispetto a quelli del 2011⁵.

In merito ai criteri di cassa, la RT considera che l'intera mensilità di dicembre sia recuperata nel 2015. Sul punto si osserva che, nel caso di un datore di lavoro pubblico, l'effetto di cassa si verifica nel 2014 in quanto è lo stesso soggetto che, in qualità di sostituto d'imposta, effettua l'erogazione del beneficio. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne la classificazione dell'operazione in bilancio, qualificata come "minore entrata" per la parte riferita al settore pubblico e come "maggiore spesa" per la parte riferita al settore privato, si fa presente che il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte al Senato rettifica la originaria imputazione integrale alle "minori entrate" limitatamente ai fini del saldo netto da finanziare e non anche ai fini del fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto appare opportuno l'avviso del Governo.

Andrebbero altresì forniti chiarimenti sugli effetti in termini di pressione fiscale tenuto conto che, ai fini della determinazione di tale indicatore economico, il credito introdotto non rilevarebbe per la quota che si registra come maggiori spese riferite al datore di lavoro privato.

Articolo 2 – Disposizioni in materia di IRAP

La norma stabilisce, con decorrenza 2014, la riduzione del 10% delle aliquote IRAP del settore privato (comma 1).

⁴ In relazione al maggior tasso di disoccupazione.

⁵ Per una analisi numerica dei contribuenti interessati dalla norma cfr. Corte dei conti – Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2014 pagg. 81-82.

Inoltre, sono individuate specifiche aliquote in ciascun settore ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014 per chi applica il metodo previsionale (comma 2).

La seguente tabella riporta le aliquote previgenti, le aliquote introdotte con decorrenza 2014 e quelle fissate per la determinazione dell'acconto 2014.

Settore	Aliquote ante DL	Aliquote DL	Acconto 2014
Generale/ordinaria	3,9%	3,5%	3,75%
Banche	4,65%	4,2%	4,5%
Assicurazioni	5,9%	5,3%	5,7%
Agricoltura	1,9%	1,7%	1,8%
Concessionari	4,2%	3,8%	4%

La misura massima di manovra sulle aliquote consentita alle regioni viene ridotta da 1 punto percentuale a 0,92 punti percentuali (comma 3). Pertanto, eventuali variazioni deliberate dalle regioni in base alla normativa previgente sono rideterminate per adattare alle aliquote previste dal comma 1 dell'articolo in esame (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate									
IRAP				700	3.109	2.059	700	3.109	2.059
Maggiori entrate									
IRES/IRPEF		158	635		158	635		158	635
Maggiori spese									
IRAP	700	3.109	2.059						

Si fa presente che il maggior gettito IRES/IRPEF indicato nel prospetto riepilogativo risente degli effetti acconto/saldo delle imposte e che il valore a regime, a decorrere dal 2018, risulta pari a 266 mln annui (nel 2017 la RT quantifica un maggior gettito pari a 164 mln).

La relazione tecnica ricorda che la disposizione riduce, a decorrere dal 2014, del 10% le aliquote ordinarie IRAP applicate in tutti i settori di attività economica e che, per il 2014, è prevista l'applicazione del metodo previsionale ai fini della determinazione dell'acconto in una misura limitata al 40%.

Per la determinazione degli effetti finanziari è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP (base dati anno d'imposta 2011) estrapolando i dati ed integrandoli con le modifiche normative.

Il modello di microsimulazione stima una perdita di gettito di competenza IRAP a partire dal 2014 pari a 2.059 milioni annui.

Per quanto concerne il recupero IRES-IRPEF dovuto alla minore deducibilità dell'imposta afferente il costo del lavoro (attualmente pari al 46,2% della base imponibile) e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari, pari al 10% dell'IRAP pagata sugli stessi, è stata considerata un'aliquota media del 23% cui corrisponde un recupero di gettito in termini di competenza, a regime, pari a 266 milioni annui: $2.059 \times (46,2\% + 10\%) \times 23\% = 266$.

Ai fini della stima degli effetti di cassa, la RT considera:

- "un acconto ai fini IRAP del 40% e l'utilizzo del metodo previsionale in misura a valere sull'acconto IRAP 2014";
- un acconto IRES/IRPEF pari al 75% che tenga conto della minore IRAP pagata nel corso del 2014, rispetto al quale è calcolata l'imposta deducibile IRAP (10% e/o costo del lavoro) ai fini delle imposte dirette. Ne consegue un recupero di gettito IRPEF/IRES di competenza di circa 90 mln nel 2014, di 402 milioni nel 2015 e 266 milioni dal 2016.

Nella seguente tabella è riportato il riepilogo degli effetti di cassa.

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
IRAP	-700	-3.109	-2.059	-2.059	-2.059
IRES/IRPEF	0	158	635	164	266
EFFETTO NETTO	-700	-2.951	-1.424	-1.895	-1.793

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la stima degli effetti finanziari è effettuata mediante modello di microsimulazione e, pertanto, non risulta possibile procedere ad una puntuale verifica della relativa quantificazione.

In base alle informazioni disponibili, si rileva che la riduzione del gettito in termini di competenza (stimato in 2.059 mln annui) corrisponde ad una quota inferiore al 10% (misura della riduzione introdotta dal d.l. in esame) del gettito IRAP settore privato realizzato nel 2013 (24.813 mln). Sul punto appare opportuno acquisire dei chiarimenti in merito alle motivazioni sottostanti tale differenza.

Andrebbero altresì fornite maggiori informazioni in merito ai criteri adottati per l'estrapolazione al 2014 dei dati riferiti al 2011. Ciò con particolare riferimento all'andamento IRAP del settore privato che, nonostante la crisi che ha interessato il periodo oggetto di estrapolazione, presenta un gettito crescente (23.962 mln nel 2011, 24.422 mln nel 2012 e 24.813 mln nel 2013⁶).

Per quanto riguarda la determinazione del valore di IRAP pagata deducibile ai fini IRPEF/IRES si segnala che il parametro utilizzato riferito al costo del lavoro (46,2%) non sembrerebbe considerare né il possibile effetto incapienza né la possibile complessiva diversa incidenza del peso del costo del lavoro da collegarsi, per un verso, all'andamento crescente della disoccupazione e per

⁶ Dati del Bollettino delle entrate tributarie, pubblicato a marzo 2014.

altro verso all'aumento della retribuzione netta per dipendente⁷. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito ai criteri di quantificazione degli effetti di cassa per l'anno 2014. Infatti, in tale annualità rileva, da un lato, la riduzione dell'aliquota ordinaria e quindi il minor gettito di competenza e, dall'altro lato, l'incremento della misura dell'acconto da versare. Tenuto conto che, in sede di versamento di acconto, i contribuenti possono scegliere tra il metodo storico e il metodo previsionale potrebbe risultare prudentiale stimare un valore superiore di perdita di gettito in termini di acconto considerato che la riduzione dell'aliquota ordinaria (10%) è superiore all'incremento della misura dell'acconto stabilita per il 2014 (circa il 5%).

In merito alla minore possibilità di manovra sulle aliquote IRAP da parte delle regioni (da 1% a 0,92%) appare opportuno un chiarimento circa la disciplina applicabile alle regioni che evidenziano un deficit sanitario alle quali la normativa vigente consente maggiori margini di manovra.

Articolo 3 e articolo 4, commi 1-6 e 7-10 – Tassazione redditi di natura finanziaria

La norma interviene sul livello di tassazione dei redditi di natura finanziaria, disponendo quanto segue:

- viene innalzata dal 20 al 26 per cento l'aliquota d'imposta sulle ritenute e sulle imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento e sui redditi diversi di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) (comma 1);
- viene mantenuta inalterata l'aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50 per cento per alcune tipologie di redditi. Si tratta, in particolare, di obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 ed equiparati, di obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta *white-list* ed obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, nonché di titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (comma 2);
- la maggiore aliquota non si applica, inoltre, agli interessi di cui al comma 8 bis dell'art. 26 quater del decreto del Presidente della

⁷ cfr. Comunicato ISTAT del 29 maggio 2014.

Repubblica n. 600 del 1973⁸, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo e comma 3 ter del citato DPR 600/1973⁹ e per il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹⁰ (comma 3);

- si dispone, per effetto della variazione di aliquota in esame, la modifica della misura del rimborso - portandola da un quarto agli undici ventiseiesimi - spettante ai soggetti non residenti di cui all'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del citato DPR n. 600/1973, che dimostrino di aver pagato l'imposta all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero (comma 4);
- viene regolamentata l'applicazione delle imposte sostitutive previste dagli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 461/97, prevedendo che i redditi diversi derivanti da obbligazioni e altri titoli pubblici nonché da obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list sono computati in misura pari al 48,08% (anziché 62,5%) del realizzato. La norma è finalizzata a neutralizzare l'applicazione dell'aliquota del 26% ai redditi derivanti da titoli pubblici ed assimilati per i quali viene fatta salva l'aliquota del 12,5% (infatti 48,08% x 26% corrisponde al 12,50%) (comma 5).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma regola l'applicazione delle imposte sostitutive previste dai suddetti articoli nei vari regimi di tassazione del risparmio (dichiarativo, amministrato e gestito) sui redditi di natura finanziaria cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50 per cento. Infatti poiché l'aliquota prevista per i redditi di cui al precedente comma 2 – cioè quelli relativi alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del DPR n. 601 del 1973 ed equiparati, alle obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella cosiddetta white list ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati - è inferiore a quella sostitutiva del 26 per cento (così come modificata dal decreto in esame), si rende necessario rivedere la quota di computo in sede di determinazione delle basi imponibili, portandola dalla misura del 62,5 per cento (precedentemente prevista con l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 20%) alla misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato;

- viene fissata la decorrenza della nuova aliquota al 1° luglio 2014, ma con diversi criteri (commi 6-14).

In particolare, si stabilisce che la nuova aliquota prevista per gli interessi, premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del TUIR si applica per i citati redditi divenuti esigibili a

⁸ Per tali tipologie è prevista l'aliquota del 5 per cento sugli interessi corrisposti da società italiane a società estere di altri Stati dell'Unione europea (c.d. "consociate") cui, in linea di principio, si applica la direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva interessi e canoni).

⁹ Per gli utili in argomento l'aliquota prevista è dell'1,375 per cento; gli utili sono quelli spettanti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta white list.

¹⁰ Su tali risultati netti è prevista l'aliquota dell'11 per cento che si applica sul risultato maturato dalle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 e sugli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e inclusi nella cosiddetta white list.

decorrere dal 1° luglio 2014 mentre per i redditi diversi, di cui all'art. 67 del citato TUIR, si applica sui proventi che sono realizzati a decorrere dalla medesima data (comma 6). Si specifica, inoltre, che la nuova aliquota si applica ai dividendi e proventi ad essi assimilati percepiti dalla data del 1° luglio 2014, mentre per gli interessi ed i proventi derivanti da depositi e conti correnti, bancari o postali, nonché per quelli da obbligazioni o titoli similari, di cui all'articolo 26 del citato DPR n. 600 del 1973 la nuova aliquota si applica ai citati redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 (comma 7). Per i redditi derivanti dalle obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la nuova misura dell'aliquota si applica agli interessi, premi ed ogni altro provento di cui al citato articolo 44 del TUIR che sono maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 (comma 8). Gli intermediari indicati dall'articolo 2, comma 2 del citato DLgs 239/1996 provvederanno ad effettuare addebiti ed accrediti nel conto unico, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, alla data del 30 giugno 2014 (comma 9). Viene, inoltre, stabilita una decorrenza specifica dell'applicazione della nuova aliquota per i contratti di pronti contro termine di durata non superiore ai 12 mesi; infatti per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g bis) del TUIR nonché per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari di cui al DLgs 239/1996 la nuova aliquota del 26% si applica dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato in data anteriore al 1° luglio 2014. Pertanto, in tali casi la nuova aliquota, quale eccezione da quanto visto nei casi precedenti, si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto anche se questa sarà posteriore al 30 giugno 2014 (comma 10). Si specifica, inoltre, che per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinqies) del TUIR derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014 la nuova aliquota si applica sulla parte dei redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1 lettera g) del TUIR e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c ter) del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) l'aliquota del 26% si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni, mentre sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (quindi l'aliquota del 20%) (comma 12). Le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi relativi all'articolo 67, comma 1, lettere da c bis) a c quater) sono portati in deduzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c bis a c quinqies) del TUIR, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità: per una quota del 48,08 per cento se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011; per una quota del 76,92 per cento se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (comma 13). Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del citato DLgs 461/1997, la nuova aliquota del 26% si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Da tali risultati sono dedotti i risultanti negativi di gestione secondo le quote e gli intervalli temporali indicati dal precedente comma 13 (comma 14).

- è consentita la possibilità, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 67, lettere da c-bis) a c-quinqies) del TUIR, di assumere come valore, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'articolo 14, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 461/1997 o dall'articolo 2, commi 29 e seguenti del D.L. 138/2011, quello dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti

finanziari, rapporti e crediti desunto alla data del 30 giugno 2014. Per far ciò il contribuente dovrà optare per tale regime facoltativo di affrancamento delle plusvalenze e dovrà provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva del 20% (comma 15);

- con riferimento alle modalità di opzione e versamento, si stabilisce che l'opzione si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014 e che l'imposta sostitutiva va corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di risparmio amministrato (previsto dall'articolo 6 del citato DLgs 461/1997) l'opzione all'affrancamento è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014; l'imposta sostitutiva è versata in tal caso dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente (comma 16);
- in materia di compensazione delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui ai commi 15 e 16 con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c bis) a c quinquies) del TUIR, si prevede che sono deducibili per una quota pari al 76,92 per cento le minusvalenze realizzate successivamente al 30 giugno 2014, e per una quota pari al 48,08 per cento le minusvalenze realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle citate opzioni (comma 17);
- è esclusa, infine, l'applicazione dell'opzione dell'affrancamento delle plusvalenze latenti per i titoli indicati al comma 2, lettere a) e b) e specificatamente obbligazioni e titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 e le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list e le obbligazioni emesse da enti territoriali dei medesimi Stati (comma 18);
- viene aggiunto il comma *5-bis* all'articolo *26-quinquies* del DPR 600/1973 in tema di ritenuta sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, escludendo l'applicazione della ritenuta ove i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie di assicurazione poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (articolo 4, comma 4).

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è necessaria al fine di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono;

- analogamente viene inserito il comma *4-bis* all'articolo *10-ter* della legge n. 77/1983 prevedendo l'esclusione della ritenuta sui proventi derivanti da quote o azioni di OICR esteri armonizzati e non armonizzati UE e SEE, qualora tali quote o azioni siano possedute da

compagnie di assicurazione e le stesse siano comprese tra gli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita (articolo 4, comma 5)

Vengono poi dettate disposizioni di coordinamento tra la disciplina in esame e la legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate	720	2.306	2.987	720	2.306	2.987	720	2.306	2.987

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari si basa sui dati relativi ai versamenti registrati nell'anno 2013. Ulteriori valutazioni sono state effettuate al fine di stimare la distribuzione degli stock tra i settori istituzionali per individuare le differenti categorie di percettori (se soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta o acconto).

Per operare tale ripartizione sono stati utilizzati dati di fonti diverse, principalmente informazioni su stock e flussi sulle attività e passività finanziarie dell'Italia desunti dalla Banca d'Italia, dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi o dalla consultazione degli operatori di settore.

- Effetti di competenza

La RT evidenzia, quindi, il maggior gettito di competenza a regime utilizzando i dati di versamento, considerando i redditi esclusi totalmente o parzialmente dall'incremento, e differenziandolo in ragione della tipologia di reddito soggetto ad imposta; le maggiori entrate stimate, per effetto dell'incremento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria risultano le seguenti:

Tabella A - Aumento dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26%, (effetti finanziari diretti)

(milioni di euro)

Capitolo/art.	Descrizione	Maggior gettito
cap1026/2+1026/3+1026/4+1026/14+1026/19+1026/23	sostitutiva e ritenuta su interessi obbligazioni e titoli similari	1.241
cap1026/6+1026/18+1026/20+1026/25	ritenute interessi e redditi di capitale di fonte estera e quote OICVM di diritto estero	206
cap1026/1+1026/7+1026/8	ritenute cambiali ed altri redditi di capitale	163
cap1027	ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	144
cap1031	sostitutiva a carico dei fondi d'investimento di diritto estero	0
cap1034/2+1032+1034/4(sost su plusvalenze partecipazioni non qualificate)	sostitutiva su risparmio gestito (risultato maturato delle gestioni individuali)	255
cap1034/4	sostitutiva su risparmio amministrato	220
cap1195+1196+1028/8	sostitutiva prodotti assicurativi	52
cap1026/5+1026/26	ritenute interessi su depositi, conti	755

	<i>correnti, libretti postali e certificati di deposito</i>	
cap1026/11	<i>ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	1
TOTALE		3.038

- Effetti di cassa per ritenute a titolo definitivo

La stima degli effetti in termini di cassa è effettuata considerando il disallineamento temporale esistente tra il momento in cui la ritenuta è operata e il momento in cui la stessa viene versata alle casse erariali da parte del sostituto d'imposta; tale circostanza rileva, in particolare, nel primo anno di applicazione in quanto i versamenti effettuati nel secondo semestre del 2014 possono riferirsi a ritenute operate nel primo semestre e, pertanto, calcolate in base alle aliquote previgenti.

Ai fini del calcolo degli effetti di cassa occorre considerare che il provvedimento entrerà in vigore il 1° luglio 2014 e che, con riferimento ai redditi che maturano nei periodi a cavallo di tale data, si applica il meccanismo del *pro-rata temporis* (per cui la tassazione avviene con la corrispondente aliquota riferita ai periodi in cui sono maturati i redditi).

La RT quantifica gli effetti di cassa distintamente per ciascuna tipologia di investimento, in base alle modalità e ai termini vigenti per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta al momento del pagamento dei relativi redditi.

In particolare, per il comparto obbligazionario, voce n. 1) nella Tabella A –la RT afferma che l'incremento dell'aliquota si applica sui proventi a decorrere dal 1 luglio 2014, nell'ipotesi che vengano in maturazione, in media, due cedole in corso di anno, si dovranno considerare i flussi di interesse che maturano mese per mese e la relativa imposizione. Pertanto, secondo la RT, la variazione di gettito prevista per la prima cedola che si trova a cavallo dei due regimi di imposizione nella seconda metà del 2014 sarà pari in media ai 15/72 dell'incremento annuo ($15/6 * 1/12$). Quindi gli effetti di cassa del primo anno per il comparto obbligazionario sono così stimati:

Effetto di cassa dei versamenti delle obbligazioni

(milioni di euro)

<i>Incremento gettito annuo dal 20% al 26% degli interessi delle obbligazioni</i>	1.241
<i>Quota di interessi sulle obbligazioni che matura nel primo anno</i>	15/72
TOTALE $1.241 * (15/72)$	259

La RT afferma che è stato necessario effettuare alcune considerazioni per i soli fondi d'investimento, per i quali si esplicita che l'aliquota del 26% si applicherà sui proventi maturati dal 1° luglio 2014.

Per i fondi comuni di investimento di diritto italiano, il cui gettito affluisce nel capitolo 1031, la RT afferma che non sono necessari aggiustamenti, poiché, basandosi sulle entrate 2013, si è ritenuto prudentiale non attribuire alcun maggior gettito alla modifica normativa in questione; sul punto la RT evidenzia

che il gettito relativo a detti fondi risente ancora della facoltà delle società di gestione del risparmio (SGR) di compensare le ritenute effettuate con i crediti maturati nel precedente regime di tassazione in vigore fino al 30 giugno 2011.

Per i fondi comuni di diritto estero, la RT stima un effetto di maggior gettito di competenza di circa 187 milioni di euro; utilizzando informazioni reperite presso gli operatori di settore, la RT ipotizza un periodo di rotazione di circa 2 anni e considerando che solo i redditi maturati dal 1 luglio 2014 saranno tassati con l'aliquota del 26% stima un incremento di gettito pari al valore di competenza solo a decorrere dal 2017. Per gli anni precedenti la stima delle maggiori entrate è pari a:

Incassi stimati dai redditi dei fondi esteri

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
<i>Effetto ritenute su imposte sui redditi</i>	98	137	177	187

Per i redditi derivanti da fondi immobiliari che confluiscono nel cap. 1026/07 insieme ad altri redditi di capitale di varie tipologie, la RT afferma che, in base informazioni fornite dalla associazioni di categoria, il maggior gettito stimato di competenza derivante dai fondi immobiliari non considera le operazioni di chiusura dei fondi, che dovrebbero essere tassate con aliquote differenziate (20% e 26%) a seconda del periodo di maturazione dei redditi (precedentemente o successivamente al 1° luglio 2014). La RT, quindi, ritiene che per tale tipologia di redditi non si abbiano effetti significativi in termini di maggiori entrate.

Relativamente agli strumenti finanziari per i quali è previsto il versamento mensile delle ritenute e imposte sostitutive, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

Incremento di gettito relativo agli strumenti per i quali è previsto un versamento mensile

(milioni di euro)

Capitolo/art.	Descrizione	Maggior gettito
cap1026/1	<i>ritenuta proventi derivanti da cambiali</i>	0
cap1026/6	<i>ritenute interessi da non residenti</i>	3
cap1026/7	<i>altri redditi da capitale</i>	108
cap1026/8	<i>ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi</i>	55
cap1026/18	<i>ritenute sui proventi di quote di OICVM di diritto estero</i>	98
cap1031	<i>ritenute sui proventi di quote di OICVM di diritto italiano</i>	0
cap1195+1196+1028/8	<i>sostitutiva prodotti assicurativi</i>	26
cap1026/25	<i>redditi di capitale di fonte estera</i>	16
cap1026/11	<i>ritenute sui proventi titoli e certificati atipici</i>	1
TOTALE		422

La RT afferma che per il primo anno l'effetto di maggior gettito è stimata in base alla quota mensile maturata nei mesi successivi al cambio di aliquota

(quindi i 5/12) ed ammonta a 128 milioni di euro¹¹. La RT evidenzia, inoltre, che il maggior gettito relativo alle imposte sui prodotti assicurativi (cap. 1195; 1196; 1028/8) viene prudenzialmente ridotto, e considerato per la sola quota del 50% rispetto al totale di competenza pari a 52, per tener conto che solo la parte dei relativi redditi maturata fra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2014 sarà soggetta alla maggiore aliquota del 26%.

Per quanto concerne invece i versamenti di banche e poste relativi alle ritenute effettuate sugli interessi da depositi e conti correnti, la RT evidenzia che gli stessi avvengono sulla base di due acconti in corso d'anno (a giugno e ad ottobre) di eguale importo pari al 100% delle ritenute versate complessivamente per il periodo di imposta precedente, più il saldo nel febbraio dell'anno successivo. Pertanto nel primo anno, cioè il 2014, non si avranno conseguenze di natura finanziaria in quanto i versamenti verranno effettuati con riferimento alle ritenute calcolate nell'anno precedente, cioè con aliquota di imposta pari al 20%. Per effetto del meccanismo di acconto e saldo gli effetti di cassa saranno quelli esposti nella seguente tabella:

Effetto di cassa dei versamenti delle banche

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
<i>Secondo acconto banche 2014</i>	0			
<i>Saldo banche 2014</i>		378		
<i>Acconti 2015</i>		378		
<i>Saldo banche 2015</i>			378	
<i>Acconti 2016</i>			755	
<i>Saldo banche 2016</i>				0
<i>Acconti 2017</i>				755
TOTALE	0	755	1.133	755

Per quanto riguarda le altre tipologie di prodotti finanziari la RT stima quanto segue:

- per i versamenti effettuati entro il secondo mese successivo (quelli relativi al risparmio amministrato – capitolo 1034/4) si ha un maggior gettito di competenza di circa 220 milioni di euro, ridotto a 73 milioni di euro per il primo anno ($220 * 4/12$), a cui si aggiungono 92 milioni di euro di versamenti a titolo di acconto¹² per effetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 5 del DL 133/2013; per il secondo anno (2015) il maggior gettito è di 330 mln di euro¹³, mentre a decorrere dal 2016 il

¹¹ In proposito si rileva che 128 milioni appare come il risultato di $307 * 5/12$, dove 307 è la somma degli importi indicati nella tabella. Il valore di 422 indicato, invece, sembra corrispondere alla somma dei corrispondenti importi di competenza (2°, 3°, 8° e 10° voce della tabella A).

¹² Il calcolo dell'acconto da versare nell'anno 2014 è pari a $220/12 * 5$ in quanto calcolato sull'ammontare dei versamenti dovuti.

¹³ Per l'anno 2015 il maggior gettito sarà dato dal totale dei 220 mln di euro più gli 11/12 del maggior gettito dovuto, meno l'acconto versato nel 2014 pari 92 mln. Quindi gli effetti finanziari saranno pari a: $220 + (220 * 11/12) - 92$.

maggior gettito coinciderà con quello di competenza, cioè 220 mln di euro;

- relativamente alla ritenuta (a titolo di acconto o di imposta) sugli utili distribuiti dalle società, il cui versamento avviene ogni tre mesi (entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre solare in cui sono state operate le ritenute) si ha un maggior gettito di 144 mln di euro ridotto a 36 mln di euro per l'anno 2014¹⁴;
- con riferimento al risparmio gestito gli effetti (255 milioni di euro a regime e, quindi, 127 milioni per la seconda metà del 2014) si realizzeranno a decorrere dall'anno 2015, considerate le modalità di versamento dell'imposta (febbraio dell'anno successivo).

Nel complesso, per il primo anno di applicazione della disposizione in esame, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

Effetti di cassa nel 2014

(milioni di euro)

<i>Effetto comparto obbligazionario</i>	259
<i>Effetto meccanismi versamento mese per mese</i>	128
<i>Effetto versamenti secondo mese successivo</i>	165
<i>Effetto ritenute utili distribuiti da società</i>	36
TOTALE	588

Per l'anno 2015 gli effetti saranno pari a 2.954 milioni di euro per le modalità di versamento degli utili derivanti dal regime del risparmio gestito (a febbraio 2015 si avrà il maggior gettito relativo all'anno precedente) e dell'acconto di cui al DL n. 133/2013. Anche il maggior gettito relativo alle rendite delle assicurazioni vita verrà riscosso solo in parte poiché solo i redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014 sconteranno l'aliquota del 26%. Per i fondi comuni d'investimento di diritto estero sono, inoltre, previsti circa 50 milioni di euro in meno rispetto al gettito di competenza. In sintesi:

Effetti di cassa nel 2015

(milioni di euro)

<i>Effetto a regime</i>	3.038
<i>Effetto risparmio gestito</i>	-127
<i>Effetto acconto risparmio amministrato</i>	110
<i>Redditi da assicurazioni vita</i>	-16
<i>Effetto fondi esteri</i>	-51
TOTALE	588

Nel 2016 si avranno circa 3.405 milioni di euro (si hanno circa 378 milioni in più rispetto all'effetto annuo di competenza di 3.038 per l'aumento dell'aliquota sui depositi bancari ed il relativo meccanismo saldo e acconto dei versamenti da parte degli istituti di credito; vanno, inoltre, sottratti, altri 10 milioni per il meccanismo di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di

¹⁴ Quindi: $144 \times 3/12$.

investimento). A decorrere dal 2017 l'incremento di gettito sarà pari a 3.083 milioni di euro.

- Effetti di cassa per ritenute operate a titolo di acconto

A questi effetti occorre aggiungere anche i riflessi sull'IRPEF e sull'IRES derivanti dallo scomputo delle ritenute pagate a titolo di acconto da parte di imprese e società (ritenute sui redditi derivanti da depositi e conti correnti, obbligazioni e titoli simili, fondi comuni mobiliari di diritto italiano e di diritto estero). Per la stima di tali effetti la RT utilizza diverse fonti al fine di individuare la quota di soggetti con ritenuta a titolo d'acconto. Per gli interessi derivanti da depositi e conti correnti sono stati utilizzati i dati ABI i quali individuano in un terzo i conti correnti intestati a società: tenendo conto anche delle imprese individuali e lavoratori autonomi, la RT definisce una quota del 40%. Con riferimento invece ai fondi comuni d'investimento di diritto italiano ed estero, la RT effettua specifiche elaborazioni su dati del modello 770/2012 (quadri SL e SM), da cui risulta che circa il 28% delle ritenute effettuate su proventi derivanti dai citati fondi sono a titolo d'acconto. Infine, con riferimento alle ritenute a titolo di acconto sugli interessi delle obbligazioni sono stati utilizzati i dati della Banca d'Italia (attività e passività finanziarie dell'Italia - relazione annuale sul 2012). Utilizzando un acconto del 75%, la RT quantifica i seguenti effetti di gettito per gli anni 2015-2017 ai fini delle imposte sui redditi:

Effetto del meccanismo saldo-acconto per i soggetti con ritenuta a titolo di acconto

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Maggiori ritenute II semestre 2014	187	0		
Saldo II.DD. 2014	0	-187		
Acconto II.DD. 2015		-140	140	
Maggiori ritenute 2015		374		
Saldo II.DD. 2015			-374	
Acconto II.DD. 2016			-280	280
Maggiori ritenute 2016			374	
Saldo II.DD. 2016				-374
Acconto 2017				-280
Maggiori ritenute 2017				374
TOTALE	187	47	-140	0

Tenendo conto che le maggiori ritenute (187 mln di euro per l'anno 2014 e 374 mln di euro a decorrere dall'anno 2015) sono già comprese nella stima complessiva del maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota, la RT valuta i seguenti effetti netti di cassa sulle imposte sui redditi:

Effetto di cassa sulle imposte dirette

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Effetto ritenute su imposte sui redditi	0	-327	-514	-374

- Opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti (commi 15-18)

Con riferimento alla disposizione che consente di esercitare l'opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, la RT afferma che, in analogia a quanto disposto con il DL n. 138/2011, si consente l'affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota (30 giugno 2014), versando l'imposta sostitutiva del 20%. In alternativa il contribuente può accettare le conseguenze del cambio di aliquota e vedere tassate al 26% le plusvalenze latenti, realizzate successivamente al 1° luglio 2014.

Utilizzando i dati di versamento riferiti alla precedente imposta sostitutiva, la RT evidenzia un ammontare complessivo versato nel 2012 pari a 299,2 milioni di euro, con un conseguente ammontare di plusvalenze e proventi affrancati stimati in circa 2.394 milioni di euro. La RT considera che, data l'ampiezza dell'intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo intervento legislativo (DL 138/2011) e l'attuale innalzamento dell'aliquota, possa essere affrancato un ammontare di plusvalenze di circa la metà rispetto al precedente importo (quindi approssimativamente circa 1.197 milioni di euro di base imponibile). La RT stima poi, in assenza di dati specifici, un periodo medio di detenzione delle attività finanziarie che generano redditi diversi pari a 2 anni; ipotizzando che esse maturino in misura lineare nell'ambito dei due anni e che il flusso di sottoscrizioni sia costante nel tempo, suppone per i titoli in scadenza a luglio 2014 una plusvalenza netta pari a 23/24 del flusso annuale da affrancare, per i titoli in scadenza ad agosto 2014 una plusvalenza netta pari a 22/24 del flusso annuale e così via. Da tale ipotesi deriva che le plusvalenze nette latenti al 1 luglio 2014 sono circa il 45% delle plusvalenze nette che si sarebbero realizzate nel corso dell'anno, più circa il 50% delle plusvalenze che si sarebbero realizzate nell'anno 2015, più circa il 5% delle plusvalenze che si sarebbero realizzate nell'anno 2016.

Da ciò consegue che per il secondo semestre dell'anno 2014 si avranno due effetti: il primo negativo in conseguenza del mancato incremento di aliquota su circa il 45% delle plusvalenze nette che sarebbero state realizzate nell'anno con una perdita di circa 31 mln di euro, il secondo positivo e concernente l'aumento di gettito dovuto all'anticipo di tassazione al 20% del 50% delle plusvalenze relative al 2015 e del 20% del 5% di quelle relative al 2016, con un incremento di gettito pari a 127 mln di euro. L'effetto netto di competenza per il 2014 sarà quindi pari a maggior gettito per 96 mln di euro. Per il 2015 si avrà una conseguente perdita di gettito pari a 149 mln di euro, mentre per il 2016 la perdita di gettito è pari a 16 mln di euro. Gli effetti di competenza e di cassa, ipotizzando che la maggior parte dei versamenti avvengano nel regime del risparmio amministrato sono riassunti nella tabella seguente:

Effetto dell'opzione affrancamento plusvalenze latenti

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
Competenza	96	-144	-29
Cassa	144	-309	96

Le norme prevedono infine l'esclusione della ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies del DPR n.600/1973 sui redditi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici qualora i proventi siano relativi a quote o azioni possedute da compagnie assicurative poste a copertura delle riserve matematiche dei rami vita. In base ai dati della Banca d'Italia relativi al 2012 le assicurazioni ed i fondi pensione detenevano quasi il 17% di tutte le quote di fondi comuni di investimento. Quindi dall'analisi del gettito complessivo relativo alla ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies ed ipotizzando che il codice tributo individuato (codice tributo 1061) sia esaustivo delle ritenute effettuate sui proventi in oggetto ed assumendo l'entrata in vigore a partire dal 1 luglio 201, la RT stima una perdita di gettito di cassa per ciascuno degli anni 2014 e 2015 di 12 milioni di euro.

Gli effetti complessivi finanziari del provvedimento in esame sono, pertanto, pari a:

Effetti complessivi

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017
Incremento gettito passaggio aliquota rendite dal 20% al 26%	588	2.954	3.405	3.038
Effetto ritenute su II.DD.	0	-327	-514	-374
Opzione affrancamento plusvalenze latenti	144	-309	96	0
Esclusione per quote detenute da assicurazioni	-12	-12	0	0
TOTALE	720	2.306	2.987	2.664

In merito ai profili di quantificazione si osserva, in linea generale, circa i criteri di prudenzialità adottati per la valutazione del gettito atteso, che la RT non appare considerare effetti di sostituzione. In particolare, tenuto conto che le disposizioni in esame prevedono l'incremento di sei punti percentuali, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, andrebbe valutata la possibilità che gli investitori scelgano di sostituire l'investimento effettuato in attività finanziarie, soggette all'incremento previsto, con altre attività finanziarie per le quali permane il livello di tassazione attuale o con attività reali (immobili). Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla stima effettuata dalla RT si rilevano i seguenti elementi sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo:

- con riferimento alla stima relativa ai redditi dei fondi comuni di investimento di diritto estero, si rileva che la stessa si basa sull'ipotesi di un periodo di rotazione di circa due anni, non appaiono, tuttavia,

esplicitate le cause che determinano l'andamento del maggior gettito negli anni considerati dalla stima. In particolare, per l'anno 2014 viene stimato un gettito pari a più del 50% di quanto stimato a regime, pur essendo relativo alla sola seconda metà dell'anno;

- *con riferimento alla stima della variazione di gettito relativa agli strumenti finanziari per i quali è previsto il versamento mensile, si evidenzia l'esistenza di un disallineamento nella tabella, la quale indica un valore totale di 422 mln di euro, laddove la somma degli importi genera il totale di 307 mln di euro; l'incongruenza si evince anche dal fatto che per il primo anno l'effetto di maggior gettito stimato in 128 mln di euro è pari ai 5/12 di 307mln di euro (e non di 422 mln come indicato in tabella). Peraltro l'importo di 128 milioni per il 2014 è correttamente imputato nel prospetto di cassa contenuto nella RT, alla base degli effetti sui saldi indicati nel prospetto riepilogativo;*
- *con riferimento ai riflessi sull'IRPEF e sull'IRES derivanti dallo scomputo delle ritenute pagate a titolo d'acconto da imprese e società, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio al fine di verificare la stima effettuata. In particolare, non appare chiaro come si arrivi al valore di maggior gettito stimato in termini di competenza pari a 374 mln di euro annui;*
- *con riferimento all'opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, andrebbe valutata la prudenzialità dell'ipotesi di ridurre del 50% l'ammontare delle stesse, ciò in considerazione dei fattori che potrebbero ridurre ulteriormente detto ammontare (breve lasso di tempo intercorso tra il precedente intervento legislativo – DI 138/2011- e l'attuale; attuale andamento dei mercati finanziari nonché condizioni dei soggetti economici interessati);*
- *infine, con riferimento alla stima del minor gettito derivante dall'esclusione della ritenuta di cui all'articolo 26 quinquies del DPR 600/1973 (di cui al comma 4 dell'articolo 4 in esame), andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione effettuata. In particolare andrebbe fornito un chiarimento in merito all'indicazione di una perdita di gettito per i soli anni 2014 e 2015 nonché in merito ai motivi che hanno indotto a considerare il medesimo valore per i due anni considerati (tenuto conto che nel 2014 l'applicabilità è limitata al solo secondo semestre).*

Articolo 4, commi 6-bis e 6-ter – Credito d'imposta enti previdenziali

La norma, introdotta durante l'esame in prima lettura al Senato, prevede che, in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali privati con quella relativa alle

forme pensionistiche complementari, a tali enti sia riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e può essere utilizzato a decorrere dal 1 gennaio 2015 esclusivamente in compensazione.

Si prevede, inoltre, per l'anno 2014, l'incremento dall'11% all'11,50% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione complementari, di cui all'articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005. Una quota delle maggiori entrate derivanti da tale incremento, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale		20,4			20,4			20,4	
Maggiori entrate		24,4			24,4			24,4	
Maggiori spese correnti		4,0			4,0			4,0	

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, stima, sulla base di dati di fonte COVIP, un ammontare di maggiori ritenute, che le Casse previdenziali private subiranno per il passaggio dal 20% al 26%, pari a circa 20,4 milioni di euro per gli ultimi 6 mesi del 2014. Pertanto, il riconoscimento di un credito d'imposta, per evitare l'aggravio di tassazione nel secondo semestre 2014, comporta un onere di 20,4 milioni di euro nel 2015.

La RT, inoltre, afferma che la disposizione prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione dall'11% all'11,5 % per il solo anno 2014 e, sulla base dei dati di versamento effettuati nel 2013, risulta un gettito complessivo di circa 537 milioni di euro; pertanto, l'incremento determinerà un maggior gettito di circa 24,4 milioni di euro nel 2015 relativamente all'annualità 2014.

La RT conclude che la proposta in esame è sostanzialmente neutrale comportando effetti positivi netti di circa 4 milioni nel 2015 che incrementeranno il FISPE.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati posti alla base della RT, andrebbe tuttavia fornito un chiarimento circa le annualità interessate dagli oneri in termini di cassa. Infatti,

tenuto conto che la fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente in compensazione e che la norma dispone a copertura l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione complementari per il solo 2014 (con effetti di cassa per il solo 2015), andrebbe precisato come si intenda far fronte a tali effetti di cassa per le annualità successive al 2015.

Articolo 4, comma 11 – Rivalutazione beni aziendali

Normativa vigente. I commi da 140 a 147 della legge di stabilità per il 2014 prevedono per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio la facoltà, di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. In particolare è consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento (comma 142). Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2016) ed avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 143).

Il comma 145 stabilisce, inoltre, che le suddette imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

La norma, modificata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, novella il comma 145 della legge di stabilità per il 2014. In particolare si dispone che le imposte sostitutive di cui ai citati commi 142 e 143 sono versate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza il pagamento di interessi, di cui la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 settembre e la terza entro il 16 dicembre.

Il testo originario della disposizione prevedeva che le imposte sostitutive in esame fossero versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Il prospetto riepilogativo, al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate	607,6	-	-	607,6	-	-	607,6	-	-
Minori entrate	-	303,8	303,8	-	303,8	303,8	-	303,8	303,8

La relazione tecnica allegata al testo originario, afferma che coerentemente con i dati contenuti nella RT originaria relativamente alle imposte sostitutive, si hanno i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

2014	2015	2016
607,6	-303,8	-303,8

In proposito si ricorda che la RT allegata alla legge di stabilità per il 2014 stimava, con riferimento ai commi da 140 a 147 relativi alla rivalutazione dei beni d'impresa un maggior gettito pari a circa 911 milioni di euro che corrispondevano, quindi, a 303,8 milioni di euro annui per tre anni.

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, afferma che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti (rispetto al testo originario) trattandosi di una diversa modalità di riscossione delle imposte che in ogni caso ricadono nella medesima annualità.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla stima effettuata in sede di RT allegata al testo originario, andrebbe valutata la prudenzialità dell'ipotesi di ascrivere integralmente il gettito stimato in occasione del provvedimento originario (legge di stabilità per il 2014) all'anno in corso. Si ritiene, infatti, che andrebbe considerata la possibilità che il pagamento in un'annualità in luogo delle tre previste originariamente possa almeno ridurre l'interesse delle imprese ad effettuare una rivalutazione dei beni. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, tenuto conto, fra l'altro, che già in sede di verifica¹⁵ della RT al provvedimento originario, si era sottolineata la necessità di utilizzare criteri maggiormente prudenziali ai fini della stima dell'adesione attesa, in considerazione dei numerosi fattori (andamento negli ultimi anni dei valori di mercato degli immobili, difficili condizioni di liquidità nonché la possibilità di rivalutazione concesse in anni recenti) che avrebbero potuto ridurre in modo rilevante l'interesse delle imprese ad effettuare la rivalutazione medesima.

Con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato e all'andamento per cassa delle entrate in esame, andrebbe acquisita una conferma in merito alla possibilità di conseguire entro il 2014 anche la rata con scadenza il 16 dicembre.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 4, comma 6-ter, si osserva che, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al maxi emendamento presentato dal Governo al Senato, la quota delle maggiori entrate relative all'aumento dell'aliquota relativa all'imposta sostitutiva dei fondi pensione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto

¹⁵ Cfr. pagina 121 del dossier n. 6 di marzo 2014 del Servizio Bilancio dello Stato sulla Legge di stabilità 2014

legislativo n. 252 del 2005 che confluirà, nella misura di 4 milioni di euro per il 2015 nel fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) deve intendersi al netto della quota di risorse da destinare alla copertura degli oneri, pari a 20,4 milioni di euro nell'anno 2015, derivanti dal comma 6-bis che riconoscono un credito d'imposta agli enti previdenziali.

Articolo 4, comma 12 – Rivalutazione quote Banca d'Italia

Normativa vigente. Il comma 148 della legge di stabilità per il 2014 prevede che sui maggiori valori, iscritti in bilancio, delle quote di partecipazione delle banche al capitale della Banca d'Italia, si applichi l'articolo 4 del DM 8 giugno 2011 qualunque sia la categoria di provenienza e che a tali valori venga applicata l'aliquota prevista dal comma 143 della medesima legge (12%) in tre rate annuali di pari importo, come previsto dal comma 145 della legge di stabilità 2014.

La norma novella il citato comma 148, prevedendo che ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2013 si applichi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, da corrispondere in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è quindi rideterminata nella misura pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate	1.794	-	-	1.794	-	-	1.794	-	-

La relazione tecnica afferma che poiché al momento del varo della legge di stabilità per l'anno 2014 non erano chiare le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, non sono stati scontati gli effetti della rivalutazione delle quote della Banca d'Italia nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente. La RT afferma,

peraltro, che, a seguito dell'emanazione (il 24 febbraio 2014) della circolare n. 4/E dell'Agenzia delle entrate che chiarisce le modalità applicative della rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia e in conseguenza del fatto che sono state effettuate dai partecipanti al capitale le rivalutazioni nei bilanci 2013, è ora possibile quantificare in modo puntuale le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della imposta sostitutiva prevista dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, come rideterminata dalla norma in esame, tenendo conto della previsione di versamento in un'unica rata nel 2014.

Ai fini della stima dei relativi effetti finanziari, la RT prende a riferimento l'importo complessivo sul quale si applica l'imposta sostitutiva stimato in circa 6,9 miliardi di euro, sulla base delle informazioni relative agli importi indicati dai detentori delle quote nei propri bilanci 2013. Si perviene così ad un recupero di gettito di 1.794 milioni di euro per il solo anno 2014.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di verificare la stima effettuata, con particolare riferimento alla definizione dell'importo complessivo, pari a 6,9 miliardi, su cui si applica l'imposta sostitutiva, tenuto conto, fra l'altro della significatività del gettito atteso dalla disposizione in esame.

Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti circa l'effetto sul saldo di bilancio in termini strutturali qualora tali maggiori entrate straordinarie, che concordano alla copertura complessiva del provvedimento, fossero classificabili come una *tantum*.

Articolo 4, comma 12-bis – Limitazione delle spese di personale sostenute dalle società, aziende e istituzione degli enti locali

Le norme, approvate nel corso dell'esame al Senato¹⁶, riformulano l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge n. 112/2008. La proposta, analogamente alla norma sostituita, prevede una disciplina vincolistica con riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali finalizzata al contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la disposizione riformula la normativa vigente allo scopo di superare alcune difficoltà nell'applicazione dell'attuale impianto normativo vincolistico in materia di

¹⁶ Emendamento 4.43 Bellot poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.

assunzioni e spesa di personale per aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In particolare, la disposizione è tesa a razionalizzare i costi del relativo personale, anche per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie per le quali resta comunque fermo l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Un sistema analogo di contenimento delle spese del personale è previsto, inoltre, per le aziende speciali cosiddette multi servizi.

La disposizione non comporta, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera ricomposizione, da attuare con apposite variazioni compensative, tra le voci di spesa del personale.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto specificato dalla relazione tecnica e considerato che non erano stato attribuiti effetti finanziari alla norma sostituita e che la riformulazione proposta persegue le medesime finalità.*

Articolo 4, comma 12-ter – Utili società cooperative

Normativa vigente. L'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 prevede che le somme destinate alle riserve indivisibili non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 28 del 1999 ha poi precisato che la suddetta disposizione deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

La norma, introdotta durante l'esame in prima lettura al Senato, specifica che il divieto di distribuzione di utili di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 28 del 1999 debba intendersi riferito ai soli soci cooperatori.

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, afferma che da informazioni reperite presso le associazioni di categoria risulta che nei fatti le cooperative non procedono alla distribuzione degli utili senza aver prima ricostituito le riserve e, quindi, non si verifica a legislazione vigente la ripresa a tassazione dell'utile per la parte corrispondente alle riserve

utilizzate a copertura delle perdite. Pertanto, la RT evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti in termini di gettito.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica.*

Articolo 4, comma 12-quater – Modalità e termini di versamento TASI

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sui termini e modalità di versamento della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) stabilendo che, per l'anno 2014:

- il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 nei comuni che, entro il 23 maggio 2014, abbiano deliberato e pubblicato sul Portale del federalismo fiscale le aliquote e le detrazioni da applicare;
- il versamento della prima rata TASI è fissato al 16 ottobre 2014, nei comuni (diversi da quelli rientranti nel punto precedente) che deliberano aliquote e detrazioni e pubblicano sul Portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014;
- nei comuni che non rientrano nei punti precedente, il termine per il versamento è fissato al 16 dicembre 2013 e per la determinazione dell'importo dovuto si applica l'aliquota ordinaria dell'1 per mille¹⁷, purchè nel rispetto del limite massimo di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. In assenza di diversa deliberazione, la TASI è a carico dell'occupante in misura pari al 10% dell'importo complessivo dovuto.

Ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna che non hanno pubblicato entro il 23 maggio 2014 la delibera con la determinazione delle aliquote e detrazioni TASI è riconosciuto, entro il 20 giugno 2014, un importo pari al 50% del gettito annuo TASI, stimato ad aliquota ordinaria da indicarsi in apposito decreto da emanare entro il 10 giugno 2014. La somma è erogata dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà comunale.

Entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate trattiene le relative

¹⁷ Di cui al comma 676 della legge di stabilità 2014.

somme tramite il sistema del versamento unificato di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 241/1997. Gli importi recuperati sono versati dall'Agenzia delle entrate al bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

A decorrere dal 2015 i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte al Senato non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferita alle modifiche introdotte al Senato, afferma che la disposizione non determina effetti finanziari per i comuni, in quanto la temporanea carenza di liquidità per gli enti interessati dal differimento è comunque assicurata utilizzando allo scopo la cassa relativa al Fondo di solidarietà comunale 2014.

Parimenti, la norma risulta neutrale per il bilancio statale, atteso che la somma anticipata sarà considerata in sede di erogazione della restante quota del Fondo di solidarietà comunale 2014 spettante a ciascun comune. Ove la quota del Fondo spettante fosse inferiore alle anticipazioni concesse, il recupero è effettuato in sede di attribuzione del gettito TASI di spettanza degli stessi enti.

Viene inoltre previsto che entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell'interno comunichi all'Agenzia delle entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni, ove le anticipazioni erogate fossero superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia recupererà le relative somme, per i comuni interessati, utilizzando qualsiasi entrata riscossa tramite F24. Tali importi saranno quindi versati dall'Agenzia stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del fondo di solidarietà comunale.

Si tratta di disposizioni di carattere procedurale cui non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la procedura prevista per l'anno 2014 appare articolata e suscettibile di recare effetti finanziari con particolare riferimento a due aspetti:

- *interessi sulle anticipazioni corrisposte ai comuni. In proposito si segnala che, pur considerando che le somme erogate sono recuperate nel corso dell'anno, andrebbero prudenzialmente valutati gli effetti in termini di maggiori spese per interessi a carico del Bilancio dello Stato sulle quote corrisposte a titolo di anticipazione;*

- tenuto conto che la normativa vigente prevede un limite massimo di aliquota IMU+TASI, l'erogazione di una somma anticipata calcolata sulla base dell'aliquota ordinaria TASI potrebbe risultare eccessiva nei comuni che, pur non avendo deliberato in materia di TASI, abbiano applicato elevate aliquote IMU e, conseguentemente, dovranno applicare aliquote TASI ridotte.

Articolo 5 – Differimento incremento accise sul fumo

Normativa vigente. Il comma 3 dell'articolo 14 del DL n. 91 del 2013 ha disposto che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 20 aprile 2014, fosse incrementato, a decorrere dal 1° maggio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.

La norma modifica il comma 3 dell'articolo 14 del DL n. 91 del 2013, prevedendo in particolare il differimento :

- dal 20 aprile 2014 al 15 luglio 2014 del termine per l'adozione della determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- dal 1° maggio 2014 al 1° agosto 2014 della decorrenza dell'incremento del prelievo sui prodotti da fumo.

Vengono, inoltre, ridotte da 33 a 23 milioni, le maggiori entrate da assicurare nel 2014 in relazione al predetto incremento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate	10	-	-	10	-	-	10	-	-

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina una minore entrata di 10 milioni per l'esercizio 2014.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti i dati e agli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di gettito, che hanno indotto a indicare in 10 milioni di euro la riduzione delle entrate attese.

In proposito si ricorda che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14 del DL n. 91/2013 prevedeva, nella sua formulazione originaria, che dal provvedimento da adottare si sarebbero dovute ottenere maggiori entrate per 50 mln di euro già dal 2014 in relazione ad incrementi che avrebbero dovuto avere luogo a partire dal 1° gennaio; la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 625) ha poi spostato al 1° maggio (ovvero di quattro mesi) la decorrenza degli aumenti, riducendo di 17 mln di euro (da 50 a 33) le entrate da acquisire.

Articolo 5, comma 1-bis – Agevolazioni tributarie atti di affrancazione

La norma ripristina le agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 692 del 1981 e 40 della legge n. 1766 del 1927, soppresse dall'articolo 10, comma 4 del d.lgs. n. 23/2011 (federalismo municipale). Si tratta, in particolare, dell'esenzione da tasse di bollo, di registro e altre imposte per i provvedimenti di restituzione delle terre a comuni, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni e atti dei procedimenti di cui alla legge n. 1766 del 1927.

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, precisa che la disposizione amplia, di fatto, la categoria degli atti per i quali non si applica la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie previste dal comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011. In particolare, la disposizione in esame prevede che tutte le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni, scioglimenti e liquidazioni di usi civici, siano esenti da tasse di bollo e registro; la stessa esenzione sarà estesa anche alle vendite di terreni effettuate dai comuni per finalità di pubblico interesse, sempre relativamente agli ambiti di usi civici.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la RT afferma che dall'archivio del registro anno 2012 per i trasferimenti di immobili gravati di diritti di uso civico, sono stati selezionati i codici negozio relativi all'argomento in esame, in cui il dante causa sia un comune. Al riguardo, è emerso che il relativo valore dichiarato è risultato esiguo, pertanto, la RT stima che sotto il profilo finanziario il mantenimento dell'agevolazione in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro al 9%, comporti effetti di trascurabile entità

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti elementi di maggior dettaglio volti a permettere la verifica dell'assenza di sostanziali effetti di gettito dal ripristino dell'agevolazione in esame.

Articolo 5-bis – Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del MAE

Normativa vigente. L'articolo 1 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni governative") prevede che per il rilascio del passaporto ordinario per l'estero sia dovuto un importo pari a 40,29 euro ed una tassa annuale pari anch'essa a 40,29 euro. L'articolo 55, comma 6 della legge n. 342 del 2000 prevede che la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.

La norma, introdotta durante l'esame in prima lettura al Senato, introducendo l' articolo 7-bis alla Tabella dei diritti consolari allegata al d.lgs. n. 71 del 2011, fissa in misura a pari a 300 euro i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (comma 1).

Vengono, inoltre, abrogati l'articolo 1 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 e l'articolo 55, comma 6 della legge n. 342 del 2000 e, contestualmente, è fissato, per il rilascio del passaporto ordinario, un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto. Detto contributo è dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna dello stesso (commi 2 e 3).

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, precisa che la tariffa consolare allegata al decreto legislativo n.71/2011 ha mantenuto nell'area della totale gratuità alcuni atti consolari la cui emissione richiede adempimenti gravosi per gli uffici consolari all'estero, che si ripercuotono in spese considerevoli per risorse umane e strumentali. Si tratta, in particolare, degli atti di riconoscimento della cittadinanza italiana, che, in virtù del fatto che la cittadinanza italiana si estende senza limiti di generazioni, riguardano spesso, soprattutto nelle Americhe, la ricostruzione di più generazioni. L'ordinamento di stato civile (art. 15 del DPR n. 396/2000) impone la tempestiva dichiarazione all'autorità consolare delle nascite di cittadini italiani avvenute all'estero. Ciononostante, gli uffici consolari si trovano a dover trattare quotidianamente pratiche in cui tale dichiarazione avviene anche a distanza di oltre un secolo. La RT afferma, quindi, che risulta irragionevole mantenere la gratuità della trattazione della pratica amministrativa. Si propone un importo forfetario di 300 euro per ogni richiesta di ricostruzione di cittadinanza da parte di un maggiorenne di anni 18.

Con riferimento ai commi 2 e 3, la RT precisa che la disposizione riformula la disciplina dei passaporti, prevedendo il pagamento di un contributo amministrativo pari a 73,50 euro per il rilascio del passaporto ordinario, lasciando invariato il costo del libretto, e abrogando, contestualmente, l'articolo I della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Con l'abolizione del suddetto articolo e dell'articolo 55, comma 6, della legge n. 342/2000, vengono, di fatto, abolite le concessioni governative dovute, in base all'attuale legislazione, sia per il rilascio che per il rinnovo annuale del passaporto stesso. Ai fini della determinazione degli effetti sul gettito, la RT afferma che sono stati utilizzati, relativamente alle attuali tasse sulle CCGG, i dati relativi all'anno 2012, mentre, gli introiti derivanti dal costo del

libretto, da cui si è risaliti sia al numero dei rilasci che a quello dei rinnovi annuali, sono stati reperiti, per il medesimo anno, dagli incassi Banca d'Italia - entrate extra tributarie. Dai suddetti dati risulta una sostanziale invarianza di gettito nel passaggio dalla tassa sulle CCGG al nuovo contributo amministrativo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, a fronte di una tassa annuale, introduce un contributo amministrativo da versare al momento del rinnovo del passaporto. Pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare opportuno che siano forniti chiarimenti in merito alla compensatività degli effetti.

Articolo 6 – Strategie di contrasto all'evasione

La norma, modificata dal Senato, stabilisce che, entro il 23 ottobre 2014¹⁸, il Governo presenti alle Camere un rapporto sulla realizzazione di strategie di contrasto all'evasione fiscale nonchè sui risultati conseguiti nel 2013, distinguendoli per ciascuna regione, e nel 2014, nonchè su quelli attesi.

Il rapporto dovrà distinguere il gettito da accertamento di evasione e quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti¹⁹.

Relativamente all'anno 2013, il MEF non è tenuto a presentare, in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF, il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale di cui all'art.1, c. 36.1, del decreto legge n. 138/2011 (comma 1).

E' prevista, inoltre, la definizione di ulteriori interventi, anche attraverso la cooperazione internazionale, per prevenire e contrastare l'evasione fiscale tali da assicurare un incremento di almeno 2 miliardi di entrate dalla lotta all'evasione rispetto a quelle ottenute nel 2013 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica riferita al testo originario** afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la stessa riveste carattere procedurale e programmatico.

La **relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato** afferma che:

- l'obbligo di distinguere gli effetti per ciascuna regione ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

¹⁸ Sei mesi dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame).

¹⁹ La procedura viene introdotta in attesa dell'attuazione degli artt. 3 e 9 della legge delega fiscale n.23/2014.

- la mancata applicazione dell'art. 2, c. 36.1, del DL n. 138/2011 evita la presentazione, a settembre, da parte del MEF del rapporto allegato alla Nota di aggiornamento al DEF; il contenuto di tale documento, infatti, è inglobato nel rapporto che, ai sensi della norma in esame, sarà presentato dal Governo agli inizi del mese di giugno. Alla modifica non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni tenuto conto che l'obiettivo di maggior gettito indicato nel comma 2 non è scontato sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, peraltro, appare utile che, nel redigere il rapporto, il Governo illustri i criteri e le metodologie utilizzate per la valutazione dei risultati ottenuti, con particolare riferimento alle entrate riferite alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Inoltre, per quanto riguarda gli strumenti attualmente vigenti, si ricorda che il decreto del MEF del 2 maggio 2014 è intervenuto su alcuni studi di settore per il periodo d'imposta 2013 effettuando una revisione speciale in considerazione della particolare congiuntura economica negativa e prevedendo quindi una riduzione dei parametri applicativi, con conseguente riduzione del reddito considerato congruo e coerente.

Articolo 7 – Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale

Normativa vigente l'articolo 2 comma 36 del DL 138/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2013, prevede che il DEF debba contenere la valutazione della maggiori entrate strutturali effettivamente incassate nell'anno precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Tali maggiori entrate confluiscono – qualora siano rispettati i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio ed alla riduzione del rapporto debito/PIL ed al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta da regioni ed enti locali – in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti su famiglie ed imprese.

Il DEF 2014²⁰, in attuazione del citato comma 36, afferma che nel 2013 i maggiori incassi rispetto al 2012, riferiti al comparto bilancio dello Stato, ammontano a 0,5 mld (passando da 10,2 mld a 10,7 mld); ritiene, tuttavia, prudentiale considerare, ai fini della destinazione alla riduzione fiscale, la quota di 0,3 miliardi non considerata nei tendenziali.

Per quanto riguarda il 2014, il DEF afferma che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è indicata una previsione di cassa di 9,5 mld di euro.

La norma, modificata dal Senato, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, del DL 138/2011 si applicano fino all'annualità 2013. Le maggiori entrate effettivamente incassate nel 2013 rispetto al 2012, valutate in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri recati dal decreto legge in esame (comma 1).

²⁰ Sezione II, capitolo "Valutazione relativa all'anno 2013 delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale".

La norma inoltre, intervenendo sulla legge di stabilità 2014 (comma 1-bis):

- sostituisce la lettera b) del comma 431, stabilendo che al Fondo per la riduzione della pressione fiscale confluiscano le maggiori entrate permanenti che, in sede di DEF, si stima di incassare rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti da attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle relative all'attività svolta da regioni, province e comuni.

La lettera b) sostituita stabilisce che al medesimo Fondo confluiscano, per gli anni 2014 e 2015, la maggiori entrate da contrasto all'evasione fiscale che in sede di DEF si stima di incassare rispetto alle previsioni iscritte in bilancio per il medesimo anno e, a decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente derivanti da attività di contrasto all'evasione fiscale. In ogni caso non sono considerate quelle derivati dall'attività svolta da regioni, province e comuni;

- estende al 2015 l'applicazione del comma 435, ai sensi del quale le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate									
Incremento gettito strutturale	300	300	300	300	300	300	300	300	300

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che il provvedimento in esame è volto, tra l'altro, alla riduzione della pressione fiscale. Pertanto, le maggiori entrate, valutate in 300 milioni annui, sono utilizzate direttamente per lo scopo – senza farle confluire allo specifico Fondo – e, quindi, in sostanza per la stessa finalità prevista dal DL 138/2011.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti finanziari, la RT considera il gettito incassato sui pertinenti capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato per il 2013, ponendo a confronto:

- il rendiconto generale dello Stato, anno 2012;
- le previsioni di cassa 2013;
- le previsioni di gettito, in termini di cassa, iscritte in bilancio per il triennio 2014-2016.

Le voci considerate sono inerenti alle riscossioni a mezzo ruolo – incluse quelle relative a interessi e sanzioni delle imposte dirette e indirette allocate, in coerenza con i criteri SEC 95, tra le entrate extratributarie – e alle riscossioni relative ad accertamento con adesione.

Nella seguente tabella è indicato il dettaglio delle voci.

(milioni di euro)

	Incassi consuntivo 2012	Incassi 2013 (*)	Previsioni cassa 2013	Previsioni cassa 2014-2016 (**)	Differenza Risultati Previsioni 2013	Differenza risultati 2013 previsioni 2014 (b-d)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-c)	(b-d)
Entrate tributarie (ruoli)	7.904	8.371	8.579	8.200	-208	171
- IRPEF	2.938	3239	3831	3726	-592	-487
- IRES	2.387	2.397	1.669	1.616	728	781
- ILOR	15	11	41	37	-30	-26
- IVA	2.433	2.580	2.998	2.787	-418	-207
- Altre imposte minori	131	144	40	34	104	110
Entrate extratributarie (ruoli)	2.309	2.317	1.433	1.304	884	1.013
TOTALE COMPLESSIVO	10.213	10.688	10.012	9.504	676	1.184

(*) Incassi comprensivi di rettifiche quietanza "Acconto IVA 2013"

(**) Gli importi sono costanti in ciascuna annualità del triennio 2014-2016.

Sempre con riferimento al bilancio dello Stato, la RT illustra, in termini aggregati, gli incassi 2012 e 2013 (come risultanti dalle colonne a e b della tabella precedente) confrontandoli con le previsioni di cassa dei medesimi anni.

Gli incassi contabilizzati nel bilancio dello Stato 2013 (10,7 mld) sono superiori a quelli previsti per il medesimo anno (10 mld) di 0,7 mld.

Entrate a mezzo ruolo e mediante accertamento con adesione

(miliardi di euro)

	2012	2013	differenza
Previsioni di cassa	9,7	10,0	+0,3
Risultati (incassi)	10,2	10,7	+0,5
Differenze	+0,5	+0,7	

Per il 2014, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è indicata una previsione di cassa sui pertinenti capitoli/articoli di 9,5 miliardi di euro.

I dati del monitoraggio disponibili evidenziano una variazione del mese di marzo dell'anno 2014, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sensibilmente positiva (+13,9%): l'aumento è dovuto soprattutto alle entrate tributarie (+15,3%). A livello cumulato la variazione, anch'essa positiva, è del 7,1% a livello complessivo e del 9% per le sole entrate tributarie.

La RT ritiene che, sulla base dei suddetti dati previsionali e gestionali, nonché della conferma della componente strutturale indicata nel DEF 2013, le maggiori entrate effettivamente incassate nel 2013 (+0,5 mld) rispetto all'anno precedente, si possano considerare strutturali. Pertanto, rispetto a tali maggiori entrate, fermo

restando il rispetto dei vincoli di bilancio, si ritiene prudentiale considerare la quota di 0,3 mld di euro non scontata nei tendenziali.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato (comma 1-bis) afferma che, in sostanza, viene confermato il contenuto del **comma 431** sopprimendo il riferimento al biennio 2014-2015. Conseguentemente viene eliminato l'ultimo periodo. L'intervento complessivo rende coerente anche dal 2016 la lettera *b*) con il successivo comma 434 e di fatto permette l'applicazione della disposizione ivi contenuta con riguardo anche alla tempistica di presentazione della nota di aggiornamento al DEF. Si tratta di modifica di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Per quanto riguarda la modifica al **comma 435**, la RT afferma che è volta ad applicare anche per il 2015 la procedura di riassegnazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale delle entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione fiscale. La circostanza che tali entrate non sono computate nei saldi di finanza pubblica fa sì che alla modifica normativa proposta non si ascrivono effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma in esame, nella sostanza, ascrive effetti positivi di gettito ad un andamento tendenziale e non ad uno specifico intervento legislativo. A tal fine viene esclusa, a decorrere dal 2014, l'applicazione dell'art. 36, c.2, del DL 138/2011, ai sensi del quale la valutazione delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale deve essere effettuata nel DEF, con conseguente aggiornamento dei tendenziali.

La procedura adottata – seppure prudentiale se riferita ai dati 2013, che evidenziano un maggior gettito di 500 mln – non appare tuttavia altrettanto prudentiale nel lungo periodo, tenuto conto che le maggiori entrate (effettive se riferite al 2013, ma previste se riferite alle annualità successive) sono utilizzate a copertura degli oneri certi recati dal provvedimento in esame. Si procede, pertanto, ad un utilizzo diretto del maggior gettito, in luogo della sua destinazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale come previsto dal citato comma 36.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal comma 1-bis, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle maggiori entrate che, secondo quanto previsto dalla nuova lettera *b*) del comma 431, dovrebbero confluire nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Articolo 8, commi 1 e 2 – Conoscibilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche

Le norme, riformulate nel corso dell'esame presso il Senato²¹, apportano modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che reca il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il testo originario del provvedimento recava norme sostanzialmente analoghe a quelle recate dal testo riformulato. La differenza tra i due testi si sostanzia, soprattutto, nel fatto che il testo modificato novella il decreto legislativo n. 33/2013 mentre il testo originario apportava le medesime modifiche all'ordinamento non inserendo le nuove disposizioni all'interno del decreto legislativo citato.

E' stabilito, modificando l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare anche i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo in aggiunta ai dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata la cui pubblicazione era già prevista a legislazione vigente.

E' inoltre stabilito, introducendo il comma 1-bis, nell'articolo 29, del decreto legislativo n. 33/2013 che le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo²², secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La formulazione originaria del decreto legge prevedeva la pubblicazione dei soli dati relativi alla spesa.

E' previsto che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. A decorrere dall'anno 2015 dovrà anche essere pubblicato, con cadenza trimestrale, l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. La formulazione originaria delle norme prevedeva la pubblicazione di un solo indicatore.

Il Senato, infine, ha soppresso il comma 2 del testo originario, in base al quale l'inosservanza degli obblighi di trasparenza di cui al precedente comma 1 determina, per le pubbliche amministrazioni interessate, il presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

²¹ Con l'approvazione dell'emendamento 8.1000 (testo 2) del Governo poi confluito nel testo del maxi-emendamento.

²² Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33/2013.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che le norme si inquadrano nella disciplina più ampia relativa agli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, innovandola con l'indicazione del ricorso a un portale unico per garantire l'accessibilità ai dati di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, introducendo uno schema standard a cui riferirsi per la pubblicazione dei dati da definire tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La relazione tecnica afferma, altresì, che per assicurare una maggiore efficacia ed un maggiore coordinamento tra le la riformulazione proposta interviene modificando direttamente il decreto legge n. 33/2013. L'emendamento proposto prevede inoltre di specificare che i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi siano disponibili in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, come peraltro già stabilito per i documenti le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 33/2013.

Infine, viene specificato all'indicatore annuale di tempestività dei pagamento le amministrazioni devono affiancare anche un indicatore trimestrale a partire dal 2015.

Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recano una mera specificazione degli obblighi di pubblicazione dei dati delle pubbliche amministrazioni.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, mentre la normativa previgente impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, il testo in esame fa riferimento, tra l'altro, anche ai "dati relativi alle entrate ed alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi". Qualora si intendesse rendere disponibili i dati di contabilità analitica sottostanti i preventivi e consuntivi, si imporrebbe un considerevole lavoro di inserimento dei dati a tutte le pubbliche amministrazioni per il quale andrebbero esclusi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare per quanto concerne il ricorso a un portale unico per garantire l'accessibilità ai dati di spesa dei bilanci preventivi e consuntivi nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire la conferma del Governo, che eventuali oneri per il possibile adeguamento delle dotazioni software e hardware delle pubbliche amministrazioni possano essere fronteggiati nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per tali finalità.

Articolo 8, comma 3 – Accessibilità ai dati SIOPE

Le norme modificano la legislazione vigente²³ allo scopo di stabilire che i dati SIOPE, ossia del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze²⁴.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che le modifiche sono volte a specificare che i dati di SIOPE sono di tipo aperto ossia codificate in un formato di dati neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione, con appropriata licenza di riutilizzo anche ai fini commerciali, funzionali all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati, nonché accessibili gratuitamente oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Le disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.

Articolo 8, commi da 4 a 10 – Riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi

Le norme stabiliscono che le amministrazioni pubbliche²⁵ riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014.

L'obiettivo di risparmio viene ripartito come segue tra le diverse amministrazioni pubbliche:

- 700 milioni devono essere conseguiti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- 340 milioni sono assegnati alle province e alle città metropolitane;
- 360 milioni sono attribuiti ai comuni;

²³ Inserendo il comma 6-*bis* nell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La legge n. 196/2009 è la legge di contabilità e finanza pubblica

²⁴ Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che reca il Codice dell'amministrazione digitale.

²⁵ Di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 che, a sua volta, richiama l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- 700 milioni, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, costituiscono l'obiettivo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013²⁶.

Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015.

L'espressione in ragione di anno deve intendersi nel senso che l'obiettivo fissato per il 2014 è riferito a 8 mesi dell'anno, considerata la data di entrata in vigore del decreto legge. Pertanto l'obiettivo per il 2015 è rideterminato in aumento del 50 per cento (ulteriori 4 mesi rispetto agli 8 considerati nel 2014).

Per le amministrazioni dello Stato si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 alla cui scheda si rinvia (comma 4).

Gli obiettivi di riduzione di spesa per le Amministrazioni statali sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da determinare minori riduzioni per gli enti che adottano pratiche amministrative che si assumono essere più virtuose²⁷. Nelle more dell'emanazione del decreto le risorse finanziarie corrispondenti all'importo di 700 milioni di euro sono rese indisponibili (comma 5).

La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le regioni e le province autonome è effettuata con le modalità di cui all'articolo 46 mentre per le province, i comuni e le città metropolitane è effettuata con le modalità di cui all'articolo 47 alle cui schede si rinvia (commi 6 e 7).

Le amministrazioni pubbliche per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7 sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Con una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato²⁸ è stato previsto che la medesima riduzione si applichi anche ai contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria. Un'ulteriore modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato²⁹ ha previsto che la riduzione sia disposta nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86 comma 3-

²⁶ L'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013, a sua volta, richiama l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta dunque della generalità delle pubbliche amministrazioni mentre il testo originario del decreto legge poneva quest'ultimo obiettivo di risparmio in carico alle sole amministrazioni dello Stato. Il novero delle amministrazioni pubbliche qui individuate sembra includere anche gli enti territoriali già destinatari di specifici obiettivi di risparmio e dunque il riferimento alle sole amministrazioni dello Stato, recato dal testo originario, potrebbe apparire più pertinente con le indicazioni fornite nell'allegato 3.

²⁷ Le pratiche indicate dalla norma si riferiscono al fatto 1) di disporre gli acquisti ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti, 2) di registrare minori tempi di pagamento dei fornitori, 3) di fare più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

²⁸ Con l'emendamento 8.2000 del Governo poi confluito nel testo del maxi emendamento.

²⁹ Emendamento 8.25 Bignami poi confluito nel testo del maxi emendamento.

bis, del decreto legislativo n.163 del 2006; tali norme sostanzialmente assicurano che il valore economico di aggiudicazione tenga conto del costo del lavoro necessario ad erogare la fornitura oggetto di appalto. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici [comma 8, lettera a)].

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, riferibili, tuttavia, anche alle norme recate dagli articoli 46, 47 e 50.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti - Regioni e province autonome	500	750	750	500	750	750	500	750	750
Minori spese correnti - Autonomie speciali				200	300	300	200	300	300
Maggiori entrate extratributarie - Accantonamenti Friuli, Trento, Bolzano, Sicilia	161,1	241,7	241,7						
Minori spese correnti - Riduzione trasferimenti Valle d'Aosta e Sardegna	38,9	58,3	58,3						
Maggiori entrate extratributarie - Riduzione acquisti province e città metropolitane	340	510	510						

Minori spese correnti – Riduzione acquisti province e città metropolitane				340	510	510	340	510	510
Minori spese correnti – Riduzione acquisti Comuni	360	540	540	360	540	540	360	540	540
Minori spese correnti e in conto capitale – Riduzione acquisti Amm. centrali	200	300	300	200	300	300	200	300	300
Minori spese correnti – Riduzione acquisti altre Amm.	70	105	105	100	105	105	100	105	105
Maggiori entrate extratributarie – Riduzione acquisti altre Amm	30								

La relazione tecnica, allegata al disegno di legge originario, si limita, per lo più, a ribadire il contenuto delle disposizioni. Tale relazione tecnica specifica che le previsioni in esame, unitamente a quelle recate dai successivi articoli 9 e 10, sono volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di sicuri risparmi di spesa.

La relazione tecnica originaria afferma che le disposizioni recate dal comma 10 prevedono la possibilità per le regioni e le province autonome di porre in essere misure diverse da quelle indicate al comma 8, purché venga comunque garantita la riduzione della spesa corrente nelle misure indicate al comma 4. La disposizione è finalizzata al rispetto dell'autonomia degli enti citati.

Sembrerebbe dedursi, per converso, che le disposizioni recate dal comma 8, lettera a) abbiano, pertanto, natura obbligatoria nonostante siano configurate come una autorizzazione.

La relazione tecnica allegata al maxi emendamento afferma che gli obiettivi di risparmio fissati per gli enti territoriali possono essere conseguiti con misure risparmio alternative rispetto alla rinegoziazione dei contratti in essere per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi. Tale flessibilità è prevista con riferimento all'interezza delle riduzioni previste per le province e i comuni dall'articolo 47 (con riferimento anche ai risparmi associati alle consulenze).

La relazione tecnica allegata al maxi emendamento afferma che il meccanismo di salvaguardia recato dal comma 8, volto ad escludere che la riduzione dell'importo dei contratti in essere assicuri che il valore economico di aggiudicazione tenga conto del costo del lavoro necessario ad erogare la fornitura oggetto di appalto, non è suscettibile di diminuire l'efficacia del meccanismo di risparmio previsto dal testo originario del comma 8 medesimo.

Anche la modifica che ha stabilito che la riduzione degli importi dei contratti possa riguardare anche i contratti oggetto di aggiudicazione provvisoria non produce, secondo la relazione tecnica allegata al maxiemendamento oneri né modifiche delle stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto.

In merito ai profili di quantificazione *premessato che dalla relazione tecnica non emerge concreta piena fattibilità degli interventi proposti, si rileva che il Governo ipotizza che le riduzioni di spesa disposte producano effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Tale ipotesi non appare realistica dal momento che lo stesso allegato riepilogativo degli effetti finanziari assume che parte delle riduzioni, in misura non espressamente specificata, si riferisca a spese in conto capitale che hanno, in media, mostrato una dinamica di effetti sui saldi differente da quella collegata ad una riduzione di spesa che interessi una posta di parte corrente. Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi circa le riduzioni attese della spesa che esplicitino gli importi di conto corrente e quelli di conto capitale.*

Si rileva, infine, che le norme recate dall'ultimo periodo del comma 4 stabiliscono che le riduzioni di spesa hanno natura permanente mentre l'articolo 47, che include le riduzioni di spesa recate dall'articolo in esame, fissa obiettivi di risparmio per gli enti territoriali solo fino al 2017. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se la riduzione delle spese prevista dall'articolo in esame abbia natura permanente.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 46, che fissa degli obiettivi di risparmio per le regioni e le province autonome, non richiama tra gli strumenti da adottare per il conseguimento dei risparmi medesimi la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi di cui al presente articolo. Dal momento che l'elenco degli strumenti indicati all'articolo 46 non ha natura tassativa se ne deduce che la riduzione della spesa per acquisti rafforza, per le regioni e le province autonome, la probabilità della piena conseguibilità degli obiettivi di risparmio fissati a norma dell'articolo 46 e rappresenta una delle modalità da porre in atto per ottenere risparmi.

Articolo 8, comma 10-bis – Assunzioni a tempo determinato nella regione Sardegna

Normativa vigente: l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi

generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Con specifico riguardo agli enti locali in sperimentazione contabile³⁰, per il 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

La norma prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi - di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna - che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo, pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n.78/2010. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal Bilancio Regionale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che la disposizione, che esclude dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 le assunzioni previste dai progetti speciali "cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi" della Regione Sardegna, opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri nel bilancio regionale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto del fatto che, come confermato nella stessa relazione tecnica, specifici interventi occupazionali ("cantieri comunali per l'occupazione" e "cantieri verdi") vengono effettuati su appositi stanziamenti già previsti nell'ambito del bilancio della regione Sardegna e che, pertanto, l'utilizzo, a tal fine di forme di contratto a progetto apparentemente derogatorie dei limiti alle facoltà assunzionali a tempo determinato previsti a legislazione vigente in capo alle amministrazioni pubbliche - compresi gli enti del sistema delle autonomie territoriali - possa essere compatibile con gli equilibri di finanza pubblica.

³⁰ Di cui all'art. 36 del D.lgs. n.118/2011.

Articolo 8, comma 11 – Riduzione dei programmi di spesa relativi agli investimenti per la difesa nazionale

Le norme stabiliscono che i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014 che concorrono alla determinazione della riduzione delle amministrazioni dello Stato per il medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per l'importo di 400 milioni. Nelle more dell'adozione di tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati pari a 400 milioni, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Si rammenta che la riduzione di spesa qui prevista concorre al conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati per le amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo 8, comma 4, lettera c).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese in conto capitale	400			400					
Minori spese correnti							400		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno che sia chiarito il pieno significato normativo della rideterminazione degli stanziamenti prevista dalle norme in esame. Queste testualmente prevedono che "i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014". Andrebbe acquisita una conferma che la rideterminazione, in quanto limitata al solo 2014, non determini uno slittamento delle relative spese.

Sarebbe, altresì, utile che fossero forniti chiarimenti sui criteri adottati per la quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 9 – Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

La norme dispongono che:

- nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sia istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita. Con DPR sono definiti i requisiti per l'iscrizione e l'istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative. Con DPR, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della L. 296/2006, all'articolo 2, comma 574, della L. 244/2007, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-*quater* e all'articolo 15, comma 13, lettera *d*) del DL 95/2012, sono altresì individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli enti regionali (inclusi i loro consorzi e associazioni) e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori. Da tale obbligo sono esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie. Con modifiche introdotte al Senato, si prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal DPR, l'Autorità non rilasci il "codice identificativo gara" alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con modifiche introdotte al Senato si dispone altresì che sia comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori (commi 1-3);
- sia integralmente sostituito l'articolo 33, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 267/2000, prevedendo che i piccoli comuni procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un accordo consortile tra i comuni medesimi, avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Con modifiche introdotte al Senato si dispone che

l'Autorità non rilasci il codice identificativo gara (CIO) ai comuni, non capoluogo di provincia, che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dalle norme in esame (comma 4);

- sia introdotta, con novella introdotta al Senato all'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione dell'origine produttiva (comma 4-*bis*);
- le regioni costituiscano o designino un soggetto aggregatore. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. In alternativa, le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attività di centrale di committenza (commi 5 e 6);
- l'Autorità fornisca alle amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° ottobre 2014 attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi e pubblici sul proprio sito i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione. I contratti stipulati in violazione del prezzo massimo sono nulli (commi 7 e 8);
- con modifica introdotta al Senato, il Ministero dell'economia si avvalga di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza sulla base di una convenzione che disciplini lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione - da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di *audit*, istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea - di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni (comma 8-*bis*);
- sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 9);
- sia previsto l'utilizzo di una quota, per l'anno 2014, di 5 milioni, delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e

2013 – da destinare al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria³¹ - per il finanziamento delle attività svolte da Consip. Le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto anche ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia (comma 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Fondo aggregazione beni e servizi (comma 9)		10	20		10	20		10	20

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni in esame sono volte all'obiettivo di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi delle stazioni appaltanti mediante l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza, quale strumento che, attraverso l'aggregazione della domanda, consenta un efficientamento delle procedure di acquisto creando un piano nazionale coordinato del *procurement* pubblico. Gli effetti di risparmio relativi alle misure di contenimento previste dall'articolo sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi prevista all'articolo 8 del provvedimento in esame.

Con riferimento ai singoli commi, la RT:

- afferma che l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di un elenco dei soggetti aggregatori può ampiamente essere fronteggiata nell'ambito delle esistenti risorse umane, strumentali e finanziarie della predetta Autorità. Parimenti, la costituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori riguarda una forma di coordinamento delle centrali di committenza, non suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto attiene all'individuazione delle gare che, in base alle categoria di beni e servizi, non possono essere svolte dalle singole amministrazioni ma devono, invece, essere gestite da una

³¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008). Tale disposizione dispone che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, siano utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria.

centrale di committenza, si afferma che la professionalizzazione della commessa pubblica e l'aggregazione della spesa consentono una maggiore economicità ed efficacia delle acquisizioni. A ciò si deve aggiungere anche il minor aggravio amministrativo ed economico per le amministrazioni che non dovranno gestire autonomamente le procedure di gara. (commi 1-3);

- relativamente alla modifica dell'articolo 33, comma 3-*bis* del codice dei Contratti pubblici, specifica che gli obblighi di centralizzazione degli acquisti a carico dei comuni, la cui domanda non sia sufficientemente ampia da creare massa critica, consentono di ottenere una maggiore economicità degli acquisti, oltre che un minor aggravio amministrativo e risparmi di spesa per i singoli enti in seguito al minor ricorso a procedure autonome di acquisto (comma 4);
- per quanto riguarda l'obbligo per le regioni di designare un soggetto aggregatore oppure la facoltà di ricorrere a Consip, nulla aggiunge alla descrizione delle norme (commi 5 e 6);
- con riferimento all'elaborazione dei prezzi di riferimento da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, afferma che tale attività, foriera di garantire maggiori livelli di economicità nelle acquisizioni di beni e servizi, può essere svolta dall'Autorità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (commi 7 e 8);
- con riferimento all'istituzione di un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, ricorda che detto Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ipotizzando che, per effetto delle misure previste dal presente articolo, le procedure di acquisto centralizzate si diffondano nel tempo (comma 9);
- per quanto riguarda la destinazione degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, nulla aggiunge al contenuto delle norme (comma 10).

Relativamente alle modifiche introdotte al Senato, la RT afferma che:

- relativamente all'ultimo periodo del comma 3, si rende meno rigido il sistema di acquisizione di beni e servizi consentendo alle amministrazioni di non ricorrere a Consip S.p.A. o al soggetto aggregatore di riferimento laddove le stesse siano in grado di stipulare contratti a prezzi inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. Quindi la norma, incentivando la concorrenza nei mercati di riferimento, è suscettibile di determinare

maggiori risparmi negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle amministrazioni, che prudenzialmente non vengono quantificati e saranno registrati a consuntivo;

- con riferimento all'avvalimento, da parte del Ministero dell'economia, di Consip, la norma intende semplificare e rendere più efficiente lo svolgimento delle funzioni connesse all'attuazione dei programmi di sviluppo, nell'ambito delle competenze e dell'attività di coordinamento nazionale delle autorità di *audit*, svolta dal Ministero dell'economia, nonché nell'ambito delle procedure di assistenza tecnica delle Autorità di gestione e certificazione dei programmi europei. Ciò attraverso lo svolgimento, da parte di Consip, di procedure di gara cui le autorità sopra menzionate possono ricorrere per l'acquisizione di beni e servizi specialistici di supporto all'esercizio delle proprie funzioni, strumentali all'attuazione di detti programmi. Con tale previsione si persegue l'obiettivo di una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto in termini di possibile riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, diminuzione del contenzioso, nonché conseguimento di economie di scala, venendo anche incontro alle richieste della Commissione europea in merito alla trasparenza e correttezza delle procedure di appalto pubblico attivate per l'attuazione dei programmi UE.

Per quanto attiene alle restanti modifiche apportate al Senato, la RT afferma che trattasi di norme a carattere ordinamentale, che non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, a carattere prevalentemente procedurale, sono volte a razionalizzare le modalità per l'acquisto di beni e servizi da parte degli enti territoriali e che i risparmi conseguenti sono definiti e contabilizzati agli articoli 8, 46 e 47 del provvedimento in esame.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento agli adempimenti in capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori, elaborazione e diffusione per gli acquisti di beni e servizi) e all'istituzione di un Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che a tali compiti le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente riportato nella relazione tecnica;

- per quanto attiene all'esclusione delle strutture scolastiche ed educative dagli obblighi di ricorrere alla Consip o ad altri soggetti aggregatori al fine di acquisire beni o servizi, appare opportuno acquisire chiarimenti circa la realizzazione degli obiettivi di risparmio già individuati, atteso che il comma 3 fa salvo quanto disposto dalle precedenti norme volte alla razionalizzazione delle spese dei soggetti pubblici e che le suddette strutture rientrano nel perimetro dei soggetti pubblici sottoposti a misure di razionalizzazione;
- relativamente all'istituzione di un Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le risorse all'uopo stanziare, pari a 10 milioni per l'esercizio 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015, si configurano come limite di spesa;
- con riferimento alla destinazione degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali al finanziamento delle attività svolte da Consip, si osserva che tale norma deroga a quanto precedentemente disposto dall'articolo 1, comma 358, della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) che prevedeva l'impiego di detti avanzi per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo, con particolare riferimento alla sostenibilità di programmi già predisposti e avviati a valere sulle risorse destinate dalle norme in esame alle attività della Consip.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la formulazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 non appare pienamente conforme alla prassi vigente dal momento che prevede che l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori per l'acquisizione di beni e servizi avvenga "senza maggiori oneri" anziché "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Articolo 10 – Attività di vigilanza³²

La norma prevede che i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui

³² Il testo e la rubrica dell'articolo in esame, nel testo originario del provvedimento fanno riferimento ad "Attività di controllo".

contratti pubblici di lavori servizi e forniture (AVCP), che li esercita ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture³³ (comma 1).

A tal fine viene disposto che l'Autorità:

- possa avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto [comma 2, lett. a)];
- riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4, lett. a) e b) [comma 2, lett. b)];
- trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni [comma 2, lett. c)].

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia³⁴ l'individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A³⁵, alle quali è stato possibile ricorrere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del decreto in esame. Viene, altresì, prevista la pubblicazione³⁶ sul sito internet del Ministero dell'economia dei prezzi relativi alle prestazioni individuate (comma 3).

Le amministrazioni aggiudicatrici³⁷ sono, inoltre, tenute a trasmettere, entro il 30 settembre 2014, all'Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità³⁸:

- i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3³⁹ [comma 4, lett. a)];
- i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre stipulati a seguito di procedura negoziata⁴⁰, ovvero a seguito

³³ Di cui al D.lgs. n. 163/2006.

³⁴ Da emanarsi entro il 30 giugno 2014.

³⁵ Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.

³⁶ Entro 10 giorni dall'emanazione del summenzionato decreto.

³⁷ Ai sensi dell'art. 3, comma 25 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture costituiscono amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

³⁸ Il testo originario della disposizione all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

³⁹ La norma fa riferimento ai contratti in essere alla data del 30 settembre 2014.

⁴⁰ Ai sensi degli art. 56 o 57 del D.lgs. n. 163/2006.

di procedura aperta o ristretta⁴¹ in cui sia stata presentata una sola offerta valida⁴² [comma 4, lett. b)].

Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che con l'articolo in esame si introduce una disciplina volta a rafforzare il controllo pubblico (*vigilanza*, nel testo adottato a seguito delle modifiche approvate Senato) sulle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle acquisizioni di beni e servizi. L'intensificazione dell'attività di controllo ivi prevista, infatti, risulta funzionale ad aumentare il grado di *compliance* dell'attività amministrativa in relazione alla normativa che disciplina i comportamenti di acquisto delle amministrazioni e, in particolar modo, ad evitare condotte non rispettose degli obblighi legislativamente previsti di ricorso alle convenzioni messe a disposizione da Consip e dell'obbligo di applicazione del *benchmark* delle predette convenzioni Consip, oltre a fattispecie di utilizzo improprie di procedure in cui non si realizzano confronti concorrenziali.

Pertanto, le disposizioni dell'articolo costituiscono una pre-condizione per assicurare un più ampio ricorso al sistema nazionale degli acquisti ed ottenere, per effetto di una più elevata aggregazione della domanda, maggiori risparmi di spesa.

In ordine alle singole disposizioni, la RT, con specifico riferimento ai commi 1 e 2, precisa che il dispositivo attribuisce all'AVCP i compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisto di beni e servizi, nell'ambito dei propri poteri disciplinati dal codice dei contratti pubblici. Detta Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi di copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto. Atteso il carattere facoltativo di tali convenzioni e la mera possibilità che in esse siano previsti meccanismi di copertura dei costi, si ritiene che l'AVCP possa fronteggiare eventuali oneri nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.

Con riguardo ai commi da 3 a 5 la RT afferma che viene prevista un'attività straordinaria di controllo (*vigilanza* nel testo dell'articolo) dei contratti autonomi sopra soglia comunitaria, aventi ad oggetto una o più prestazioni principali per le quali era possibile ricorrere alle convenzioni Consip tra il 1° gennaio 2013 e la

⁴¹ di cui all'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006.

⁴² Anche in tal caso la norma si riferisce ai contratti in essere alla data del 30 settembre 2014.

data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria stipulati a seguito di procedura negoziata ovvero di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta. Gli adempimenti previsti dai commi in esame possono essere fronteggiati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione in esame afferma che queste hanno portata di natura esclusivamente terminologica (sostituzione della nozione di "attività di controllo" con quella di "attività di vigilanza" e quella di "Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con quella di "Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorità"). La RT afferma che a tali modifiche non si ascrivono effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede, tra l'altro, che all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) possa avvalersi, nello svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività finalizzate all'acquisto di beni e servizi, del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria generale dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche convenzioni che potranno, altresì, prevedere dei meccanismi di copertura dei relativi costi [comma 2, lett. a)]. Sul punto, pur preso atto del carattere eventuale e facoltativo che la norma attribuisce al ricorso da parte dell'AVCP a forme di supporto esterne e alla stipula di convenzioni per la remunerazione di tale supporto, in assenza di un'espressa clausola di neutralità finanziaria, appare opportuno che il Governo confermi - fornendo dati ed elementi di valutazione - quanto affermato nella RT, circa il fatto che l'AVCP potrà fronteggiare, a tale riguardo, eventuali oneri nell'ambito delle risorse, comunque, disponibili nel proprio bilancio.

Con specifico riguardo, inoltre, al comma 4 che prevede un generale procedimento di controllo da parte dell'Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'AVCP sui dati relativi ai contratti sopra soglia comunitaria non conclusi attraverso centrali di committenza, o conclusi a seguito di procedura negoziata, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida [comma 4, lett. a) e b)], e che entro il 30 settembre c.a. tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'Osservatorio medesimo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si chiede conferma al Governo, che a tali adempimenti le amministrazioni coinvolte potranno far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare, infine, con riguardo alle modifiche approvate dal Senato in prima lettura, stante la loro natura ordinamentale.

Articolo 11 – Riduzione dei costi di riscossione fiscale

La norma, modificata dal Senato, dispone la revisione delle condizioni del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento (attività di riscossione), ivi inclusi i versamenti effettuati mediante modello F24, in modo da assicurare una riduzione di spesa, nel 2014, al 30% di quella sostenuta nel 2013 e, a decorrere dal 2015, al 40% di quella sostenuta nel 2013 (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che a decorrere dal 1° ottobre 2014 il modello F24 debba essere presentato esclusivamente in via telematica ed in particolare (comma 2):

- in caso di F24 a saldo zero, direttamente all’Agenzia delle entrate (lettera a));
- in caso di F24 con saldo finale positivo al netto delle compensazioni, mediante i mezzi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati (lettera b));
- in caso di F24 con saldo positivo superiore a 1.000 euro, mediante i mezzi telematici dell’Agenzia delle entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati (lettera c)).

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato soppresso il comma 3, che prevedeva la possibilità effettuare un versamento per conto di terzi, previo apposita autorizzazione e delega.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
minori spese correnti									
Riduzione costi riscossione fiscale	75	100	100	75	100	100	75	100	100

La relazione tecnica afferma che la spesa per commissioni F24 nell’anno 2013 è stata pari a 256 milioni di euro, cui corrispondono risparmi pari a 75 milioni nel 2014 (256 x 30%) e a 100 milioni dal 2015 (256 x 40%).

Al riguardo la RT evidenzia che, nonostante per effetto di alcune disposizioni in materia di tributi locali (IMU, TASI, TARI e saldo TARES) le commissioni per l’anno 2014 potrebbero risultare superiori a quelle indicate per il 2013, i compensi si riducono comunque di 75 milioni per il 2014.

In merito al comma 2, la RT ritiene che il minore utilizzo di materiale cartaceo comporta una riduzione dei compensi F24 di circa 14 milioni rispetto al 2013; tuttavia, si ritiene che tali risparmi possano essere riassorbiti dai maggiori oneri connessi al passaggio al F24 delle sopra indicate imposte locali, e pertanto non sono considerati utili ai fini della copertura finanziaria del provvedimento in esame.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che la soppressione dell'originario comma 3 non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che i risparmi previsti dal comma 1 sembrerebbero determinati da una minore corresponsione di compensi nei confronti degli intermediari della riscossione, si rileva che andrebbero valutati gli effetti di minor gettito tributario conseguenti alla minore redditività da parte delle banche e degli altri soggetti coinvolti nell'attività di riscossione stessa.

Per quanto concerne il comma 2, la RT afferma di non iscrivere i possibili effetti positivi in quanto presumibilmente assorbiti dai maggiori oneri di riscossione dei tributi locali. Sul punto, si rileva che le singole voci di bilancio – sia di entrata che di spesa – andrebbero comunque separatamente indicate e quantificate anche nell'ipotesi in cui le stesse abbiano natura compensativa.

Articolo 11-bis – Norme in materia di rateazione

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, consente ai soggetti decaduti dal beneficio della rateazione per la riscossione delle entrate da accertamento di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973 di accedere nuovamente a tale misura richiedendo un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 mesi. L'accesso è consentito a condizione che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e la richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2014 (comma 1).

Il nuovo piano di rateazione concordato non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive (comma 2).

Viene abrogato il comma 13-ter dell'art. 10 del DL n. 201/2011, ai sensi del quale i soggetti che avevano già beneficiato di dilazioni di pagamento e che non avevano pagato la prima rata o, successivamente, due rate, potevano chiedere un prolungamento delle dilazioni già concesse comprovando l'esistenza di un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base del riconoscimento della prima dilazione (comma 3).

Sul piano finanziario, si fa presente che al richiamato comma 13-ter non erano stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte al Senato non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che la disposizione consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973 di richiedere, a talune condizioni, la

concessione di un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili.

La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi utili per valutare l'effettiva portata della disposizione ed i conseguenti effetti finanziari.

Si ritiene opportuno che siano forniti elementi di valutazione con particolare riferimento al numero dei soggetti interessati dalla disposizione, alla entità dei debiti decaduti dalla precedente rateazione, nonché lo stato di attuazione delle procedure di riscossione coattiva attivate a seguito della predetta decadenza per inadempimento del versamento delle rate dovute.

Articolo 12 – Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli

Normativa vigente Il DM 5 dicembre 2003, di attuazione del DL n. 269/2003 recante, tra le altre, disposizioni per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, stabilisce le modalità di determinazione del tasso di interesse da applicare per il calcolo degli interessi maturati in favore della CDP sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato (articolo 6, comma 2). In particolare, gli interessi a carico del bilancio sono calcolati applicando un tasso pari alla media aritmetica semplice tra:

- a) Il tasso medio lordo di rendimento rilevato – nel precedente semestre - all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi;
- b) Il tasso medio dell'indice mensile Rendistato, pubblicato dalla Banca d'Italia nel semestre precedente, moltiplicato per il coefficiente 360/365.

Gli interessi sulle somme che affluiscono a detto conto corrente fruttifero intestato alla CDP SpA decorrono dal giorno dovuto per il versamento, cessano dal giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralità maturate.

La norma stabilisce che le modalità di determinazione dei tassi di interesse in favore della CDP sulle giacenze di tesoreria debbano essere modificate al fine di allineare il valore riconosciuto a quello rilevato al momento della loro effettiva maturazione (comma 1).

A tal fine è prevista l'emanazione di un apposito DM che dovrà intervenire sulle disposizioni contenute nell'art. 6 del DM 5 dicembre 2003, ai sensi del quale si fa riferimento in linea generale - come sopra detto - ai tassi rilevati nel semestre precedente.

Si autorizza, inoltre, il MEF a rimodulare le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Interessi in favore di CDP (comma 1)	250			250			250		
Remunerazioni di tesoreria, commissioni collocamento titoli (comma 2)	60	90		60	90		60	90	

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- **comma 1** (allineamento del periodo di rilevazione dei tassi in favore della CDP alla loro effettiva maturazione): per l'anno 2014, considerati gli andamenti del mercato dei titoli di Stato e la consistenza delle giacenze cui applicare la remunerazione, sulla base dei dati per il periodo già maturato e tenuto conto dei tassi *forward* per quello futuro prossimo, si stima un risparmio dell'ordine di 250 milioni sul relativo capitolo di bilancio. Per gli anni successivi non sono previsti effetti finanziari;
- **comma 2** (rimodulazione delle provvigioni di collocamento dei titoli di Stato): con una riduzione delle provvigioni dello 0,05%, tenuto conto dell'esigenza di mantenere una coerenza proporzionale tra il livello dei tassi e la misura delle provvigioni stesse per le scadenze a medio-lungo termine, è possibile prevedere risparmi di spesa per circa 60 milioni di euro nel 2014 e 90 milioni nel 2015. Prudenzialmente, tenuto conto delle incertezze sull'andamento dei tassi di interesse in un orizzonte più lungo, non possono ascrivere effetti finanziari della misura per gli anni successivi.

In merito ai profili di quantificazione si segnala, con riferimento al comma 1, che la relazione tecnica non fornisce i dati e i criteri utilizzati per la stima della minore spesa. Tali parametri andrebbero acquisiti, anche al fine di chiarire se la stima dei risparmi scontati per l'anno in corso sia riferita agli interessi calcolati a decorrere dal 1° gennaio (quindi con effetto retroattivo).

Sotto il profilo applicativo, tenuto conto della natura non comprimibile della spesa per interessi in presenza di fattori che ne determinino un aumento, andrebbe precisato se il nuovo sistema di rilevazione previsto dalla norma – e avente carattere permanente - possa determinare una più elevata sensibilità della relativa spesa rispetto alle oscillazioni dei tassi.

In merito al comma 2, la RT si limita a indicare che la previsione di risparmio tiene conto di una riduzione della provvigione nella misura dello 0,05%. Si segnala l'opportunità di acquisire gli altri elementi posti alla base della quantificazione, anche per precisare se siano stati considerati gli effetti di minor

gettito tributario connessi alla riduzione del reddito dei soggetti che percepiscono le provvigioni.

Articolo 12-bis – Canoni delle concessioni demaniali marittime

La norma, introdotta dal Senato, dispone che i canoni delle concessioni demaniali marittime dovuti a partire dall'anno 2014 siano versati entro il 15 settembre di ciascun anno. Prevede inoltre che gli enti gestori intensifichino i controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di versamento (comma 1).

Il testo fa riferimento ai canoni demaniali marittimi di cui all'articolo 03 del decreto-legge 400/1993, con il quale sono state ridefinite le modalità di determinazione dei canoni, con una classificazione delle aree sottoposte al pagamento delle concessioni.

Viene infine differito dal 15 maggio al 15 ottobre dell'anno in corso il termine previsto dalla legge di stabilità 2014 per il riordino della materia dei canoni delle concessioni demaniali marittime⁴³ (comma 2).

La norma non è considerata nel **prospetto riepilogativo** e non risulta corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esclusi eventuali effetti di cassa in relazione al nuovo termine di versamento previsto dalla norma.

Articolo 13 – Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

Le norme stabiliscono che a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione⁴⁴ è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori a quello fissato dal presente articolo (comma 1).

Le regioni sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo (comma 3).

Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano

⁴³ Il testo fa riferimento all'articolo 1, comma 732, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

⁴⁴ Previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014 (comma 4).

La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, deve adeguare il proprio ordinamento ai principi sopra descritti (comma 5).

Un'integrazione al testo approvata nel corso dell'esame presso il Senato⁴⁵ stabilisce che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato⁴⁶ pubblicano sul proprio sito *internet* i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse (comma 5-bis).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadito il contenuto delle norme, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4, la relazione tecnica chiarisce che le stesse sono dirette a confermare, ai fini dei trattamenti previdenziali, il principio del cosiddetto pro-rata. Le riduzioni operano, dunque, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

La relazione tecnica afferma, altresì, che l'articolo in esame lascia immutato il quadro di riferimento a normativa vigente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, commi 474 e 475 della legge di stabilità 2014, le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure contenute nel presente articolo, per le amministrazioni statali, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, del decreto legge 201/2011 e, per le restanti amministrazioni e organismi, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare considerato che alla norma non sono associati effetti finanziari da scontare nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 14 commi da 1 a 4 e 4-ter – Controllo delle spese per consulenze e per i contratti di collaborazione

Le norme stabiliscono le amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale sostenuta

⁴⁵ Emendamento 13.14 Bertorotta poi confluito nel testo del maxiemendamento.

⁴⁶ Individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

dell'amministrazione stessa come rilevata nel dal Conto annuale⁴⁷ del 2012. Tale percentuale è fissata pari al 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. La disposizione non trova applicazione per le università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale (comma 1).

E' stabilito, altresì, che le amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore ad una determinata percentuale della spesa per il personale sostenuta dell'amministrazione stessa come rilevata nel dal Conto annuale del 2012. Tale percentuale è fissata pari al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 per cento per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Anche questa norma non trova applicazione nei confronti delle università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale (comma 2).

Per le amministrazioni non tenute alla redazione del Conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012 (comma 3).

Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 (comma 4). Il testo originario della disposizione stabiliva l'obbligo di rinegoziazione⁴⁸; la mera facoltà di rinegoziazione è stata prevista con una modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato⁴⁹.

Un'ulteriore modifica approvata nel corso dell'esame al Senato⁵⁰ ha stabilito che alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle norme in esame (comma 4-bis).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, riferibili, anche alle norme recate dall'articolo 47, ma non anche dall'articolo 8, richiamato invece dalla relazione tecnica.

⁴⁷ Il Conto annuale è una rilevazione statistica sulla spesa di personale sostenuta dalle pubbliche amministrazioni effettuata a cura della ragioneria generale dello Stato.

⁴⁸ Si utilizzava la disposizione "sono rinegoziati" in luogo di "possono essere rinegoziati"

⁴⁹ Emendamento 14.2000 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.

⁵⁰ Emendamento 14.3000 dei relatori poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Entrate extratributarie – Riduzione consulenze province	3,8	5,7	5,7						
Minori spese correnti – Riduzione consulenze province				3,8	5,7	5,7	3,8	5,7	5,7
Minori spese correnti – Comuni	14	21	21	14	21	21	14	21	21

La relazione tecnica, come integrata in relazione alle modifiche introdotte con il maxi emendamento, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che i risparmi complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 concorrono alla riduzione delle spese di cui agli articoli 8 e 47, cui si rinvia.

Il calcolo dei risparmi è stato effettuato in base a un meccanismo differenziale fra la spesa effettivamente sostenuta nel 2012 per incarichi e co.co.co. e il valore soglia individuato in corrispondenza del terzo quartile delle distribuzioni sopra e sotto la soglia dei 5.000.000 di euro per il totale della spesa di personale. I risparmi sono stimati prudenzialmente, considerato per altro che l'anno di riferimento dei dati utilizzati per la loro quantificazione (2012) non sconta ancora l'effetto pieno delle norme vigenti che hanno ulteriormente limitato il ricorso a tali fattispecie lavorative.

Alla relazione tecnica sono allegati delle tabelle riepilogative dei risparmi attesi che stimano una minore spesa riferita a tutte le P.A. di 31.500.000 euro per il 2014 e di 47.250.000 euro a decorrere dal 2015.

La tabella evidenzia la quota di risparmi riferibili alle amministrazioni territoriali.

	2014	Dal 2015
Comuni	14.000.000	21.000.000
Province	3.776.909	5.665.363
Regioni a statuto ordinario	3.123.478	4.685.217
Regioni a statuto speciale e province autonome	1.868.270	2.802.405
Totale	22.768.657	34.152.985

Se ne deduce che gli obiettivi di risparmio assegnati alle amministrazioni non territoriali sono pari a 8.731.343 euro per il 2014 e a 13.097.015 euro a decorrere dal 2015.

In merito ai profili di quantificazione si ricordano preliminarmente i dati relativi alle spese in oggetto come rilevate nel conto annuale 2012⁵¹. La tabella che segue riporta i dati del 2007 e i dati del 2012 limitatamente ai settori interessati dalle riduzioni di spesa previsti dalle norme in esame⁵² ed alla spesa non effettuata in forza di disposizioni di legge come risultante da un documento pubblicato nel sito del Conto annuale⁵³.

(milioni di euro)

	Spese rilevate		Risparmi
	2007	2012	2014
Collaborazioni coordinate e continuative			
<i>Regioni a statuto ordinario ed autonomie locali</i>	408,46	115,05	16,99
<i>Regioni a statuto speciale ed autonomie locali</i>	32,03	18,85	
Incarichi e consulenze			
<i>Regioni a statuto ordinario ed autonomie locali</i>	203,28	160,83	30,26
<i>Regioni a statuto speciale ed autonomie locali</i>	67,00	49,73	
Totali	710,77	344,66	47,25

La spesa complessiva è stata, nel corso del quinquennio 2007-2012, ridotta circa del 51,5 per cento. Le norme dispongono un'ulteriore riduzione portando la riduzione complessiva, rispetto al dato 2007, ad oltre il 58 per cento. A tal proposito si rammenta, inoltre, che nelle piccole amministrazioni le spese per consulenze appaiono più difficilmente eliminabili dal momento che l'esiguo numero di dipendenti rende probabile che all'interno dell'ente non esistano competenze tali da coprire tutte le possibili richieste di prestazioni professionali avanzate dall'amministrazione stessa nel corso di un certo arco temporale. Tanto premesso si osserva che dovrebbe essere chiarito se la spesa residua autorizzata per le prestazioni in oggetto sia sufficiente a garantire la piena funzionalità delle amministrazioni interessate o se gli ulteriori limiti fissati che, si ribadisce, hanno comportato una riduzione della spesa complessiva di oltre il 58 per cento in un arco temporale di otto anni (2007-2015), non siano suscettibili di incidere sulla efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la piena conseguibilità dei risparmi deve rilevarsi, preliminarmente, che i commi 1 e 8 dell'articolo 47 prevedono un obiettivo finanziario definito in termini numerici assoluti per quanto concerne il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica in forza delle norme recate dagli articoli 8, 14 e 15 del decreto. Il conseguimento dei risparmi sembrerebbe dunque positivamente assicurato dalla definizione numerica della misura del contributo atteso. Si rileva, tuttavia, che i commi 2 e 9 del medesimo articolo 47

⁵¹ Richiamato dalla norma al fine di determinare la misura della riduzione della spesa.

⁵² Non sono considerate, pertanto le spese degli enti di ricerca

⁵³

All'indirizzo

<http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/samples/images/ANALISI%20DATI%202007-2012.pdf>

connettono il risultato da conseguire da parte di ciascun ente territoriale ad uno specifico obiettivo definito in capo a ciascuno e determinato sulla base di criteri che richiamano esplicitamente l'applicazione delle norme di cui ai citati articoli 8, 14 e 15. Dal momento che la quantificazione dell'articolo 14 è effettuata sulla base di precisi parametri numerici, nella misura in cui questi, per gli anni 2014 e seguenti, non risultassero in linea con le previsioni della relazione tecnica, eventuali errori di quantificazione renderebbero problematico il conseguimento di risparmi nella misura prevista. In tale ottica non appare prudentiale la quantificazione preventiva di risparmi che, stanti i meccanismi fissati, sarebbe più opportuno quantificare solo a consuntivo. A tal proposito si rammenta che le precedenti misure di riduzione della spesa per incarichi o consulenze rilevavano, per lo più, i risultati di risparmio, solo a consuntivo⁵⁴.

Si osserva, ancora in via preliminare, che le norme definiscono anche nei confronti delle regioni un obiettivo di risparmio, le specifiche voci di spesa da aggredire (ossia la spesa per consulenze e per le collaborazioni) ed un meccanismo per la determinazione del contributo posto a carico di ciascuna delle due voci. A tal proposito si rammenta che la Corte costituzionale ha affermato che qualora la legge statale vincolasse Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio (in una determinata materia), essa verrebbe a comprimere illegittimamente la loro autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia⁵⁵.

Dal punto di vista della quantificazione dei risparmi si rileva che gli effetti scontati sui tre saldi di finanza pubblica coincidono. Non sono state, pertanto, scontate le minori entrate fiscali e contributive conseguenti alla minor spesa di personale derivante dalle disposizioni in esame. A tal proposito si evidenzia che la relazione tecnica allegata all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, espressamente richiamato nel testo delle norme, in relazione alla riduzione della spesa per collaborazioni scontava, in termini di indebitamento netto, un effetto ridotto di quasi il 50 per cento rispetto al valore dei risparmi espressi in termini di saldo netto da finanziare. Ne consegue che i risparmi, alla luce dei precedenti in materia, appaiono sovrastimati. Dovrebbero, pertanto, essere chiariti i motivi per i quali la quantificazione si scosti dalla prassi adottata nel passato.

⁵⁴ Si vedano le relazioni tecniche riferite all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 101/2013 e all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010.

⁵⁵ Cfr. sentenza n. 159 del 2008. In essa si afferma testualmente che "Tutto ciò porta a concludere che il comma 730 (della legge n. 296/2006) è costituzionalmente illegittimo perché irriducibile a quanto prescritto nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione: quand'anche la norma impugnata venga collocata nell'area del coordinamento della finanza pubblica, è palese che il legislatore statale, vincolando Regioni e Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia".

Sempre con riguardo ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica testualmente afferma che “I risparmi sono stimati prudenzialmente, considerato peraltro che l’anno di riferimento dei dati utilizzati per la loro quantificazione non sconta ancora l’effetto pieno delle norme vigenti che hanno ulteriormente ridotto il ricorso a tali fattispecie lavorative”. In realtà, qualora il trend delle spese per collaborazioni e consulenza si fosse ridotto già nel corso del 2013 in applicazione di norme di recente introduzione⁵⁶, ne risulterebbe che un numero maggiore di enti territoriali già applicano gli ulteriori limiti fissati dal testo in esame e che in capo a tali enti non potrebbero più essere scontati ulteriori risparmi, con conseguente sovrastima dei medesimi. A tal fine dovrebbe essere chiarito in quale modo i risparmi determinati in forza del citato l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, non si sovrappongono, anche solo parzialmente, a quelli determinati in applicazione delle norme in esame.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 101/2013 prevede che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014 così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Questo a sua volta stabiliva che la medesima spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.

Articolo 14 comma 4-bis – Deroga ai limiti sul numero dei contratti a tempo determinato stipulabili

Le norme, inserite nel corso dell’esame al Senato⁵⁷, modificano l’articolo 118, comma 14, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’attuale formulazione prevede che nell’esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. Il testo è integrato prevedendo che si possano, parimenti, prorogare i contratti di lavoro in essere, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 il quale, fra l’altro, stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

⁵⁶ In applicazione, tra l’altro, dell’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 101/2013 richiamato dal testo in esame.

⁵⁷ Con l’emendamento 14.1000 dei relatori.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è intesa a chiarire che la deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001, riguarda anche la proroga dei contratti a tempo determinato in essere.

Si tratta di contratti su progetti di ricerca che, gravando su fondi comunitari di cui all'art. 118, comma 14, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che la disposizione si limita a derogare i limiti al numero di contratti a tempo determinato che possono essere sottoscritti solo nel caso in cui gli oneri derivanti dagli stessi ricadano su fondi comunitari. Si rileva, peraltro, che non si dichiarano derogate le norme limitative della spesa per il personale utilizzato con forme contrattuali flessibili.

Articolo 15 – Spesa per autovetture

Normativa previgente: l'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, nel testo previgente, stabilisce che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche, rilevanti ai fini della conto economico consolidato ISTAT, le autorità indipendenti - inclusa la Consob - e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possano effettuare spese superiori al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi. Questo limite può essere derogato, per il solo 2013, per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso possono essere, anche senza l'assenso del contraente privato essere ceduti alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Alla norma in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica,. Sul punto la RT allegata al decreto in riferimento evidenziava che i risparmi attesi dalla disposizione andavano considerati inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi disciplinati da altre disposizioni del decreto con riguardo alle Amministrazioni centrali dello Stato (art. 1, commi 21 e 22) ad enti ed organismi pubblici (art. 8, comma 3) ed enti territoriali (art. 16).

La norma, modificata al Senato, sostituisce l'articolo 5, comma 2, del DL n. 95/2012. Rispetto al testo previgente, la nuova norma rende più restrittivo (portandolo dal 50% al 30 % della spesa sostenuta nel 2011) il limite massimo di spesa effettuabile a decorrere dal 1° maggio 2014 dalle pubbliche

amministrazioni⁵⁸ per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi⁵⁹. La predetta disposizione non si applica, oltre che per le finalità già previste dalla pre-vigente normativa, anche per gli interventi sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e⁶⁰ sulla rete delle strade provinciali e comunali (comma 1)

Fermo restando quanto previsto in tema di contenimento della spesa per autovetture dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, come sostituito dal comma 1 della norma in esame, e dall'art. 1, commi da 1 a 4-*bis*, del DL n. 101/2013⁶¹, viene demandato ad un DPCM di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi 30 giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato⁶² (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che il prospetto riepilogativo evidenzia degli effetti in conto minori spese correnti/maggiori entrate extratributarie, con riguardo ai risparmi previsti per le spese per autovetture di province e comuni in connessione all'attuazione – anche - dell'art. 47, comma 2, lett. c) e comma 9,

⁵⁸ La norma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

⁵⁹ Questo limite può essere derogato, per il solo 2014, per effetto di contratti pluriennali già in essere.

⁶⁰ In virtù della modifica approvata al Senato Em. 15.6.

⁶¹ L'art. 1, commi da 1 a 4-*bis* del DL n. 101/2013, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012 che vieta alle amministrazioni pubbliche di acquistare autovetture o di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 1). Viene, inoltre disposto che il limite del 50% previsto dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, (portato al 30 % dalla norma in esame) venga calcolato considerando la spesa sostenuta nel 2011 al netto degli esborsi effettuati per l'acquisto di autovetture (comma 1). Si prevede, altresì, che le amministrazioni che non adempiano agli obblighi già vigenti di comunicazione in materia di autovetture di servizio, sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa. Per tali amministrazioni il limite è pari al 50 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi (comma 2). Gli atti ed i contratti adottati in violazione del divieto e dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro a carico del responsabile della violazione (comma 3). Viene demandato ad un DPCM la definizione di modalità e limiti ulteriori di impiego delle autovetture di servizio in attuazione delle norme di cui ai precedenti commi da 1 a 3 (comma 4). Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni (comma 4-*bis*).

⁶² La clausola di salvaguardia individuata dalla disposizione in riferimento è stata introdotta dall'Em. 15.11 approvato in prima lettura al Senato.

lett. b) del provvedimento in esame. Per i maggiori dettagli si rinvia alla relativa scheda.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della disposizione e, con specifico riguardo al comma 2, precisa che la misura dallo stesso prevista determinerà una effettiva riduzione del numero di autovetture di servizio in uso alle amministrazioni statali, con conseguenti effetti di razionalizzazione e risparmio nell'utilizzo del parco auto.

La RT evidenzia, inoltre, che all'articolo in esame non sono ascritti specifici risparmi in quanto gli stessi sono inclusi nella riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi prevista dall'art. 8 del provvedimento in esame.

La relazione tecnica relativa alle modifiche approvate con maxiemendamento dal Senato, evidenzia che:

- l'integrazione del secondo capoverso del comma 1 che esclude dai limiti per l'utilizzo delle autovetture per i servizi di vigilanza sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A., anche quelli effettuati sulla rete delle strade provinciali e comunali, non determina significativi effetti per la finanza pubblica;
- l'introdotta automatismo nell'applicazione del limite all'utilizzo delle autovetture, nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla conversione del decreto in esame non risulti adottato il DPCM con il quale deve essere indicato il numero massimo per le auto di servizio di cui può disporre ciascuna amministrazione dello Stato, è posto a salvaguardia del conseguimento dei risparmi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione dell'articolo 15.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma prevede misure che sono finalizzate alla realizzazione di risparmi di spesa e che i relativi importi sono da considerare già contemplati in quelli stimati in relazione ad un'altra norma (articolo 8) del provvedimento in esame.

Articolo 15, comma 2-bis – Disposizioni in materia di spese della regione Lombardia per Expo 2015

La norma dispone che la Regione Lombardia⁶³ possa derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015 .

⁶³ Analoga disposizione è prevista per gli enti locali dall'articolo 46, comma 1, del DL. N. 69/2013.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è previsto che la Regione adotti misure di contenimento alternative della spesa corrente in modo da poter garantire ugualmente i complessivi obiettivi di riduzione dei costi.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 16 commi da 1 a 4 – Riduzione spese Amministrazioni centrali

La norma dispone che i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri assicurino un obiettivo di risparmio di spesa complessivo pari a 240 milioni di euro per il 2014. Gli importi sono determinati secondo le modalità previste dalla legge di stabilità 2014^[64] (comma 1). Viene demandata ad apposito DPCM l'individuazione delle voci di spesa da ridurre per la realizzazione del summenzionato obiettivo di risparmio di spesa (comma 2). Nelle more dell'adozione del DPCM, il Ministro dell'economia è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi di cui al comma 1 (comma 3).

Il **comma 4** introduce una procedura innovativa per realizzare interventi di riordino organizzativo diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa.

Si ricorda che l'articolo 1, commi 427 e 428, della **legge n. 143/2013** prevede l'adozione, entro il 31 luglio 2014, sulla base dell'attività del Commissario straordinario per la *spending review*, di misure di revisione e razionalizzazione della spesa nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per il 2014, a 1.372,8 milioni di euro per il 2015, a 1.874,7 milioni di euro per il 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2018 (**comma 427**). Per quanto riguarda la quota statale (**comma 428**), nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le **spese rimodulabili** del bilancio dello Stato siano **accantonate e rese indisponibili**, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla medesima legge di stabilità, per gli importi di 710 milioni di euro per il 2014, di 1.028,8 milioni di euro per il 2015, e di 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016. La norma indica alcune voci di spesa escluse dagli interventi correttivi sopra richiamati (beni e attività culturali, istruzione, ricerca, Fondo per lo sviluppo e la coesione, Expo Milano e altre voci sulle quali sono state operate riduzioni di spesa).

⁶⁴ Articolo 1, comma 428, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del DL 4/2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Miniori spese correnti e in conto capitale (art. 16 comma 1)	240,0	0,0	0,0	210,0	30,0	0,0	210,	30,0	0,0

La relazione tecnica, con riguardo ai commi da 1 a 3, riferisce che le norme stabiliscono un obiettivo di risparmio di spesa per i Ministeri e la Presidenza di Consiglio dei Ministri pari a 240 milioni in termini di saldo netto da finanziare. La ripartizione dei risparmi tra i Ministeri viene temporaneamente individuata ai sensi della legge di stabilità 2014, come modificata dal DL n. 4/2014. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con DPCM verranno effettivamente individuate, su proposta dei Ministri interessati, le voci di spesa da ridurre per conseguire il predetto obiettivo di risparmio. Nelle more dell'adozione del D.P.C.M. le corrispondenti somme sono rese indisponibili.

In merito al comma 4, la RT afferma che questa detta disposizioni in materia di regolamenti di organizzazione dei Ministeri e dei relativi uffici di diretta collaborazione. Trattasi pertanto di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma impone un generale obiettivo di risparmio ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio con riguardo all'esercizio in corso, demandando ad un successivo DPCM la individuazione dei profili attuativi (per gli aspetti qualitativi della spesa da tagliare e per la tipologia di misure da attuare). Sul punto, andrebbe preliminarmente fornito un chiarimento circa la conseguibilità di tale obiettivo con riferimento alla effettiva comprimibilità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente ed iscritti in bilancio per il 2014. Ciò con particolare riguardo alle risorse finanziarie disponibili, alla data attuale, al netto degli impegni già assunti per l'anno in corso.

Si rileva, altresì, che la RT non fornisce elementi di valutazione che consentano di distinguere in modo univoco - all'interno del generale obiettivo di risparmio di 240 milioni di euro per il 2014 - la quota di parte corrente da quella di parte capitale, laddove tale distinzione è marginalmente ricavabile solo dalla illustrazione nel prospetto riepilogativo degli effetti di risparmio su fabbisogno e indebitamento netto per il 2015.

Nulla da osservare con riferimento al comma 4, stante il suo contenuto ordinamentale.

Articolo 16, comma 5 – Definanziamento fondo per la tutela ambientale e la promozione dello sviluppo del territorio

La norma riduce di euro 28.354.930 per il 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del DL n. 112/2008, concernente il fondo per la tutela ambientale e la promozione dello sviluppo del territorio. Le somme iscritte nel conto dei residui per il 2014 sul fondo per gli interventi di cui alla medesima autorizzazione di spesa, sono versate per l'importo di 29.126.428 euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extra-tributarie	29,1								
Minori spese in conto capitale	28,4			15,0	13,4		15,0	13,4	
Maggiori spese in conto capitale				24,0	5,1		24,0	5,1	

La relazione tecnica, evidenzia che la disposizione stabilisce il definanziamento totale dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 3-*quater*, del DL n. 112/2008. Il de-finanziamento riguarda sia le somme disponibili in conto competenza (28,3 milioni di euro) che le somme iscritte in conto residui di stanziamento (29,1 milioni di euro) nel 2014. Queste ultime vengono conseguentemente versate all'entrata del bilancio statale.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo confermi che gli importi risultanti al netto del disposto de-finanziamento del fondo per la tutela ambientale risultino sufficienti ad onorare gli impegni di spesa già perfezionati. La richiesta appare opportuna, considerato che la disposizione in riferimento provvede a ridurre le dotazioni del fondo non solo con riguardo alle somme disponibili in conto competenza (28,3 milioni di euro) ma anche in relazione a quelle iscritte in conto residui (29,1 milioni di euro), laddove questa ultima voce potrebbe essere ridotta nel solo caso in cui non fosse collegata ad obbligazioni giuridicamente già perfezionate. Si rileva, inoltre, che dal tenore della norma non appare chiaro se le risorse affluite all'entrata del bilancio vadano in economia o, come sembra invece evincersi dal prospetto riepilogativo

debbano intendersi destinate a maggiori spese in conto capitale. Sul punto si ravvisa l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 16, comma 6 – Riduzioni indennità responsabili di uffici di diretta collaborazione

La norma riduce del 20 per cento per il 2014 (con riguardo alla quota corrispondente al periodo maggio/dicembre) gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio della Presidenza del Consiglio concernenti le spese⁶⁵ per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Viene esclusa dalla riduzione in esame la spesa riferita ai destinatari della riduzione del 10 per cento dell'indennità prevista per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri dall'art. 9, comma 2, del DL n. 789/2010.

Si rammenta che l'art. 9, comma 2, del DL n. 78/2010, ha previsto, tra l'altro, una riduzione del 10 per cento, calcolato sull'intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti	4,4			4,4			4,4		
Minori entrate tributarie (effetti riflessi)				2,1			2,1		

La relazione tecnica, riferisce che in relazione alla somma assegnata sui pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi alle spese per gli uffici di diretta collaborazione lo stanziamento è ridotto per il periodo maggio-dicembre 2014 di 4,4 milioni al lordo degli oneri sociali a carico dello Stato. La quantificazione dei risparmi è stata stimata sulla base di provvedimenti già definiti, predisposti dalle varie amministrazioni, relativi alla determinazione delle misure dell'indennità di diretta collaborazione.

⁶⁵ Previste ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego)

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma dispone per il 2014 una riduzione del 20 per cento della dotazione dei capitoli destinati al pagamento delle indennità degli addetti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei ministri - escludendo dalla riduzione la componente già interessata dalla riduzione del 10 per cento prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 78/2010 – con un effetto di risparmio, al netto degli effetti indotti, in termini di fabbisogno ed indebitamento di circa 2,3 milioni di euro, si rileva l'opportunità di acquisire un quadro di dettaglio, relativo alle dotazioni di ciascuna amministrazione coinvolta dalla misura in esame che evidenzia, altresì, le attuali disponibilità destinate al pagamento di tali indennità.

Articolo 16, comma 6-bis – Servizi stipendiali del sistema “NoiPA”.

Normativa vigente: l'art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997, consente alle pubbliche amministrazioni di individuare⁶⁶ le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

La norma prevede che le prestazioni - comprese le eventuali ritenute, di cui all'art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997 - erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia, sono fornite esclusivamente in modalità centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA". Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia 30 luglio 2013, n. 12367, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero.

Si evidenzia che “NoiPA” è il servizio che il Ministero dell'Economia ha realizzato per gestire i processi facenti capo ad elaborazione, stampa, liquidazione, distribuzione degli stipendi per il personale centrale e periferico della PA.

⁶⁶ Con uno o più regolamenti.

⁶⁷ Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge n. 449/1997, in materia di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, relativa al maxiemendamento, afferma che la norma, riassegnando esclusivamente il 70% dei contributi aggiuntivi derivanti dalla centralizzazione dei servizi al personale della PA forniti tramite “NoiPA”, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente (3 milioni di euro per gli anni 2014-2016), non comporta allo Stato oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma, al contrario, grazie al meccanismo di autofinanziamento previsto, ne prefigura un potenziale beneficio. La centralizzazione di tutte le tipologie di prestazioni di cui al comma 4, dell’articolo 43 della Legge n. 449/1997 erogabili attraverso i servizi stipendiali del Ministero dell’Economia determinerebbe un notevole allargamento della “base” potenzialmente aggredibile dei servizi su cui riconoscere oneri a rimborso. In tal senso sarebbe possibile prevedere la richiesta del versamento di un contributo:

- per ritenute sullo stipendio, già oggi effettuate e rientranti nella disciplina di cui al comma 4, dell’art. 43 della legge n. 449/1997, ma per le quali non si richiede un rimborso;
- altre tipologie di ritenute oggi non effettuate;
- per tipologie di prestazioni ulteriori rispetto alle ritenute.

Per la quantificazione effettiva dei contributi da applicare ai servizi così come definiti resta fermo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 123 del 30 luglio 2013 che, all’art. 1 comma 2, prevede che l’ammontare del contributo è stabilito da convenzioni ovvero da apposite determinazioni e deve tener conto dei costi sostenuti in riferimento ad ogni tipo di prestazione effettuata.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare preso atto di quanto affermato nella RT circa il fatto che la disposta centralizzazione dei servizi erogabili tramite “NoiPA” al personale delle pubbliche amministrazioni ed il previsto versamento all’entrata della restante quota del 70 % dei contributi derivanti da detti servizi ai fini della loro riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ma, al contrario, appare suscettibile di determinare effetti finanziari virtuosi.*

Articolo 16, comma 7 – Rifinanziamento fondo interventi in agricoltura-Expo 2015

La norma incrementa di 4,8 milioni di euro per il 2014 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 46-bis del DL n. 69/2013, finalizzata al rilancio del settore agricolo e alla realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all’evento Expo Milano 2015.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale	4,8			4,8			4,8		

La relazione tecnica afferma che l'integrazione di 4,8 milioni di euro per il 2014 riguarda lo stanziamento iscritto sul capitolo n. 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che il disposto rifinanziamento del Fondo interventi in agricoltura, con le specifiche finalizzazioni riferite all'evento di Expo Milano 2015, è configurato come limite massimo di spesa, andrebbe confermata l'effettiva spendibilità di tale importo nell'esercizio 2014, tenuto conto che la maggiore spesa è qualificata come in conto capitale ed il prospetto riepilogativo evidenzia un effetto identico sui tre saldi di finanza pubblica.

Si rammenta che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti⁶⁸, con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate⁶⁹ dallo Stato, nel caso di investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto stimato sulla base del grado di spendibilità delle somme (la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti), con un incidenza di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio⁷⁰.

Articolo 16, comma 8 – Versamento al bilancio dello Stato da parte di ISA S.p.A.

La norma, come modificata dal Senato, prevede che, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 53, della legge n. 183/2011, e dall'art 1, comma 71, della legge n. 228/2012, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA S.p.A.), interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 21,2⁷¹ milioni di euro entro il 31 luglio 2014.

⁶⁸ In linea con i criteri del Sec95.

⁶⁹ Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

⁷⁰ Sull'indebitamento netto viene inoltre registrato il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

⁷¹ Il testo iniziale del provvedimento reca l'importo di 10,7 milioni di euro.

L'art. 4, comma 53, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha previsto che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare sia tenuto a versare la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. Ad integrazione di tale disposizione si evidenzia che l'art. 1, comma 71, della legge n. 228/2012, ha inoltre disposto un versamento di euro 8,9 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7, 8 entro il 31 gennaio 2015. La Società ISA sulla base delle richiamate disposizioni, pertanto, è già tenuta a legislazione vigente a riversare nel bilancio statale complessivamente 18,1 milioni di euro per il 2014, e 7,8 milioni di euro per il 2015.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extra-tributarie	10,7			10,7			10,7		

Il testo originario della disposizione reca un importo di 10,7 milioni euro, conformemente a quanto riportato nel prospetto riepilogativo.

Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma, come modificata nel corso dell'esame in prima lettura i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extra-tributarie	8,5			8,5			8,5		

Si evidenzia che l'importo complessivo delle maggiori entrate extra tributarie ascritte alla norma, come risultante dai due prospetti riepilogativi, è pari - con uguali effetti sui tre saldi- a 19,2 milioni di euro per il 2014, diversamente da quanto previsto nel testo trasmesso dal Senato che reca, altresì, la cifra di 21,2 milioni di euro.

La relazione tecnica, relativa al testo originario della disposizione in esame, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che i versamenti previsti dalla stessa sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall'art. 4, comma 53, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) e dall'art.1, comma 71, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).

Sotto il profilo operativo, i versamenti in esame appaiono compatibili con l'assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare

La relazione tecnica, allegata al maxiemendamento approvato al Senato, evidenzia, ai fini della positiva verifica della disposizione, l'opportunità di

sostituire l'importo di 10,7 milioni di euro, previsto nel testo originario del provvedimento, con quello di 21,2 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato nella relazione tecnica, l'ulteriore obbligo di versamento all'entrata del bilancio dello Stato imposto per il 2014 dalla norma in esame alla società ISA, a fronte di quelli già previsti per il medesimo esercizio a legislazione vigente (18,1 milioni di euro) sia compatibile con l'assetto di bilancio della stessa società e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare.

Si evidenzia, peraltro, che le modifiche approvate al Senato hanno elevato da 10,7 a 21,2 milioni di euro - con un incremento pari a 10,5 milioni di euro - l'importo del disposto versamento all'entrata da parte della società ISA, laddove il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alla norma in esame registra un incremento di tale importo per soli 8,5 milioni di euro, con una differenza, pertanto rispetto al testo della norma di 2 milioni di euro.

Articolo 16, comma 9 – Acquisizioni al bilancio dello Stato di economie per interventi ex-Agensud

La norma autorizza il Commissario *ad acta* di cui all'art. 19, comma 5, del DL n. n. 32/1995, a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nell'ambito delle economie utilizzabili ai sensi dell'art. 16-bis del DL n. 78/2009, la somma di 5,5 milioni entro il 31 luglio 2014.

L'art. 19, comma 5, del DL n. 32/1995, prevede che alla gestione delle attività - già di competenza dell'ex Agensud - rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, il Ministro dell'agricoltura provveda mediante un Commissario *ad acta*. L'art. 16-bis del DL n. 78/2009, prevede, altresì, che a valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al Commissario *ad acta* gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza della gestione commissariale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extra-tributarie	5,5								
Minori spese in conto capitale				5,5			5,5		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la disposizione dispone il versamento all'entrata del bilancio di risorse attualmente rivenienti nella contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario ad acta per le materie dell'irrigazione e delle bonifiche in agricoltura, già di competenza dell'ex-Agensud. Sul punto andrebbe confermata la praticabilità della riduzione di tali giacenze in relazione agli impegni di spesa già assunti per il 2014.

Con riguardo, inoltre, agli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva, altresì, che a fronte di maggiori entrate extratributarie di natura *tantum contabilizzate* sul 2014 ai soli fini del saldo netto da finanziare, nel prospetto riepilogativo viene evidenziata una parallela riduzione di spesa in conto capitale, con identici effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento per il 2014. In base a quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo si determinerebbe, pertanto, un effetto di perfetta coincidente riduzione degli stanziamenti, dei pagamenti e delle relative consegne, effetto che sembrerebbe discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici e che potrebbe indurre a ritenere che gli effetti sui tendenziali già contemplati a legislazione vigente potrebbero riguardare anche il 2015. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.

Si rammenta che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti⁷², con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate⁷³ dallo Stato, nel caso di investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul fabbisogno sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un'incidenza, in termini di evidenza statistica, di circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull'indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

Articolo 16-bis – Personale del Ministero degli affari esteri

La norma, introdotta dal Senato, novella il DPR 18/1967 recante l'Ordinamento del Ministero degli affari esteri, disponendo, in particolare:

- l'abrogazione dell'articolo 30-*bis*, comma 4, del DPR che prevede, tra l'altro, l'attribuzione di un assegno di rappresentanza al funzionario incaricato di dirigere la sezione distaccata di rappresentanza diplomatica [comma 1, lett. a)];

⁷² In linea con i criteri del Sec95.

⁷³ Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

- l'attribuzione della nuova "Attività di promozione dell'Italia" agli uffici all'estero, con l'istituzione, a tal fine, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri [comma 1, lett. b), cpv. art. 53-bis].

Il nuovo art. 53-bis, del DPR 18/1967, in particolare, stabilisce che la dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di promozione dell'Italia⁷⁴, nonché tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali (commi 2 e 3). Le spese per l'attuazione dell'articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri (comma 4);

- la riduzione del trattamento di reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare sia per il reggente sia per il personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, nella misura in cui non prevede più l'assegno per oneri di rappresentanza⁷⁵ [comma 1, lett. c), nn. 1-3];
- la riduzione del trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali⁷⁶ nella misura in cui vengono aboliti l'assegno per oneri di rappresentanza (attraverso l'abrogazione dell'articolo 171-bis del DPR 18/1967) e il rimborso delle spese di rappresentanza per particolari eccezionali esigenze (attraverso l'abrogazione dell'articolo 188 del DPR 18/1967) [comma 1, lett. d) ed e)];
- la fissazione della dotazione del Fondo per la promozione dell'Italia, di cui al comma 1, in 15 milioni di euro per il 2015 e 13 milioni a decorrere dal 2016. Alla copertura di tale onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE) di cui all'art. 171 del DPR n. 18/1967 (comma 2);
- la rideterminazione in aumento del limite del contingente di personale assunto a contratto locale presso le rappresentanze e gli uffici all'estero per gli anni 2015-2017. Tale limite viene fissato in 2.600 unità per il 2015, in 2.650 per il 2016 e in 2.700 unità a decorrere dal 2017⁷⁷, con un onere valutato in euro 2.176.000 per il 2015, in euro 3.851.520 per il 2016 e in euro 6.056.064 a

⁷⁴ Ricevimento annuale per la festa della Repubblica; ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale; manifestazioni e iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.

⁷⁵ Previsto, nel testo vigente, dall'art. 185, commi 1, 3 e 5, del DPR n. 18/1967.

⁷⁶ Previsto, nel testo vigente, dall'art. 204, comma 1, del DPR n. 18/1967.

⁷⁷ La norma precisa che la suddetta rideterminazione è comprensiva dei seguenti contingenti: personale a contratto per esigenze connesse a componente nazionale del "Sistema d'informazione visti di cui all'art. 1, comma 1317, della legge n. 296/2006;

decorrere dall'anno 2017, a fronte del quale si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero⁷⁸ (ISE) e con conseguente soppressione di posti in organico degli uffici all'estero di cui all'art. 32 del DPR n. 18/1967 (comma 3).

L'art. 152, del DPR 18/1967, nel testo vigente prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio⁷⁹, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Tale contingente è stato incrementato: di 65 unità per effetto dell'art. 1, comma 1317, della legge n. 296/2006; di 150 unità in virtù dell'art. 14, comma 2, della legge n. 246/2007; di 40 unità per effetto dell'art. 41-bis, comma 4, del DL n. 83/2012. La norma in esame prevede, espressamente che la rideterminazione del contingente sia comprensiva degli incrementi citati. Sulla base di quanto premesso si evidenzia che l'incremento effettivo previsto per il 2015 sarà pari a 68 unità [2.600-(2277+65+150+40)], per il 2016 sarà di 118 unità [2.650-(2277+65+150+40)] e a decorrere dal 2017 sarà infine pari a 168 unità [2.700-(2277+65+150+40)].

Si evidenzia, altresì, che l'art. 32, del DPR 18/1967, prevede che i posti di organico degli uffici all'estero sono istituiti in corrispondenza delle funzioni proprie della carriera diplomatica, della carriera direttiva amministrativa, della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie. Possono essere altresì istituiti posti per il personale dei periti tecnici e degli esperti. L'istituzione e la soppressione dei posti di organico in riferimento sono disposte, in relazione alle esigenze di servizio, con decreto interministeriale⁸⁰.

Viene, infine, previsto, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 196/2009 il monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, stabilendo che, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti dalle previsioni, il Ministro dell'economia provveda alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità di servizio all'estero (ISE) e riferisca alle Camere (comma 4). Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento approvato al Senato ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁷⁸ Di cui all'art. 171, del DPR n. 18/1967.

⁷⁹ Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

⁸⁰ Decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia..

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti Fondo "attività promozione Italia"		15,0	13,0		15,0	13,0		15,0	13,0
Minori spese correnti Riduzione indennità rappresentanza		15,0	13,0		15,0	13,0		15,0	13,0
Maggiori spese correnti Incremento contingente rappresentanza diplomatiche		2,2	3,9		2,2	3,9		2,2	3,9
Maggiori entrate tributarie Incremento contingente rappresentanza diplomatiche (onere riflesso)					0,6	1,0		0,6	1,0
Minori spese correnti Riduzione indennità di servizio all'estero		2,2	3,9		2,2	3,9		2,2	3,9
Minori entrate tributarie Riduzione indennità di servizio all'estero (onere riflesso)					0,6	1,0		0,6	1,0

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato dal Senato, afferma:

A) Commi 1-2 - Modifica del regime dell'assegno di rappresentanza all'estero

I

La RT, afferma che con la disposizione in esame ci si propone un ulteriore passo nel percorso già intrapreso, in materia ridefinizione delle quadro delle spese del personale in servizio all'estero, scorporando totalmente l'assegno di rappresentanza dall'indennità di servizio all'estero.

La RT rammenta, tra l'altro, che il trattamento economico del personale dello Stato in servizio all'estero viene riformato in modo da contemperare le esigenze di risparmio con quelle di un'adeguata copertura dei costi e del disagio sopportati dai dipendenti trasferiti all'estero. La necessità di un intervento globale è posta in termini di particolare urgenza, anche in considerazione della riforma del sistema previdenziale. Il passaggio al sistema contributivo rende non più sostenibile la sostanziale decurtazione della base contributiva subita dai dipendenti in servizio all'estero, che non percepiscono una parte sostanziale della retribuzione dovuta quando prestano servizio sul territorio metropolitano (art. 170, comma 1, del DPR n. 18/1967). Il Ministero degli affari esteri ha già intrapreso un percorso di riforma. L'art. 9-bis del DL 101/2013 ha introdotto un nuovo regime di copertura delle spese sostenute dai dipendenti trasferiti all'estero in conseguenza del

trasloco dei loro effetti personali. Da un rimborso a piè di lista si è passati ad un rimborso forfettario semplificato nelle procedure e meno oneroso per l'erario (già dal 2014 le economie scontate nella legge di bilancio sono state pari a oltre 3 milioni di euro).

In particolare, mediante una modifica del DPR 18/1967 le risorse necessarie all'attività istituzionale di promozione del Paese all'estero sono trasferite dal capitolo ISE al capitolo delle spese di funzionamento delle sedi. Conseguentemente si costituirà una voce di bilancio delle sedi all'estero denominata "Attività per la promozione dell'Italia", soggetta al regime giuridico (ivi incluso quello relativo alla rendicontazione) di tutte le altre spese degli uffici all'estero. La dotazione iniziale del nuovo Fondo per spese relative alle "attività per la promozione dell'Italia" è stata determinata a partire dalla spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2013 per il complesso degli assegni di rappresentanza di cui all'art. 171-*bis* del DPR n. 18/1967, pari ad euro 16.538.302. La dotazione tiene inoltre conto dei risparmi relativi alle indennità di rappresentanza ex art. 171 bis per gli anni 2013 e 2014, derivanti dal processo di riorganizzazione della rete estera della Farnesina (in relazione al programmato calendario operativo delle chiusure), determinati secondo l'allegata tabella.

La tabella in riferimento, alla quale si rinvia per i maggiori dettagli⁸¹, riporta i dati relativi ai posti soppressi con riguardo ai percettori e alla sede di rappresentanza, con gli importi dei risparmi totali relativi al 2013 (euro 8.13,03) e al 2014 (euro 190.316,52).

Si osserva tuttavia che tali risparmi sono già inclusi fra le minori spese per indennità di servizio all'estero complessivi derivanti dal processo di ristrutturazione della rete per il 2014 e il 2015, comunicati dal Ministero degli affari esteri nel quadro dell'esercizio di riduzione degli assetti organizzativi determinato dal DL 95/2012 e già scontati dallo stanziamento a legislazione vigente ad opera dell'art. 1, comma 479, della legge di stabilità 2014. A titolo prudenziale non sono stati scontati risparmi derivanti dall'abrogazione del primo comma dell'articolo 185 del DPR 18/1967 (indennità di rappresentanza attribuita ai reggenti delle rappresentanze diplomatiche).

B) Commi 3-4 – Riequilibrio tra personale locale e personale inviato da Roma alle sedi all'estero

La RT evidenzia che la norma prevede un aumento del contingente di dipendenti a contratto a legge locale ex art. 152 del D. Lgs. 19/1967 dalle attuali 2.532 unità a 2.600 unità nel 2015, 2.650 nel 2016, 2.700 a decorrere dal 2017. Il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio storico del personale a contratto a legge locale (dati dell'esercizio finanziario 2013), accertato in euro 32.000 *pro capite* (lordo amministrazione),

⁸¹ Per i dati relativi ai risparmi riferibili alle specifiche sedi consolari o alle altre sedi di rappresentanza interessate dagli interventi, si rinvia al testo della relazione tecnica allegata al provvedimento in esame.

come risulta dalla seguente tabella (rispetto alla media aritmetica di euro 31.876 accertata al 31 dicembre 2013, si è applicato prudenzialmente un arrotondamento per eccesso a euro 32.000, per tenere conto di possibili aumenti stipendiali o di oneri sociali derivanti da norme locali intervenute nel corso del 2014).

(euro)

Costo medio del dipendente a contratto a legge locale anno 2013	
Retribuzione (comprensivo di trattamento di famiglia)	43.440.000
Oneri a carico del dipendente	2.220.000
Oneri a carico dell'Amministrazione	5.310.000
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	50.970.000
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (+3 % rispetto al totale)	1.529.100
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	52.499.100
Dipendenti a legge locale in servizio al 31 dicembre 2013	1.647
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	31.876

A tale importo unitario di circa 32.000 euro per il 2015 è stato applicato per ogni anno un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato in 32.640 euro per il 2016 e, a regime, in euro 36.048 (derivante dall'applicazione sul decennio 2014-2023 dell'aumento annuale del 2%). Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata.

(euro)

Anno	Unità aggiunte personale locale a contratto	Costo unitario Personale locale a contratto	Costo complessivo incremento personale locale a contratto	Riduzione finanziamento per Indennità estere del personale di Ruolo
2015	68	32.000	2.176.000	2.176.000
2016	118	32.640	3.851.520	3.851.520
Dal 2017	168	36.048	6.056.064	6.056.064

La riduzione del finanziamento per il trattamento complessivo all'estero del personale di ruolo, che costituisce la copertura finanziaria della norma in esame, comporterà la soppressione di posti per detto personale di ruolo. Si ipotizza una soppressione di posti funzione che rientrano nello stanziamento previsto a legislazione vigente, relativi alla seconda area funzionale (in quanto il personale a contratto svolge mansioni riconducibili a quelle svolte nel territorio metropolitano dal personale della seconda area). Il costo medio lordo di un dipendente della seconda area funzionale (ex area B) sulla rete estera nel primo semestre del 2014 è stato di 7.383 mensili, ossia 88.596 euro annui. Di seguito il quadro dei posti che dovranno essere conseguentemente soppressi.

(euro)

Anno	Riduzione finanziamento per Indennità estere del personale di Ruolo	Costo unitario trattamento estero di dipendente di ruolo seconda area	Posti da sopprimere (totale cumulativo)	Posti da sopprimere in ciascun anno
2015	2.176.000	88.596	25	25
2016	3.851.520	88.596	68	43
Dal 2017	6.056.064	88.596	136	68

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che in base alle norme in esame l'attribuzione in capo agli uffici all'estero di una nuova "Attività per la promozione dell'Italia" viene indirettamente finanziata mediante i risparmi derivanti dalla soppressione delle indennità retributive per oneri di rappresentanza⁸². Tali risparmi, infatti, garantiscono la copertura delle maggiori spese finalizzate alla costituzione del nuovo Fondo per la promozione dell'Italia. La dotazione iniziale del Fondo è stata determinata a partire dalla spesa sostenuta nel 2013 per il complesso degli assegni di rappresentanza, quantificata dalla RT in euro 16.538.302. Si osserva in proposito che l'effetto ascritto alla norma sui saldi di finanza pubblica non appare coincidente con la spesa citata, essendo stati riportati sia nel testo sia nel prospetto riepilogativo (in termini compensativi di maggiore/minore spesa corrente) gli importi di 15 milioni di euro per il 2015 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2016. Sul punto, ferma restando la compensatività dei citati effetti finanziari, andrebbe chiarito se la differenza fra gli importi richiamati sia da attribuire – come sembrerebbe potersi desumere dalla RT – all'impostazione prudenziale in base alla quale non sono stati scontati risparmi con riferimento all'abrogazione del primo comma dell'articolo 185 del DPR 18/1967 (indennità di rappresentanza attribuita ai reggenti delle rappresentanze diplomatiche).

Con riguardo commi 3 e 4, che prevedono un aumento del personale in servizio all'estero reclutabile in loco a fronte di una parallela riduzione dei posti di organico degli uffici all'estero da ricoprire con personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, non si hanno osservazioni da formulare circa la compensatività degli effetti finanziari derivanti delle due rideterminazioni (maggiori spese correnti per l'incremento del personale locale/minori spese correnti per la riduzione delle indennità di servizio derivanti dal minor numero di personale di ruolo all'estero).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della

⁸² Riconosciute dall'abrogato art. 171-bis del DPR 18/1967.

Repubblica n. 18 del 1967 della quale è prevista la riduzione, nella misura complessiva di 17.176.000 euro per l'anno 2015, 16.851.520 euro per l'anno 2016 e a 19.056.064 euro annui a decorrere dall'anno 2017, per gli oneri connessi all'istituzione di un fondo per le attività di promozione all'estero e (comma 1, lettera b)) e per l'incremento del contingente di personale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di primo livello e degli istituti italiani di cultura (comma 3), sono iscritte nel capitolo 1276 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativo alle indennità di missione all'estero. Dal momento che tale capitolo è iscritto in bilancio tra gli oneri inderogabili relativi al pagamento di competenze accessorie al personale, appare opportuno che il Governo confermi che gli stanziamenti di parte corrente afferenti alla citata autorizzazione di spesa presentino la necessaria capienza. Tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che di tali risorse è previsto l'utilizzo anche ai sensi della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 4, nel caso in cui gli oneri che effettivamente si manifesteranno risultino superiori alle previsioni.

Articolo 17, commi 1 e 2-bis – Concorso della Presidenza della Repubblica, del Parlamento e della Corte costituzionale alla riduzione della spesa pubblica

Le norme stabiliscono che per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato (comma 1).

Una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato⁸³ stabilisce che la riduzione di spesa prevista è ripartita tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013 (comma 2-bis)

⁸³ Emendamento 17.1000/2 Malan poi confluito nel testo del maxi-emendamento del Governo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie	50								
Minori spese in conto corrente e capitale				50			50		

La relazione tecnica ribadisce, in sostanza, il contenuto delle norme affermando che le riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 30 giugno 2014.

L'importo di 50 milioni, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica allegata al testo originario, è stato quantificato sulla base delle analisi svolte dal commissario straordinario per la revisione della spesa, in relazione al confronto avuto con le amministrazioni degli Organi costituzionali. Non sono state tuttavia esplicitate le analisi del commissario ed indicati gli obiettivi di risparmio propri di ciascun organo costituzionale che risultano invece ora fissati sulla base delle norme recate dal comma 2-bis approvate nel corso dell'esame presso il Senato.

In base a tali disposizioni i risparmi richiesti alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati e alla Corte Costituzionale dovrebbero ammontare, sulla base dei dati inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del 2013, rispettivamente, a circa 6,6 milioni di euro, 14,6 milioni di euro, 27,3 milioni di euro e 1,5 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica presentata a corredo del maxi emendamento approvato dal Senato, non chiarisce se le modalità di ripartizione tra gli organi costituzionali degli obiettivi di risparmio, introdotte dal comma 2-bis, siano coerenti con le risultanze delle analisi svolte dal commissario straordinario per la revisione della spesa.

Articolo 17, commi 2 e 2-bis – Concorso degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile alla riduzione della spesa pubblica

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato⁸⁴, stabiliscono che per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000 (comma 2).

La formulazione originaria prevedeva che per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, fossero ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro. Considerato che la quota di riduzione assegnata al CNEL era pari a 195.000 euro, gli obiettivi di risparmio complessivi assegnati agli organi di autogoverno della magistratura risultano immutati. Gli obiettivi di risparmio individuati per il CNEL sono stati specificati nella nuova formulazione del comma 3 dell'articolo in esame alla cui scheda si rinvia.

Una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato⁸⁵ stabilisce che la riduzione di spesa prevista è ripartita tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013 (comma 2-bis).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese in conto corrente	5,305			5,5(*)			5,5(*)		

(*) La somma di 5,5 milioni di euro include i 195.000 euro di risparmi sulla gestione corrente che il CNEL è tenuto ad effettuare a norma dell'articolo 17, comma 3. Il medesimo importo, ai fini del saldo netto da finanziare, è scontato con riferimento alle disposizioni recate dal citato comma 3.

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati sulla base delle risorse iscritte, per l'anno 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento.

⁸⁴ Con l'emendamento 17.1000 (testo 2) del Governo poi confluito nel testo del maxi-emendamento del Governo.

⁸⁵ Emendamento 17.1000/2 Malan poi confluito nel testo del maxi-emendamento del Governo.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo allegata alla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.

Capitolo di Bilancio MEF	Organo	Stanziamiento 2014	Riduzione 2014
2160	Funzionamento Corte dei conti	43.994.000	3.145.000
2170	Funzionamento Consiglio di Stato e TAR	23.952.000	1.713.000
2195	Funzionamento CSM	6.000.000	428.000
2182	Funzionamento Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	264.000	19.000
Totale		74.210.000	5.305.000

La relazione tecnica allegata al maxi emendamento non ricalcola gli obiettivi di risparmio fissati in capo a ciascun organo sulla base dell'onere sostenuto per ciascuno di detti organi nell'anno 2013.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi volti ad asseverare che la riduzione disposta, che avviene ad esercizio avviato, sia pienamente compatibile rispetto ai fabbisogni di spesa previsti per tali organi per la restante parte dell'anno 2014. A tal fine sarebbe utile avere contezza della misura degli impegni già assunti a valere sulle risorse dei capitoli indicati e delle ulteriori spese che dovranno essere sostenute, sulla base della programmazione di bilancio per l'anno in corso, per garantire la piena funzionalità degli organi incisi dalle riduzioni di spesa previste. Da tali informazioni potrà essere dedotta l'effettiva praticabilità delle riduzioni disposte.

Si rileva, peraltro, che la ripartizione dei risparmi tra i vari organi di autogoverno della magistratura sarà effettuata sulla base dell'onere determinato da ciascuno di essi a carico della finanza pubblica per l'anno 2013 mentre la tabella allegata alla relazione tecnica effettua le quantificazioni sulla base degli oneri stimati per il 2014.

Articolo 17, comma 3 – Acquisizione all'entrata dell'avanzo di gestione del CNEL del 2012

La norma prevede che le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Una modifica approvata nel corso dell'esame presso il Senato⁸⁶ ha integrato il testo del comma stabilendo che per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie	4,5								
Maggiori entrate extratributarie	18,25								

La relazione tecnica allegata al maximendamento e riferita al complesso delle norme recate dal comma in esame si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni evidenziando che le stesse dispiegano effetti con riferimento al solo saldo netto da finanziare.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18 – Abolizione di agevolazioni postali

La norma sopprime, a decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate per l'invio di materiale elettorale, in favore dei candidati alle elezioni politiche nazionali, al Parlamento europeo, ai consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché in favore dei partiti politici (per le scelte del 2 per mille del gettito Irpef).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁸⁶ Emendamento 17.1000 del Governo poi confluito nel testo del maxiemendamento del Governo.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti	0,0	19,1	18,7	0,0	19,1	18,7	0,0	19,1	18,7

La relazione tecnica sottolinea che la soppressione in esame consente di ottemperare alla decisione della Commissione europea del 20 novembre 2012, che ha richiesto la determinazione di una durata certa dell'affidamento a Poste Italiane del servizio di interesse economico generale (SIEG) relativo agli invii elettorali. Conseguentemente, con la norma in esame il limite massimo dell'affidamento è fissato dal testo, tenuto conto - peraltro - dell'esigenza di consentire l'ammortamento delle attività occorrenti alla fornitura del servizio.

La soppressione delle agevolazioni, oltre ad evitare il formarsi di debiti fuori bilancio nei confronti della società che gestisce il servizio universale, comporta i seguenti risparmi per il bilancio dello Stato:

- relativamente all'articolo 17 della legge 515/1993 (agevolazioni postali per l'invio di materiale elettorale), si determinano minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 11,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12,7 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, i risparmi potranno essere verificati a consuntivo, tenendo conto di eventuali agevolazioni fruite dai candidati ad elezioni fino all'entrata in vigore della disposizione;
- per quanto concerne l'articolo 12, comma 6-bis, del DL 149/2013 (comunicazioni al pubblico circa la devoluzione del 2 per mille Irpef a favore di un partito politico), la RT afferma che la soppressione delle tariffe agevolate comporta minori oneri per il bilancio dello Stato pari a 7,5 milioni di euro nel 2015 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2016; per l'esercizio 2014, non vengono ascritti risparmi in quanto l'agevolazione trova applicazione esclusivamente nel mese di aprile di ciascun anno.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto che gli effetti di risparmio previsti dalla relazione tecnica e inclusi nel prospetto riepilogativo corrispondono alle somme iscritte in bilancio per gli esercizi 2015 e 2016 (stato di previsione del MEF)⁸⁷.

Ciò premesso, considerato che la relazione tecnica fa riferimento alla finalità di evitare la formazione di debiti fuori bilancio nei confronti della società che gestisce il servizio universale, appare utile un chiarimento circa l'eventuale sussistenza di tali debiti (riferiti ad anni precedenti al 2014) e circa la loro entità.

⁸⁷ Capitolo 1496: "Rimborso alle Poste italiane SpA dei maggiori oneri sostenuti per le agevolazioni tariffarie concesse in relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali"

Articolo 19 - Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane

La norma dispone quanto segue:

- al comma 01 (introdotto dal Senato), vengono introdotte modifiche all'art. 1 della legge n. 56/2014, in materia di riforma delle città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. In particolare la norma:
 - o prevede la soppressione della conferenza statutaria per la redazione dello statuto della città metropolitana;
 - o in relazione alla prevista gratuità degli incarichi amministrativi, prevede che restino a carico della provincia o città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, alle spese previdenziali, assistenziali e assicurative⁸⁸;
 - o prevede che per i comuni fino a 10.000 abitanti, interessati dall'aumento del numero di amministratori (ai sensi del comma 135) i quali sono tenuti (ai sensi del comma 136) a rideterminare i relativi compensi in modo da lasciare invariati i costi della politica, la rideterminazione dei compensi non debba riguardare oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, alle spese previdenziali, assistenziali e assicurative;
- al comma 1, vengono introdotte ulteriori modifiche al medesimo art. 1 della legge 56/2014, prevedendo che, in relazione ai risparmi conseguibili grazie a tale legge, le province e le città metropolitane debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a:
 - 100 milioni di euro per l'anno 2014,
 - 60 milioni di euro per l'anno 2015,
 - 69 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Al riparto delle predette somme si provvede con decreto ministeriale (nuovo comma 150-*bis*), mentre al relativo recupero si provvede in sede di trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite tra le province, città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati (nuovo comma 150-*ter*).

- con il comma 1-bis, introdotto dal Senato, vengono introdotte modifiche di carattere ordinamentale e viene inoltre disposto un tetto all'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione. In base al nuovo limite, tale importo

⁸⁸ Di cui agli artt. 80 e 86 del testo unico.

annuo non può superare il 50% dei compensi annui netti attribuiti a detti revisori.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, evidenziati come quota parte delle misure derivanti dai diversi commi dell'articolo 47 (comma 1, nel caso in esame):

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie	100,0	60,0	69,0						
Minori spese correnti				100	60	69	100	60	69

La relazione tecnica riferita al testo originario quantifica un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari agli importi indicati nella norma e afferma che essi corrispondono ai soli risparmi per il venir meno delle elezioni provinciali e per la gratuità degli organi delle città metropolitane e delle province, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. I risparmi rappresentano una quota di quelli, a carico dei medesimi enti, indicati dal successivo articolo 47, comma 1 (concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica).

La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato afferma che la soppressione dell'assemblea statutaria comporta un risparmio di spesa, mentre l'esclusione di alcuni emolumenti spettanti agli amministratori dei piccoli comuni, ai fini della verifica dell'invarianza di spesa per oneri della politica a seguito dell'aumento del loro numero, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera ricomposizione (da attuare con apposite variazioni compensative) tra le voci di spesa dei bilanci delle amministrazioni locali interessate.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che il contributo a carico delle province (o enti subentranti) disposto dalla norma rappresenta una quota dei risparmi a suo tempo indicati, solo per memoria⁸⁹, dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge in seguito approvato dal Parlamento come legge 56/2014. Tale RT stimava in 311,3 mln di euro i risparmi complessivi per minori costi della politica, di cui 111 milioni per la soppressione dei compensi agli organi politici e 200,3 milioni per il venir meno delle elezioni provinciali. Andrebbero

⁸⁹ Tali risparmi non erano infatti considerati nei conti della pubblica amministrazione. Si ricorda che in sede di verifica degli effetti della citata legge 56 si era osservato che la mancata previsione di tagli dei trasferimenti alle province e agli enti ad esse subentranti, in corrispondenza del venir meno dei compensi per organi politici e delle spese elettorali, non avrebbe consentito il conseguimento dei potenziali risparmi prefigurati, solo per memoria, dalla relazione tecnica.

pertanto chiariti i fattori alla base della riduzione del taglio ai trasferimenti operato dalla norma in esame rispetto alle stime precedentemente fornite.

A titolo esemplificativo, tale riduzione potrebbe derivare:

- dall'adozione di criteri di stima dei risparmi potenziali ispirati a maggiore prudenzialità;
- dalle modifiche apportate alla citata legge 56/2014 nel corso del relativo esame parlamentare, che potrebbero aver ridotto i risparmi potenzialmente conseguibili;
- dalla scelta di ridurre i trasferimenti in misura solo parziale rispetto ai possibili risparmi di spesa delle province, lasciando a tali enti la disponibilità di parte delle risorse derivanti dai risparmi conseguibili.

Si rinvia infine a quanto osservato con riferimento al successivo articolo 47, commi da 1 a 7, in merito ai profili di coordinamento della norma in esame con quanto previsto nell'ordinamento in materia di federalismo fiscale. In particolare non è chiaro con quali modalità i trasferimenti di segno negativo previsti dalla norma (dalle province verso l'Erario) si inquadrino nell'ambito del principio di soppressione di tutti i trasferimenti, salvo quelli aventi natura perequativa, previsto dalla legge 42/2009⁹⁰ e relativi provvedimenti attuativi. Andrebbe inoltre chiarito, se sussistano risorse residue destinate alla finalità perequativa prevista dall'articolo 11 della legge n. 42/2009.

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, ferma restando l'invarianza di effetti complessivi per la finanza pubblica, si determina un incremento della quota di risorse assorbite dai costi della politica e una corrispondente riduzione delle risorse disponibili per le funzioni cui le amministrazioni sono preposte.

Si segnala in ultimo il carattere permanente del contributo alla finanza pubblica disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, a fronte del carattere transitorio degli altri contributi richiesti al medesimo comparto ai sensi degli articoli 8 e 47⁹¹.

Articolo 19-bis – Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero

Normativa vigente: la legge n. 368/1989 disciplina il Consiglio generale degli italiani all'estero quale organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero. Il CGIE è composto da 94 membri dei quali 65 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 29 nominati con DPCM (articolo 4, comma 1). Il CGIE si articola in: a) Assemblea plenaria; b) Comitato di presidenza; c) 3 commissioni per le aree continentali (Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni); d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione; e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità (articolo 8-bis) Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal

⁹⁰ Cfr. in particolare l'art. 11, comma 1, lettera e).

⁹¹ Quest'ultimo articolo fa a sua volta riferimento ai criteri di contenimento delle spese previsti dall'articolo 14 (limiti agli incarichi di consulenza) e dall'articolo 15 (limiti alle spese per autovetture).

presidente e dal segretario generale, da un vice-segretario generale per ognuna delle summenzionate aree continentali, da un vice-segretario generale eletto tra i 29 membri nominati con DPCM, da 2 membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da 3 membri per ognuna delle citate aree continentali (articolo 9, comma 1). Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a 400.000 lire giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a 2.000.000 di lire annue, aumentato a 3.000.000 di lire annue per i componenti del comitato di presidenza e a 4.000.000 di lire annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione (articolo 12, comma 1).

La norma, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevede⁹², tra l'altro:

- la riduzione del numero dei componenti del CGIE da 94 a 63⁹³ [comma 1, lett. a), n. 1)].

La norma interviene, inoltre, sull'articolazione interna del CGIE, riducendo da 65 a 43 il numero dei componenti scelti in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e da 29 a 20 i membri nominati con DPCM. Con riguardo ai membri di nomina governativa, la norma, modificando, inoltre, l'art. 4, comma 5, della legge n. 368/1989, riduce da 10 a 7 i soggetti tal fine designabili dalle associazioni nazionali dell'emigrazione, da 7 a 4 quelli designabili dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare e da 9 a 6 quelli designabili dalle Confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel CNEL;

- la riduzione da 2 ad 1 del numero delle convocazioni ordinarie annue del CGIE [comma 1, lett. b)];
- la riduzione da 2 ad 1 del numero delle riunioni delle Commissioni per le aree continentali da svolgere in occasione delle assemblee plenarie ordinarie del CGIE [comma 1, lett. c)];
- il ridimensionamento del Comitato di presidenza del CGIE, riducendo da 2 ad 1 i membri eleggibili presso lo stesso da parte dei componenti nominati con DPCM e da 3 ad 1 i membri designabili da ciascuna delle tre commissioni continentali in cui si articola il CGIE, con la possibilità che lo stesso si riunisca una sola volta anziché due a margine delle riunioni del CGIE [comma 1, lett. d), nn. 1) e 3)];

⁹² Novellando la legge n. 368/1989.

⁹³ Modificando l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 368/1989.

- l'esclusione dei componenti del CGIE e del Comitato di presidenza, di nomina governativa, dal rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede di riunione del CGIE e del Comitato [comma 1, lett. e)].

Il prospetto riepilogativo relativo al maxiemendamento ascrive alla norma in esame i seguenti effetti sui saldi finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti		0,53			0,53			0,53	

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato afferma che la norma è volta a modificare la legge n. 368/1989 relativa all'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero. Le modifiche proposte sono finalizzate a garantire una riduzione delle spese di funzionamento del CGIE, nel rispetto della natura rappresentativa dell'organo.

La RT afferma che dalla norma discendono effetti di risparmi pari ad **euro 529.389**, che saranno effettivi dal successivo rinnovo del Consiglio, previsto per i primi mesi del 2015. Il suddetto risparmio è riconducibile alle fattispecie riportate nella tabella a seguire

(euro)

1	Riduzione da 2 a 1 delle riunioni ordinarie dell'Assemblea	309.051,14
2	Riduzione a 63 del numero dei componenti del Consiglio	61.058,56
3	Riduzione dei costi delle Commissioni continentali	82.240,30
4	Riduzione dei membri del Comitato di Presidenza	61.338,45
5	Abolizione rimborsi per membri nomina governativa	15.700,55
TOTALE		529.389

A seguire sono illustrati, per ciascuna delle summenzionate fattispecie, i criteri di quantificazione dei previsti risparmi.

1. la riduzione da 2 a 1 delle Assemblee plenarie ordinarie per il quale viene stimato, sulla base del costo sostenuto per l'ultima Assemblea plenaria⁹⁴, un risparmio pari ad **euro 309.051,14**;
2. la riduzione a 63 del numero dei componenti del Consiglio determina una riduzione dei costi per la tenuta delle Assemblee plenarie, nella componente dipendente dal numero dei componenti ed è valutato prudenzialmente in **euro 61.058,56**.

⁹⁴ Novembre 2013.

Sul punto la RT evidenzia che per l'ultima Assemblea primaria su una spesa totale di 309.051,14 euro, 45.535,78 euro sono attribuibili a costi fissi. I costi dipendenti dal numero di partecipanti (rimborso viaggi, diarie e compensi a *forfait*) sono pertanto stati 263.515,36 euro. Considerato che i partecipanti effettivi sono stati 82, il costo medio per partecipante è stato pari a 3.213,60 euro. Per i 63 membri di cui si comporrà il Consiglio a seguito della modifica normativa, il costo complessivo di un'Assemblea sarà pari a 247.992,58 euro, di cui 45.535,78 euro di costi fissi (ipotizzati prudenzialmente come invariati) e 202.456,80 euro di costi dipendenti dalla partecipazione dei singoli (3.213,60 di costo-unitario storicamente accertato x 63 membri del Consiglio). Il risparmio derivante dalla riduzione del numero di componenti dell'organo rispetto al costo storicamente sostenuto è valutabile prudenzialmente in euro 61.058,56 (309.051,14-247.992,58).

- 3 la riduzione del numero dei componenti elettivi del CGIE avrebbe un impatto anche sui costi delle riunioni delle riunioni per le aree continentali, valutato dalla RT in **euro 82.240,30**.

Sul punto la RT in particolare evidenzia che l'ultima riunione delle 3 commissioni continentali nel 2013 ha comportato una spesa di euro 119.112,30. Al netto di 11.848,30 euro di costi fissi indipendenti dal numero di partecipanti, i 107.264 euro riferiti a rimborso viaggi, diarie e compensi a *forfait*, suddivisi sugli attuali 64 membri, hanno comportato un costo medio per partecipante di 1.676 euro. A seguito della riduzione del numero dei membri elettivi del CGIE, per le 2 riunioni annuali nelle rispettive aree continentali previste dall'articolo 8-*bis*, comma 1, lett. c) della legge n. 368/1989, i relativi costi ammonterebbero a 155.984,30 euro (11.848,30+1.676x43x2), contro un'ipotesi al regime attuale di 238.224,60 euro (11.848,30+1.676x64x2). Il risparmio per tale voce sarebbe di euro 82.240,30 (238.224,60-155.984,30).

- 4 la riduzione del numero dei membri del Comitato di Presidenza dagli attuali 16 (escluso il Presidente, che è il Ministro degli affari esteri) a 9., comporterebbe un risparmio pari ad **euro 61.338,45**

L'ultimo Comitato di Presidenza del novembre 2013 (cui hanno partecipato tutti gli aventi diritto) ha comportato una spesa di euro 56.558,28, di cui 3.382,10 di costi fissi e 53.176,18 riferiti a rimborso viaggi, diarie e compensi a *forfait*, con un costo medio per partecipante di 3.323,51 euro. A seguito della riduzione del numero dei membri del Comitato di Presidenza, i relativi costi per le 6 sedute annuali ammonterebbero ad euro 199.762,14 (3.382,10+3.323,51x9x6), contro un'ipotesi riferita all'attuale regime di euro 322.439,06 (3.382,10+3323,51x16x6), con un risparmio teorico per tale voce pari ad euro 122.676,92 (322.439,06-199.762,14). La RT evidenzia, altresì, che negli anni scorsi (ivi incluso il 2013) si è tuttavia verificato che il Comitato di Presidenza si sia riunito per un numero di volte inferiore rispetto alle 6 volte annuali previste per legge. Considerato che, per ogni seduta il risparmio sarebbe pari ad euro 20.446,15 (122.676,92 / 6), si ritiene quindi di considerare prudenzialmente un risparmio inferiore, pari a euro 61.338,45 (equivalente a 3 sedute annuali).

- 5 l'abolizione dell'indennità forfettaria ai rappresentanti di nomina governativa. Al netto del risparmio già scontato al punto 2) derivante dalla riduzione da 29 a 20 dei membri di nomina governativa, per i restanti 20 membri il minore onere per la finanza pubblica sarebbe pari ad **euro 15.700,55**.

Tale risparmio sarebbe imputabile per 3.098,74 euro ai due componenti del Comitato di presidenza di nomina governativa; per 9.296,48 euro ai i restanti 18 componenti di nomina governativa; per 1.239,50 euro alla partecipazione alle 6 sedute annuali dei Comitati di presidenza da parte dei 2 componenti di nomina governativa; per 2.065,83 euro alla partecipazione alla seduta annuale dell'Assemblea ordinaria di tutti i 20 membri di nomina governativa.

***In merito ai profili di quantificazione**, considerato che la disposizione prevede interventi suscettibili di incidere in modo permanente sui costi di funzionamento del Consiglio generale degli italiani, si evidenzia che non appare chiara la ragione per cui l'effetto di minor spesa, quantificato dalla RT in 529.389 euro, impatti sui saldi di finanza pubblica sul solo esercizio 2015 e non anche su quelli a decorrere dallo stesso.*

Articolo 20 – Società partecipate

La norma dispone che le società controllate dallo Stato, anche indirettamente, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici - ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e di quelle per le quali risultino già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale – debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, non inferiori al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, calcolati rispetto al 2013. Nel calcolo della riduzione di cui al periodo precedente sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi del presente decreto (commi 1, 2 e 7). Un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti è distribuito, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, agli azionisti, a valere sulle riserve disponibili, ove presenti. Gli azionisti a loro volta riversano all'erario gli importi percepiti. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato (commi 3 e 4).

Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento al raggiungimento degli obiettivi di risparmio (comma 5).

Il Senato ha escluso dall'applicazione della norma Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame. Ha inoltre previsto che la Rai SpA concorra ai risparmi secondo quanto stabilito dal successivo articolo 21 (comma 7). Ha infine previsto che – nel caso di incremento del valore di produzione almeno pari al 10% rispetto all'anno 2013 – i risparmi di cui all'articolo in esame possano essere realizzati con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato operativo (comma 7-bis).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extr									
Società controllate	70	100		70	100		70	100	

La relazione tecnica afferma che i versamenti derivanti dai risparmi in esame sono stati quantificati in via prudenziale nella misura indicata dal testo (70 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015) sulla base dei bilanci consuntivi per il 2012.

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la relazione tecnica non fornisce i dati e i metodi posti alla base della stima, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ad alcune criticità che potrebbero incidere sull'effettivo conseguimento dei risparmi attesi.

Nel caso di imprese operanti sul mercato che non abbiano come committente unico lo Stato, il miglioramento dei risultati di bilancio, necessario a consentire l'incremento dei dividendi distribuiti, non risulta discendere automaticamente da una disposizione di legge. Non sembra pertanto cautelativa l'iscrizione anticipata nei saldi tendenziali dei risparmi attesi dalla norma.

A titolo esemplificativo, la riduzione dei costi potrebbe venire bilanciata da una riduzione dei ricavi. Inoltre potrebbero riscontrarsi difficoltà operative che rendano di fatto impraticabile, in parte, la riduzione dei costi imposta dalla legge. Specialmente nel caso in esame, in cui si dispone per l'esercizio in corso e per quello immediatamente successivo, potrebbero registrarsi rigidità dovute al necessario adempimento di contratti in essere.

In merito all'effetto ascritto alla norma per il 2014, apparentemente riferibile al versamento da effettuare entro il 30 settembre a valere sulle riserve, andrebbe acquisita conferma che la formulazione letterale del testo –il quale non specifica che tale versamento operi a titolo di acconto e vada effettuato già nell'esercizio in corso - non si presti ad interpretazioni difformi (ovvero ad una decorrenza dal 30 settembre 2015).

Si osserva inoltre che le riserve costituiscono partite di natura patrimoniale, poste a garanzia di eventuali posizioni debitorie in essere. Andrebbe quindi valutato se possano presentarsi profili di legittimità connessi ad una decurtazione delle riserve non dovuta a fatti gestionali (quali la necessità di ripianare perdite di esercizio), ma all'effetto di una disposizione legislativa potenzialmente suscettibile di incidere sulla solvibilità delle aziende a partecipazione pubblica nei confronti dei loro creditori.

Sotto il profilo applicativo, andrebbero chiariti i possibili effetti di un mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio imposti dalla norma. In particolare, non appare chiaro se si determini una decurtazione permanente delle riserve

precedentemente distribuite in acconto o se si possa dare luogo al rimborso dei dividendi indebitamente distribuiti, in quanto non a fronte di utili di esercizio.

Infatti, a differenza del caso dei trasferimenti, o di misure di carattere fiscale, che possono essere modificati unilateralmente in via normativa, la distribuzione dei dividendi resta assoggettata alla disciplina civilistica, salvo che questa debba intendersi tacitamente derogata.

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, andrebbe chiarito quali strumenti alternativi alla riduzione dei costi operativi potrebbero essere utilizzati dalle società partecipate per conseguire i risparmi attesi. Non appare chiaro - in particolare - se, oltre che ad un strategia di aumento dei ricavi, le imprese possano eventualmente utilizzare strategie contabili volte, rispettivamente, a posticipare o anticipare la contabilizzazione di costi o ricavi anche in considerazione della natura transitoria del contributo richiesto. In tal caso si determinerebbero risparmi aventi, in parte, natura di mera anticipazione contabile, con conseguente rimbalzo negativo sui dividendi distribuiti nell'esercizio 2016.

Articolo 20-bis – Cessione di partecipazioni nei territori ad autonomia speciale

La norma⁹⁵ esclude dall'obbligo di cessione delle partecipazioni vietate⁹⁶ le aziende termali trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali ai sensi dell'art. 22 della legge n. 59 del 1997.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 21 – Disposizioni concernenti RAI SpA

Normativa previgente: il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 112/2004⁹⁷ prevede l'affidamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il

⁹⁵ Che modifica il comma 29 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007.

⁹⁶ Ai sensi del comma 27 del medesimo art. 3.

⁹⁷ “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione”

Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. La lett. f) del comma 17 prevede l'obbligo per il servizio pubblico generale radiotelevisivo di garantire la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Alla lett. p) è invece prevista l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma⁹⁸ apporta modifiche all'articolo 17 della legge n. 112/2004. In particolare:

- sopprime l'articolazione regionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, facendo comunque salva la garanzia che sia fornita l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni (comma 1, lett. a);
- sopprime il comma 3 del medesimo articolo 17 che stabiliva per le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo il regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse (comma 1, lett. b);
- stabilisce che le sedi che garantiscono la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mantengano la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio loro affidati e fungano anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali (comma 1, lett. b-bis);
- dispone che con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano siano individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di abbonamento. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate

⁹⁸ Modificata nel corso dell'esame al Senato

dall'art. 79, comma 1, lett. c) del DPR n. 670/1972⁹⁹ nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della Provincia di Bolzano (comma 1, lett. b-bis);

Le suddette risorse sono quelle individuate per il concorso delle regioni e delle province al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. La lett. c del comma 1 dell'art. 79 prevede, in particolare, che il suddetto conseguimento debba avvenire anche con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi.

- prevede la possibilità che vengano cedute sul mercato quote di Rai Way partecipate da RAI SPA, garantendo la continuità del servizio erogato (comma 3);
- dispone una riduzione di 150 milioni di euro, per il 2014, delle somme, rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Miniori spese correnti	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0

La relazione tecnica, riferita al testo originario, sottolinea, con riferimento al comma 1, che la soppressione delle disposizioni della legge n. 112 del 2004 che prevedono, tra i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e Provincia autonoma, dotate di autonomia finanziaria e contabile, costituisce il presupposto per la riorganizzazione e la razionalizzazione, da parte di RAI S.p.A., della propria struttura periferica, secondo criteri di maggiore efficienza e contenimento dei costi.

⁹⁹ "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige".

In merito al comma 2, la RT ricorda che la norma reca la disciplina transitoria nelle more della definizione del nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.A..

Con riferimento al comma 3 ribadisce che la norma prevede la facoltà di RAI S.p.A. di cedere sul mercato quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. Afferma che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di efficientamento e razionalizzazione delle partecipazioni della predetta Società, favorendone il riassetto industriale.

Ricorda che la disposizione di cui al comma 4 prevede una riduzione pari a 150 milioni di euro delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per l'anno 2014. A tale riguardo, fa presente che per l'esercizio 2014, lo stanziamento del capitolo n. 3836 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale sono iscritte le somme da trasferire alla RAI, è pari a 1,738 miliardi di euro. Evidenzia, quindi, che la norma comporta la rideterminazione delle somme spettanti alla RAI sui canoni di abbonamento alla televisione, per l'esercizio in corso in 1,588 miliardi di euro.

La relazione tecnica al **maxiemendamento**, afferma che le modifiche apportate al comma 1, lett. a) garantiscono che il servizio pubblico radiotelevisivo, l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale siano assicurati attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di redazioni e strutture della società concessionaria adeguate alle specifiche produzioni.

Afferma inoltre che alla riduzione delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisioni nella misura di euro 150 milioni per l'anno 2014 dovrà farsi fronte con adeguati interventi di efficientamento da parte di Rai S.p.A .

Con riferimento alle disposizioni relative alla vendita di Rayway, la RT afferma che le medesime si inseriscono nell'ambito dei processi di efficientamento, razionalizzazione e riassetto industriale della Rai, concorrendo alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 4.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che la RAI SpA, pur essendo soggetto a totale partecipazione pubblica, non rientra nel perimetro della P.A.

Articolo 22, commi 1 e 1-bis – Reddito imponibile per attività di produzione e cessione di energia elettrica

Normativa vigente L'art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, nella versione originaria, ha disposto che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Il prospetto riepilogativo allegato alla legge

finanziaria 2006 ha attribuito effetti di minor gettito IRPEF pari a 5,2 milioni nel 2007 e 3 milioni annui a decorrere dal 2008. L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/2006, aveva chiarito che il comma 423 rilevava ai soli fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini IVA.

L'art. 1, comma 369, della legge n. 296 del 2006 ha ampliato l'ambito di applicazione del comma 423, includendo nei redditi considerati agrari ai fini fiscali anche la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Il relativo onere era stato quantificato in 1 milione di euro a decorrere dal 2007.

L'articolo 1, comma 178, della legge n. 244/2007 ha modificato il comma 423 al fine di consentire, in ogni caso, ai contribuenti interessati dalla disciplina in esame la possibilità di optare per l'applicazione del regime ordinario in luogo di quello forfetario. Sul piano finanziario, il comma in esame è stato considerato insieme al comma 177 che consentiva la medesima opzione per il regime ordinario alle Srl qualificate come imprenditori agricoli. Complessivamente, il prospetto riepilogativo indicava una riduzione del gettito IRES (quindi presumibilmente riferito al solo comma 177) pari a 2,5 milioni annui a decorrere dal 2010.

Le norme, che sono state oggetto di modifica (comma 1) e di integrazione (comma 1-bis) nel corso dell'esame al Senato, intervengono sulle modalità di determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle attività di produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli.

In particolare, in luogo della qualificazione di reddito agrario si dispone:

- per l'anno 2014, l'imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, esclusione della quota incentivo, limitatamente alle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali superiori a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche superiori a 260.000 kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli (comma 1-bis);

Il testo originario del DL in esame prevedeva l'applicazione, dal 2014, del criterio di redditività del 25% in luogo della qualificazione come reddito agrario di tutte le suddette attività, senza limiti di produzione e cessione;

- a decorrere dal 2015, il criterio di redditività del 25% in luogo della qualificazione di reddito agrario si applica a tutte le attività indicate nel punto precedente senza limite di produzione e/o cessione (comma 1).

La disposizione rileva anche ai fini della determinazione degli acconti dovuti nel primo anno di applicazione (2014 per le attività indicate nel comma 1-bis e 2015 per le attività del comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

1. Prospetto riepilogativo originario *(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate	33,8	45,0	45,0	33,8	45,0	45,0	33,8	45,0	45,0

2. Prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte al Senato *(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate									
IRPEF/IRES	10,5	3,5		10,5	3,5		10,5	3,5	
Maggiori entrate									
IRAP									
Minori spese									
IRAP									

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione interviene sulle modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica a calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli.

In particolare, si stabilisce che il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni (cessioni) effettuate ai fini IVA nei casi in cui tali operazioni rientrino nella definizione di attività connessa e produttiva di reddito agrario. In tali casi, ricorda la RT, il reddito agrario è determinato in via catastale, in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame.

La proposta in esame, pertanto, è suscettibile di recare effetti positivi di gettito, in conseguenza della diversa modalità di determinazione dell'imponibile.

Secondo i dati del GSE nel 2013 l'importo complessivo attribuibile al fatturato in questione è pari a 616,5 milioni di euro così ripartiti:

- incentivi per la produzione di fotovoltaico a favore di soggetti identificati come produttori agricoli pari a circa 110 milioni di euro: tale importo costituisce a tutti gli effetti fatturato da produzione di agro energia;
- una stima di circa 500 milioni di euro di incentivi a biomasse/biogas a favore delle imprese agricole, legati alla produzione agricola aziendale o all'utilizzo di liquami zootecnici;
- un importo di incentivi per la produzione di biocarburanti – ottenuti da vegetali provenienti prevalentemente dal fondo – pari a circa 6,5 milioni di euro.

Per la stima degli effetti conseguenti al venire meno del reddito catastale, è stato analizzato un sottoinsieme dei contribuenti potenzialmente interessati: nello specifico i contribuenti società agricole i quali, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP per rilevare le diverse attività esercitate – indicate nel quadro IS – hanno dichiarato di esercitare anche attività di produzione di energia elettrica o gas.

Sono stati presi i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2013 società di persone e società di capitali, delle quali sono stati analizzati i ricavi analitici (non soggetti a tassazione) rispetto ai ricavi forfettari/su base catastale utilizzati a legislazione vigente per il calcolo dell'imposta (quadro RF per le società di capitali e quadri RF e RG per le società di persone) dichiarati da parte delle società agricole ai sensi dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006 (e delle società di persone esercenti attività di agriturismo). In base a tale specifica elaborazione è emerso che il peso relativo del reddito catastale rispetto ai ricavi analitici è modesto, inferiore all'1%.

Tutto ciò premesso, la variazione di base imponibile a carico dei contribuenti in questione – per la gran parte persone fisiche – è pari a circa 616,5 mln x (25%-0,7%) = 150 mln; utilizzando un'aliquota marginale media – comprensiva di eventuali addizionali – del 30% in quanto trattasi di reddito impresa, il recupero di gettito IRPEF è pari a circa 45 milioni di euro.

Poiché la normativa proposta prevede che i contribuenti debbano ricalcolare l'acconto 2014 in sede di autotassazione, in termini di cassa è considerato un acconto del 75% versato nel 2014 (45mln x 75%) = 33,8 mln.

La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato afferma che la modifica al comma 1 circoscrive l'ambito di applicazione (alla produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000kwh anno e da fonti agroforestali oltre i 2.400.000 kWh anno) cui si determina il reddito applicando all'ammontare dei corrispettivi soggetti ad IVA (al netto della quota incentivo) il coefficiente di redditività del 25%. Questo intervento determina effetti negativi per l'Erario rispetto a quanto stimato nella RT originaria.

In base ai dati del Rapporto Statistico GSE 2012 risulta che:

- nell'ambito della produzione fotovoltaica, quella afferente ad impianti con potenza inferiore a quella prevista rappresenta una quota pari a circa il 37% sul totale dell'energia solare prodotta;
- con riferimento alle biomasse e biogas si desume (Fonte: Tabella Contatore Tariffa Onnicomprensiva) che gli impianti con potenza inferiore a quella prevista rappresenti circa il 5% del totale;
- la quota incentivi incida per circa il 25% del fatturato.

Pertanto, l'importo di fatturato riferito alla porzione degli impianti oggetto di esclusione per l'anno 2014 dall'applicazione del coefficiente di redditività, risulterebbe pari a:

$$110 \times 37\% + 506,5 \times 5\% + 506,5 \times (1-5\%) \times 25\% = 186,3 \text{ mln}$$

Applicando al suddetto fatturato il coefficiente di redditività del 25%, e considerato che l'applicazione del reddito agrario era valutata nella RT originaria in misura pari allo 0,7%, la riduzione di base imponibile per l'anno 2014 è pari a:

$$186,3 \times (25\% - 0,7\%) = 33,5 \text{ mln}$$

Applicando l'aliquota media marginale del 30% si ha un recupero di gettito in termini di competenza, rispetto alla RT iniziale indicato dalla RT in misura pari a 14 mln.

In termini di cassa, si considera un acconto del 75% per cui gli effetti per l'anno 2014 sono pari a $14 \times 75\% = 10,5$ mln.

In merito ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e delle informazioni riportate nella relazione tecnica, si segnala che - per quanto concerne la procedura di quantificazione e i calcoli effettuati - la stima della minor gettito (rispetto alla RT iniziale) risulterebbe pari, in termini di competenza, a 10 milioni e non a 14 milioni $[(66+120,3) \times (25\% - 0,7\%) \times 30\%]$ come risulta dalla espressione riportata nella RT.

Per quanto riguarda gli effetti ascritti nel prospetto riepilogativo, si evidenzia che l'aliquota marginale media utilizzata, pari al 30%, comprende, secondo quanto affermato dalla RT, anche le addizionali. Sul punto si chiedono chiarimenti in merito agli effetti in termini di ciascuna imposta interessata e si rileva che non risultano quantificati gli effetti in termini di IRAP.

Su tale ultimo aspetto, in particolare, si segnala che il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato prevede le necessarie righe ma, dovendo rettificare i dati del prospetto originario nel quale l'IRAP non era stata considerata, non risultano indicati importi.

Articolo 22, comma 2 – IMU terreni agricoli

Normativa vigente Il comma 5-bis dell'art. 4 del DL n. 16/2012, nel testo precedente la modifica introdotta dalla norma in esame, stabiliva che con DM potevano essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli disposta dall'art. 7, c.1, lett. h), del d.lgs. n. 504/1992.

La norma, modificata dal Senato, sostituendo il richiamato comma 5-bis, stabilisce che - in luogo della facoltà di individuazione dei comuni - con apposito DM da emanare devono essere individuati i comuni nei quali si applica il regime di esenzione IMU per i terreni agricoli.

Tale individuazione, da effettuarsi sulla base di criteri specificatamente indicati, dovrà determinare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Le modifiche introdotte dal Senato hanno, tra l'altro, disposto la esenzione ai fini IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà

collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano nelle zone montane o di collina. Con apposito DM sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni interessati dalla suddetta esenzione.

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate									
extratributarie	350	350	350						
tributarie				350	350	350	350	350	350

Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte al Senato non considera le modifiche apportate alla norma in esame.

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame coincidono con il maggior gettito indicato nella norma medesima.

A partire dall'esercizio 2015, anche a seguito dell'emanazione del previsto DM per il 2014 che permetterà l'individuazione della distribuzione regionale del maggiore gettito derivante dalla norma in esame, gli effetti per il bilancio dello Stato potranno essere corrispondentemente considerati, in sede di predisposizione di legge di bilancio, anche in termini di minori spese.

La **relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al Senato** afferma che la modifica introdotta non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto è prevista la compensazione del minor gettito derivante dal beneficio previsto a vantaggio dei terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, indicati nella norma stessa.

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo fornisca i chiarimenti di seguito indicati.

In primo luogo, si rileva che l'esenzione IMU introdotta nel corso dell'esame al Senato appare priva di quantificazione degli effetti di perdita di gettito. In proposito, la RT afferma che "non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto è prevista la compensazione del minor gettito derivante dal beneficio". Sul punto appare opportuno che siano individuate le risorse per far fronte alla suddetta compensazione in favore dei Comuni, tenuto conto che l'obiettivo di maggior gettito indicato (350 milioni annui) risulta già scontato nei saldi nel prospetto riepilogativo iniziale.

Si rileva, inoltre, che il raggiungimento del predetto obiettivo (maggiori entrate pari a 350 milioni annui) è subordinato al contenuto del DM da emanare e relativamente al quale non è prevista alcuna procedura di quantificazione degli

effetti e di verifica degli stessi. Sul punto appare opportuno l'avviso del Governo, anche in considerazione del fatto che gli effetti sono scontati a decorrere dall'anno in corso.

Infine, si chiedono chiarimenti in merito alle iscrizioni nel prospetto riepilogativo (entrate extratributarie ai fini del SNF ed entrate tributarie ai fini del fabbisogno e indebitamento) nonché alla previsione, indicata in relazione tecnica, di modificare, a decorrere dal 2015, l'imputazione ai fini del SNF prevedendo minori spese (presumibilmente legate ai minori trasferimenti).

Articolo 22-bis – Risorse destinate alle zone franche urbane

Normativa vigente. Il comma 1, dell'articolo 37 del DL n. 179 del 2012 ha previsto che la ridefinizione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 - oggetto del Piano di azione coesione – nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possano comprendere il finanziamento di specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva in favore delle imprese di piccole dimensioni localizzate in determinate Zone Urbane.

La norma, introdotta durante l'esame in prima lettura al Senato, autorizza la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi di cui all'articolo 37, comma 1 del DL n. 179/2012, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n.14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza e della Zona franca del Comune. di Lampedusa (comma 1). L'autorizzazione di spesa in esame costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

Le risorse sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle suddette risorse, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione (comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014 - 2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016.

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale –interventi zone franche urbane		75	100		75	100		75	100
Minori spese in conto capitale – riduzione FSC programmazione 2014-2020		75	100		75	100		75	100

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spesa con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione.

Articolo 23 – Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

La norma affida al Commissario per la razionalizzazione della spesa, istituito ai sensi dell'art. 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, il compito di predisporre entro il 31 luglio 2014 un programma di razionalizzazione ed efficientamento delle municipalizzate locali, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale.

Il Senato ha disposto che il programma di razionalizzazione sia reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al **testo iniziale** afferma che l'attività prevista dalla norma può essere svolta nell'ambito delle funzioni già conferite al Commissario per la razionalizzazione della spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita alle **modifiche apportate al Senato** ne sottolinea il tenore ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 24, commi 1 e 2 – Locazioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni

La norme modificano e integrano l'articolo 2, commi 222 e 222-*bis*, della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010). In particolare, le disposizioni:

- integrano il comma 222 della L. 191/2009, specificando che le indagini di mercato, obbligatorie per le amministrazioni ai fini della individuazione della locazione passiva più vantaggiosa, debbano essere effettuate prioritariamente consultando il sistema applicativo informatico. La consultazione assolve i prescritti obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (comma 1);
- inseriscono un periodo all'articolo 2, comma 222-*bis*, della L. 191/2009, prevedendo che in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, relativi alla predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi, l'Agenzia del demanio ne effettui la segnalazione alla Corte dei Conti [comma 2, lettera a)];
- introducono l'articolo 2, comma 222-*quater*, del DL 191/2009, prevedendo che le amministrazioni statali predispongano entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi. Da questa revisione deve conseguire, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa per le locazioni passive non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2014 e una riduzione degli spazi utilizzati negli immobili dello Stato non inferiore al 30 per cento in rapporto allo stesso anno 2014.

La revisione non si applica ai presidi territoriali di pubblica sicurezza e – con modifiche apportate durante l'esame al Senato - a quelli destinati al soccorso pubblico, nonché agli istituti penitenziari.

I piani di razionalizzazione sono trasmessi dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio che comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano stesso. In caso di verifica negativa o di mancata presentazione del piano, il Ministero dell'economia, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di assicurare comunque i risparmi attesi. Con decreti del Ministero dell'economia, nel limite massimo nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani positivamente verificati, detti risparmi possono essere destinati al finanziamento delle spese connesse

alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio [comma 2, lettera b)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica:

- con riferimento alla consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche mediante il sistema applicativo informatico “Paloma”, messo a disposizione dall'Agenzia del demanio, afferma che la norma è volta a semplificare le procedure di individuazione degli immobili da utilizzare in conduzione passiva. La disposizione non risulta onerosa, bensì dovrebbe consentire di razionalizzare e valorizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, riducendo anche gli oneri amministrativi;
- per quanto attiene alla segnalazione alla Corte dei conti da parte dell'Agenzia del demanio, afferma che si tratta di una norma ordinamentale, priva di riflessi onerosi e volta a introdurre una sanzione, ancorché mediata dagli accertamenti svolti dalla Corte dei conti, a fronte di obblighi di legge già esistenti. L'effetto auspicato è quello di incentivare le amministrazioni statali ad effettuare le predette comunicazioni in modo da consentire all'Agenzia di poter efficacemente gestire il patrimonio immobiliare dello Stato e avere contezza delle locazioni passive necessarie;
- relativamente al nuovo piano di razionalizzazione degli spazi, afferma che le norme tendono a conseguire (tramite una più spinta razionalizzazione degli spazi occupati, sia in locazione passiva, sia di beni in proprietà) una migliore utilizzazione degli immobili in generale, realizzando una riduzione delle spese per le locazioni passive. L'inosservanza delle prescrizioni dettate per giungere ai suddetti risparmi di spesa, comporta una riduzione, nei confronti delle amministrazioni statali inadempienti, delle assegnazioni sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi. Pertanto, le norme sono suscettibili di recare effetti finanziari positivi in termini di competenza e di cassa, i quali però non sono stati quantificati in considerazione del fatto che la base di calcolo sarà conosciuta con la chiusura dell'esercizio in corso e che la loro concreta realizzazione avverrà nell'esercizio 2016. Per quanto attiene all'esclusione dalla disciplina in esame degli spazi destinati al soccorso pubblico (introdotta al Senato), la RT specifica che la stessa rappresenta una necessità ineludibile per il dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dal momento che i presidi territoriali del Corpo, per le

funzioni e i compiti ad esso affidati, nonché per le caratteristiche del tutto particolari dei mezzi tecnici in uso e le specifiche esigenze operative del personale assegnato, non si prestano ad essere sottoposti agli stessi criteri adottati per gli edifici occupati da altri uffici pubblici né tantomeno, ad essere utilizzati in condivisione con questi ultimi. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, atteso che i risparmi conseguibili con le norme in esame non sono scontati nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 24, comma 2-bis e 2-ter – Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione

Le norme, approvate nel corso dell'esame al Senato¹⁰⁰, riformulano l'articolo 2-bis, del decreto legge n. 120/2013 che tratta della facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione. La proposta, in sostanza, restringe i termini per l'esercizio della facoltà di recesso consentendo di comunicare il preavviso di recesso fino al 31 luglio 2014 in luogo del 1° dicembre 2014 e consente l'esercizio della facoltà a tutte le amministrazioni pubbliche mentre il testo modificato la consentiva solo alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali, nonché agli organi costituzionali (2-bis).

Viene, inoltre modificata una disposizione recata dalla legge di stabilità per il 2014¹⁰¹ la fine di stabilire che la facoltà di recedere dai contratti di locazione sopra indicati non potesse essere esercitata con riferimento ai contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare¹⁰² nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi (2-ter)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono, dunque, suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che alla norma riformulata non erano stato attribuiti effetti finanziari, appare opportuno che il

¹⁰⁰ Emendamento 24.5 (testo 2) Bulgarelli poi confluito nel testo del maxiemendamento.

¹⁰¹ Si modifica l'articolo 1, comma 389 della legge n. 147/2013.

¹⁰² Già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

Governo confermi, stante la formulazione più restrittiva adottata per l'esercizio del diritto di recesso, che i tendenziali di spesa non scontino risparmi in relazione all'applicazione delle norme oggetto di modifica.

Articolo 24, comma 3 – Disposizioni in materia di immobili pubblici

La norme modificano e integrano l'articolo 12, del DL 98/2011, in materia di immobili pubblici. In particolare, le disposizioni:

- modificano il comma 3, prevedendo che le amministrazioni comunichino semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri [lettera a)];
- modificano il comma 4, introducendo la possibilità di revisionare in corso d'anno il piano generale triennale degli interventi in caso di sopravvenute e imprevedibili esigenze manutentive, di natura prioritaria rispetto agli interventi programmati e non ancora avviati né affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia del demanio abbia stipulato accordi quadro [lettera b)];
- sostituiscono integralmente il comma 5, ampliando il ruolo di centrale di committenza dell'Agenzia del demanio. In particolare, viene introdotta la possibilità – senza nuovi o maggiori oneri - di stipulare accordi quadro, non solo per l'individuazione degli operatori che realizzino gli interventi, ma anche dei professionisti cui eventualmente affidare la progettazione, nonché per interventi manutentivi gestiti dalla stessa Agenzia con Fondi diversi da quelli istituiti dal comma 6 del medesimo articolo 12¹⁰³ [lettera c)].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

La relazione tecnica afferma che le norme in esame dettano alcune puntualizzazioni in merito al c.d. “manutentore unico”. Si tratta di disposizioni ordinamentali (sostanzialmente obblighi di comunicazione degli interventi

¹⁰³ L'articolo 12, comma 6, del DL 98/2011, dispone che gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia, impiegati dall'Agenzia del demanio.

manutentivi effettuati direttamente dalle Amministrazioni statali interessate e possibilità di revisione infra-annuale del piano generale delle opere), non onerose. Inoltre, le norme prevedono che l'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi alla stessa affidati dalla legge o gestiti con altri e diversi fondi, possa stipulare accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, appare utile acquisire maggiori elementi di dettaglio circa la stipula degli accordi-quadro volti all'individuazione dei soggetti cui affidare la progettazione e l'esecuzione delle manutenzioni al fine di confermare l'invarianza degli effetti finanziari della disposizione in esame prevista dal medesimo comma 3, lettera c).*

Articolo 24, comma 4 – Locazioni passive delle pubbliche amministrazioni

La norme modificano e integrano l'articolo 3, del DL 95/2012, in materia di locazioni passive delle amministrazioni pubbliche. In particolare, le disposizioni modificano il comma 4, anticipando dal 1° luglio 2015 al 1° luglio 2014 la riduzione dei canoni di locazione, nella misura del 15 per cento, di immobili a uso istituzionale nei contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali. Viene altresì estesa l'applicazione delle norme relative alle locazioni passive anche a regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni e agli enti del servizio sanitario nazionale. Per regioni e province autonome è prevista la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa per locazioni, tali però da garantire lo stesso livello di risparmi determinato con riguardo agli altri soggetti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, rileva che, all'applicazione della normativa originaria non sono stati attribuiti risparmi specifici, in quanto gli stessi sono stati ricompresi nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, conseguenti alla riduzione delle spese di funzionamento già considerata all'articolo 1, comma 21 del medesimo decreto-legge n. 95/2012. Rispetto a tali effetti già considerati sui tendenziali a legislazione vigente, in conseguenza dell'anticipo della suddetta decorrenza di un semestre, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014, si determinano ulteriori effetti positivi. Per ragioni prudenziali, tenuto anche conto dell'incertezza circa l'effettiva riduzione dei costi per locazioni passive che può derivare dalla suddetta

anticipazione della decorrenza dell'intervento, tali effetti non sono al momento quantificati e potranno essere scontati a consuntivo. Peraltro, la disposizione è suscettibile di recare maggiori effetti positivi per la finanza pubblica, essendo applicabile a tutte le amministrazioni centrali, nonché alle autorità indipendenti e alla Consob. A margine, la RT chiarisce che resta fermo il diritto di recesso per i locatori, qualora non volessero accedere alla prevista riduzione.

Va, infine, considerato che l'anticipo di un semestre della riduzione dei canoni trova ragione nella forte contrazione dei valori, anche locativi, registratasi nel mercato immobiliare, per cui la norma si prefigge di estendere, in modo forfetario, i benefici derivanti dalle dinamiche di mercato anche al conduttore pubblico (benefici già generalmente ottenuti, in virtù di nuove pattuizioni, da molti conduttori privati).

In merito ai profili di quantificazione, preso atto che le disposizioni in esame non scontano nei saldi di finanza pubblica gli effetti positivi derivanti dall'anticipo al 1° luglio 2014 della riduzione dei canoni delle locazioni passive delle pubbliche amministrazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Appare comunque utile acquisire dal Governo una stima circa l'entità dei risparmi attesi, al netto degli eventuali contenziosi cui gli stessi potrebbero dar luogo. In proposito, si ricorda che la RT riferita all'articolo 3, commi 4-8, del DL 95/2012, che originariamente riduceva, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i canoni passivi di locazione nella misura del 15 per cento di quanto precedentemente corrisposto, stimava i risparmi ottenuti in 90 milioni annui.

Articolo 24, comma 5 – Deposito legale di stampati e documenti

La norma contiene previsioni volte al contenimento della spesa per il deposito legale di stampati e documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. In particolare, prevede la consegna agli istituti depositari di una sola copia di tali atti (lett. a) e che non siano soggette al deposito legale le ristampe dei documenti stampati in Italia, per l'archivio nazionale della produzione editoriale (lett. b).

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica ricorda che la norma dispone la riduzione del numero delle copie di stampati e documenti da depositare, in osservanza della legge 15 aprile 2004, n. 106, per il c.d. deposito legale (già 'diritto di stampa'), a favore di alcune Biblioteche nazionali/archivi nazionali.

Afferma che la disposizione è volta a conseguire risparmi in termini di minori spazi necessari per il deposito delle opere e, quindi, di minori oneri finanziari e che, per ragioni prudenziali, non sono stati quantificati gli effetti finanziari positivi, che potranno essere scontati a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, atteso che gli eventuali risparmi non sono scontati nei saldi di finanza pubblica

Articolo 25 – Anticipazione obbligo fattura elettronica

Normativa vigente: il comma 209, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, ha previsto che la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche¹⁰⁴, vengano effettuate esclusivamente in forma elettronica. Il comma 213 demanda, altresì, ad un decreto ministeriale (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55/2013) la decorrenza degli obblighi predetti. Alle disposizioni in riferimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, modificata al Senato, anticipa al 31 marzo 2015 il termine - fissato al 22 maggio 2015 dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia 3 aprile 2013, n. 55¹⁰⁵ - per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Alla medesima data¹⁰⁶ è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal citato decreto per le amministrazioni locali (comma 1). La norma come modificata al Senato¹⁰⁷, dispone, altresì, che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino¹⁰⁸:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione 7 luglio 2011 n. 4 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 previsti dalla tabella C allegata al presente decreto¹⁰⁹ [comma 2, n. 1)];
- il Codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari¹¹⁰ [comma 2, n. 2)].

L'art. 3, comma 5, della legge 136/2010 prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento relativi a lavori, servizi e a forniture pubblici devono

¹⁰⁴ La norma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)

¹⁰⁵ Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

¹⁰⁶ Sentita la Conferenza unificata Stato regioni e autonomie locali.

¹⁰⁷ Em. 25.2 (testo 2).

¹⁰⁸ Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

¹⁰⁹ Per il contenuto della Tabella C si rimanda al testo del provvedimento in esame. Detta Tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'Economia, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

¹¹⁰ Il CUP è previsto anche nei casi previsti dall'art. 11 della legge n. 3/2003.

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante¹¹¹, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ed il codice unico di progetto¹¹² (CUP). Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 3) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.

L'art. 11 della legge 3/2003, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un Codice unico di progetto (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola sugli obblighi di tracciabilità finanziaria¹¹³. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma (comma 2-*bis*).

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i summenzionati i Codici CIG e CUP (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che quanto previsto dalla disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri, ed è destinata ad anticipare il termine entro il quale diviene obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e i fornitori, includendo anche le amministrazioni locali di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, n. 196/2009, pubblicato dall'ISTAT.

La relazione tecnica relativa al maxi emendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione (comma 2 e comma 2-bis) che prevedono, in particolare che i codici CIG e CUP siano inseriti esplicitamente nei contratti tra la stazione appaltante e gli appaltatori, nella clausola sulla tracciabilità prevista dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 e che regolano i casi in cui non è previsto il CIG nell'ambito della fattura elettronica con

¹¹¹ Nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, ai sensi del comma 1, dell'art. 5, della legge 136/2010.

¹¹² Nei casi di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003

¹¹³ Di cui all'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

l'inserimento di apposita tabella, afferma che queste essendo norme di carattere ordinamentale non producono effetti finanziari.

***In merito ai profili di quantificazione** non si hanno osservazioni da formulare stante il contenuto ordinamentale della disposizione. Nulla da osservare, inoltre, con riguardo alle modifiche apportare alla stessa nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.*

Articolo 26 - Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Le norme sostituiscono integralmente talune disposizioni in materia di avvisi e bandi, modificando e integrando gli articoli 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti) relativi ai contratti pubblici nei settori ordinari e ai contratti sotto soglia comunitaria. In particolare si prevede la soppressione dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi sulla stampa nazionale e sulla stampa locale a maggiore diffusione. La pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Si dispone altresì che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni (comma 1).

Con norme approvate durante l'esame presso il Senato, l'applicazione delle norme in esame è stata posticipata a decorrere dal 1° gennaio 2016. Contestualmente è stata prevista la salvaguardia degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (commi 1-bis e 1-ter)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che le norme sono volte a ridurre la spesa sostenuta dalle amministrazioni per lo svolgimento di procedure di appalto, senza in alcun modo inficiare il corretto funzionamento di tali procedure. Ciò è motivato dalla valutazione che dalla pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani derivi un significativo aggravio dei costi delle procedure di selezione del contraente, a fronte di un non significativo incremento della diffusione delle informazioni funzionali al rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Infatti, anche in considerazione della diffusione raggiunta dalle informazioni pubblicate per via telematica, i principi di pubblicità e trasparenza risultano ampiamente soddisfatti dalle pubblicazioni sui profili dei committenti e sui siti dei soggetti istituzionali, quali le Gazzette ufficiali GURI e GUE. In proposito, il legislatore ha già in via generale ritenuto che la pubblicazione telematica raggiunga significativi risultati in termini di pubblicità, tanto che nel Codice dell'amministrazione digitale e nel DL 69/2009 viene riconosciuto il valore

di pubblicità legale alle pubblicazioni telematiche. In considerazione di tale valore di pubblicità legale, la pubblicazione sui quotidiani deve intendersi come di natura meramente integrativa e, quindi, certamente non necessaria ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Viene quindi meno il rimborso alle stazioni appaltanti a carico dell'aggiudicatario degli oneri derivanti dalla pubblicazione sui quotidiani degli avvisi e dei bandi.

La previsione contenuta nel presente articolo sulla cui base sono poste a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non costituisce un aggravio ulteriore nei confronti dell'aggiudicatario rispetto all'attuale disciplina. Considerando che:

- le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani ammontano a circa euro 120 milioni annui, IVA esclusa (dati FIEG);
- circa il 60 per cento di questo importo è già rimborsato alle amministrazioni pubbliche da parte degli aggiudicatari;
- la spesa per la pubblicazione sulla GURI ammonta a circa euro 27 milioni annui, IVA esclusa (preconsuntivo 2013 IPZS).

La RT ritiene pertanto che per le amministrazioni aggiudicatrici derivi un risparmio quantificabile in circa euro 75 milioni annui, IVA esclusa. Il suddetto risparmio concorre alla riduzione delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 8.

La relazione tecnica riferita all'emendamento approvato dal Senato afferma che dal posticipo dell'entrata in vigore delle norme in esame, disposto con modifiche introdotte al Senato, non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che nel corso dell'esame presso il Senato è stata approvata una modifica che posticipa al 2016 l'applicazione della norma in esame. Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo, considerato che - secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto legge - dall'articolo in esame potrebbero derivare risparmi pari a circa 75 milioni annui. Tale riduzione di spesa, ancorché non scontata nel prospetto riepilogativo, riguarderebbe (nella formulazione contenuta nel testo originario) anche le annualità 2014 e 2015 e concorrerebbe - secondo la RT - al contenimento delle spese per acquisiti di beni e servizi da parte delle amministrazioni, di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame. Andrebbe quindi chiarito se il posticipo al 2016 possa incidere negativamente sul raggiungimento del complessivo obiettivo finanziario ascritto all'articolo 8 per gli esercizi 2014 e 2015.

Articolo 27 – Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni

La norma, modificata al Senato, reca la novella della disciplina vigente in materia di debiti delle pubbliche amministrazioni, aggiungendo al DL n. 35/2013 un nuovo articolo *7-bis*, concernente la trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni (comma 1) e modificando l'art. 9, comma *3-bis*, del DL n. 185/2008, relativo alla certificazione delle somme dovute ai creditori (comma 2).

Nello specifico il nuovo art. *7-bis*, del DL n. 35/2013 prevede un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni¹¹⁴, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per il 2014¹¹⁵ e disponendo che:

- i titolari di crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono comunicare, mediante la Piattaforma elettronica, i dati relativi alle fatture o alle richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2014 (comma 1, cpv. art. *7-bis*, comma 1);
- a partire dal 1° luglio 2014 le amministrazioni pubbliche utilizzando la medesima Piattaforma comunicano le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili, nonché¹¹⁶ con riferimento alle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, le relative informazioni che saranno trasmesse in modalità aggregata (comma 1, cpv. art. *7-bis*, comma 2);
- i dati siano acquisiti in modalità automatica [comma 1, cpv. art. *7-bis*, comma 3];
- le amministrazioni pubbliche¹¹⁷ entro il 15 di ciascun mese, comunicano, attraverso la medesima Piattaforma elettronica, le informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, nonché le relative ordinazioni di pagamento. Con riferimento ai debiti comunicati le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla Piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa (comma 1, cpv. art. *7-bis*, commi 4 e 5);
- le summenzionate informazioni sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti registrati¹¹⁸. Viene altresì previsto che il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, cpv. art. *7-bis*, commi 4 e 5, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance*

¹¹⁴ Di cui all'art. 7, comma 1, del DL n. 35/2013. La Piattaforma è stata predisposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012.

¹¹⁵ Al comma 1, cpv. art. *7-bis*, comma 9.

¹¹⁶ In base alla modifica approvata al Senato. Em. 27.17 (Testo 2)

¹¹⁷ A partire dal 1° luglio 2014, in base a quanto previsto dalla modifica introdotta con l'approvazione dell'Em. 27.17 (Testo 2).

¹¹⁸ Nel testo originario si fa riferimento ai crediti accreditati.

individuale del dirigente responsabile e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare (comma 1, cpv. art. 7-*bis*, commi 7 e 8);

Con riguardo alla novella dell'art. 9, comma 3-*bis*, del DL n. 185/2008 relativo alla certificazione delle somme dovute ai creditori, in particolare viene prevista:

- l'estensione di tale disciplina al complesso delle pubbliche amministrazioni¹¹⁹, laddove la previgente normativa ne limita l'applicazione alle regioni, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale [comma 2, cpv. lett. a)];
- la modifica delle modalità di attivazione dei poteri sostitutivi in caso di mancata certificazione da parte dell'amministrazione debitrice nei tempi previsti dalla norma, individuando i soggetti deputati alla nomina dei commissari *ad acta* [comma 2, cpv. lett. b)];
- il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o per il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, prevedendo che la pubblica amministrazione che risulti inadempiente non possa procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento [comma 2, cpv. lett. c)];
- l'eliminazione della possibilità, finora attribuita ai soli enti soggetti al patto di stabilità interno, di emettere certificazioni senza apposizione di una data prevista di pagamento [comma 2, cpv. lett. d)].

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in conto capitale (Piattaforma elettronica)	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che l'articolo introduce, al **comma 1**, nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva 2011/7/UE attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. L'onere da sostenere per il necessario

¹¹⁹ Come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

intervento informatico è stato quantificato nell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2014.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo, la RT afferma che si interviene sulla disciplina della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del DL n. 185/2008. La RT afferma che le modifiche intervengono essenzialmente su aspetti procedurali, tali pertanto da non determinare nuovi o maggiori oneri. Ciò vale anche per l'apposizione obbligatoria di una data prevista di pagamento, che non genera effetti finanziari onerosi, in quanto non si modificano i limiti del patto di stabilità interno.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo alle modifiche apportate al comma 1, cpv. art. 7-*bis*, comma 2, afferma che queste sono volte a chiarire, la tempistica prevista per le comunicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, specificando che queste si avvieranno dal luglio 2014 e che, per le fatture e richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, sarà prevista una modalità di comunicazione in forma aggregata. Viene, inoltre, specificato che, con riferimento al comma 1, cpv. art. 7-*bis*, comma 4, l'apposizione della data prevista di pagamento sulle certificazioni originariamente rilasciate senza indicazione della stessa dovrà avvenire tramite la piattaforma elettronica. Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a definire aspetti di natura procedimentale.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere recato dal comma 1 - un milione di euro per il 2014 finalizzato al rafforzamento della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni – appare limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa, si rileva che la R.T. non fornisce elementi alla base della quantificazione. Si rileva, altresì, che, trovandosi in presenza di una spesa in conto capitale e considerato che il prospetto riepilogativo evidenzia un effetto identico sui tre saldi di finanza pubblica per il 2014, andrebbe, altresì, confermata l'effettiva spendibilità di tale importo nel medesimo esercizio.

Si rammenta che ai fini della contabilizzazione pubblica degli investimenti¹²⁰, con specifico riguardo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate¹²¹ dallo Stato, nel caso di investimenti diretti, mentre sul saldo netto da finanziare viene contabilizzato lo stanziamento autorizzato dalla norma, su fabbisogno e indebitamento netto si determina un impatto differente. Tale impatto, viene, infatti, stimato sul saldo netto da finanziare sulla base del grado di spendibilità delle somme - la cui valutazione tiene anche conto delle procedure di spesa sottostanti - con un'incidenza, in termini di evidenza statistica, di

¹²⁰ In linea con i criteri del Sec95.

¹²¹ Si rammenta che nel settore degli investimenti civili, diversamente da quelli militari, le spese sono contabilizzate su tutti e tre i saldi in conto capitale.

circa il 30 per cento - almeno sul primo anno - della spesa prevista nell'anno in cui lo stanziamento viene iscritto in bilancio. Sull'indebitamento netto viene registrato, altresì, il valore dei beni che si prevede saranno consegnati nel periodo di riferimento.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento al comma 2 e alle modifiche approvate al Senato in prima lettura, avendo queste essenzialmente contenuto procedurale.

Articolo 28 – Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni con risorse trasferite dalle regioni

La norma dispone modifiche di carattere procedurale all'art. 2 del DL n. 35/2013, relative alle modalità di certificazione e raccolta dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni a valere sulle somme ricevute dalle regioni in relazione all'estinzione di residui passivi di queste ultime.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante la natura procedimentale della norma.

Articolo 29 – Attribuzione di risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali

La norma dispone che per l'anno 2014 possano essere attribuite agli enti locali le disponibilità del Fondo per il pagamento dei debiti della PA, Sezione enti locali ¹²², non erogate nelle precedenti istanze.

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che essa non determina oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi sul fabbisogno per l'esercizio in corso, per lo slittamento al 2014 dell'erogazione di risorse che avrebbero dovute essere erogate nel 2013. Non si determina comunque un parallelo effetto negativo sullo stock di debito il cui profilo tendenziale dovrebbe già scontare l'incremento ascritto all'attesa erogazione delle somme in questione durante il 2003.

¹²² Di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come modificato dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102.

Articoli da 31 a 36 – Effetti in termini di spesa per interessi delle misure in materia di pagamento dei debiti della PA

Le norme di cui agli articoli da 31 a 36 (*cf. infra*) incrementano le risorse finalizzate al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Nel caso di debiti delle amministrazioni locali (regioni, enti locali, enti del sistema sanitario), le somme sono erogate a titolo di anticipazione, da restituire in quote costanti comprensive della spesa per interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato¹²³.

Si rinvia alle schede riferite ai singoli articoli per la valutazione dei relativi profili finanziari, mentre si esaminano in questa sede gli effetti delle disposizioni sopra riassunte derivanti dai relativi riflessi in termini di spesa per interessi dei diversi comparti della pubblica amministrazione (Stato e comparti delle amministrazioni locali) e in termini di conseguenze sugli effetti del patto di stabilità interno. Tali effetti sono infatti congiuntamente considerati dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo quantifica congiuntamente gli effetti derivanti dalle disposizioni sopra descritte in termini di spesa per interessi e di riflessi sugli effetti del patto di stabilità interno. Non sono qui considerati gli effetti relativi all'articolo 45.

(milioni di euro)

Articoli da 31 a 36	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato	53,0	174,4	226,1	76,9	164,5	227,6	79,7	180,1	226,0
Minori spese correnti									
Effetto della spesa per interessi degli enti versata allo Stato e non a privati					172,0	167,7		172,0	167,7
Maggiori entrate extr.									
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato	18,2	9,5	8,3	18,2	9,5	8,3			
Interessi attivi derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di liquidità		172,0	167,7						

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al Titolo III determinano complessivamente, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una specifica copertura, un incremento del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche di circa 9,3 miliardi nel 2014 per il finanziamento dei pagamenti dei

¹²³ *Cfr.* l'art. 12, comma 6 del DL n. 35/13 e l'art. 33, comma 5 del provvedimento in esame.

debiti della pubblica amministrazione (articoli da 31 a 36) e di circa 8,7 miliardi per la ristrutturazione del debito regionale (articolo 45). Con riferimento a tale ultimo articolo, si fa rinvio alla relativa relazione anche per quanto riguarda gli effetti in termini di interessi attivi e passivi e di riscossione di crediti.

In relazione, invece, al maggior fabbisogno complessivamente determinato dai pagamenti dei debiti di cui ai citati articoli da 31 a 36, questo determinerà l'esigenza di disporre maggiori emissioni di titoli di Stato, fino a concorrenza del predetto importo.

Le stime dell'impatto di tali misure sugli interessi passivi sono state elaborate in coerenza con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico, tenendo conto della conformazione della curva degli spread attesi tra i tassi italiani e tedeschi sulle varie scadenze derivabili dalle curve dei rendimenti *forward* dei titoli governativi italiani e tedeschi, su un arco temporale di un quinquennio.

L'aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali beneficiari delle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 31, 32 e 35. Tali anticipazioni ammontano a 8,77 miliardi di euro nell'anno 2014. Le stime sono state elaborate calcolando la quota interessi di mutui trentennali a rate costanti, con tasso attivo allineato a quello atteso del BTP a 5 anni, per il periodo in cui verranno concessi detti mutui.

Si precisa che nel 2014 non sono previsti interessi attivi, in quanto il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede all'articolo 1, comma 13, che la restituzione delle predette anticipazioni avvenga con il pagamento di rate annuali a partire dall'anno successivo quello dell'erogazione, ossia il 2015.

La tabella seguente riepiloga gli effetti sul bilancio dello Stato in termini di interessi attivi e passivi, nel periodo 2014-2018:

	Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dagli enti territoriali	Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive
2014	0	53,0
2015	172,0	174,4
2016	167,7	226,1
2017	163,2	249,4
2018	158,7	266,9

In relazione a quanto sopra riportato, l'onere complessivo derivante dalle operazioni di cui agli articoli 31, 32, 35, 36 e 45, al netto dei correlati effetti positivi, è pari a 23,5 milioni per l'anno 2014 in termini di saldo netto da finanziare e a 105,1 per l'anno 2014, a 22 milioni di euro per l'anno 2017 e 69,7 a decorrere dall'anno 2018 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

La relazione tecnica presenta inoltre i seguenti prospetti riguardanti, non solo la spesa per interessi relativa agli articoli da 31-36, ma anche quella relativa all'articolo 45 (ristrutturazione del debito regionale):

(mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2014	2015	2016	2017	a decorrere*
ONERI	54,0	488,8	586,0	631,8	668,4
Maggiori spese	54,0	299,6	400,1	445,8	482,4
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	53,0	174,4	226,1	249,4	266,9
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	1,0	125,2	174,0	196,4	215,5
Minori entrate	0,0	189,2	186,0	186,0	186,0
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	137,2	138,2	142,7	147,5
COPERTURE	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Maggiori entrate	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	18,2	9,5	8,3	3,6	4,9
interessi attivi derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di liquidità	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	12,3	6,9	4,1	4,0	5,0
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	155,6	161,8	168,3	175,0
ONERE NETTO	23,5	-204,3	-98,7	-43,8	-4,9

* Si intende, presumibilmente, dal 2018.

INDEBITAMENTO NETTO	2014	2015	2016	2017	a decorrere*
ONERI	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Maggiori spese	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	79,7	180,1	226,0	254,3	274,1
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	25,3	159,2	201,2	224,1	245,5
Maggiori spazi sul patto di stabilità interno a seguito della ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
COPERTURE	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Minori spese	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Effetto della spesa per interessi degli enti versata allo Stato e non a privati - pagamento debiti	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Effetto della spesa per interessi delle regioni versata allo Stato e non a privati - ristrutturazione debito regionale	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
ONERE NETTO	105,1	-129,8	-35,6	22,0	69,7

* Si intende, presumibilmente, dal 2018.

In merito ai profili di quantificazione, rinviando alla scheda riferita all'articolo 45 per i relativi profili finanziari¹²⁴, si osserva preliminarmente sotto il profilo metodologico che, a differenza di quanto operato in occasione del DL 135/13¹²⁵, in cui gli effetti positivi derivanti dalla retrocessione allo Stato (invece che a privati) di interessi da parte delle amministrazioni locali venivano quantificati ai soli fini del saldo netto da finanziare, il prospetto riepilogativo provvede ora, correttamente, a iscrivere ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica i predetti effetti positivi¹²⁶.

In particolare, vengono iscritti gli effetti connessi:

- all'incremento della spesa per interessi dello Stato per le maggiori emissioni necessarie a coprire l'aumento del fabbisogno derivante dalla disposizione: tale effetto di maggiore spesa incide negativamente su tutti i saldi di finanza pubblica;
- all'incremento della spesa per interessi a carico delle amministrazioni locali, da retrocedere in favore dello Stato in relazione all'utilizzo delle risorse del fondo. Tale incremento di spesa determina effetti positivi sia sul saldo netto

¹²⁴ Gli effetti di tale articolo sulla spesa per interessi e i correlati riflessi in termini di patto di stabilità interno sono infatti oggetto di autonoma trattazione da parte della relazione tecnica riferita allo stesso articolo 45, benché gli stessi effetti siano anche considerati nei prospetti della relazione tecnica attualmente in esame.

¹²⁵ Cfr. anche quanto operato in occasione del DL 102/2013.

¹²⁶ Cfr. in proposito quanto osservato dal Servizio bilancio dello Stato con riferimento ai citati provvedimenti.

da finanziare, per maggiori entrate extratributarie, sia sui restanti saldi per effetto del vincolo del patto di stabilità interno: alle maggiori spese delle amministrazioni locali per interessi verso lo Stato (ininfluenti ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto interne al perimetro della PA) dovranno infatti corrispondere minori spese verso soggetti esterni alla PA. Secondo quanto valutato nel prospetto riepilogativo la maggiore spesa per interessi nei confronti dello Stato coincide nell'importo con la minore spesa per interessi nei confronti dei creditori esterni alla PA¹²⁷.

Si osserva che non vengono forniti i dati e i metodi di quantificazione delle singole poste sopra menzionate, non rendendo conseguentemente possibile la relativa verifica. Si segnala in particolare che non è chiaro perché la spesa per interessi a carico dello Stato sia crescente, mentre quella a carico delle amministrazioni sia decrescente. La quota di capitale delle rate di rimborso delle anticipazioni da parte delle amministrazioni locali confluisce infatti al Fondo ammortamento titoli di Stato, riducendo l'esposizione debitoria dello Stato¹²⁸. Pertanto la spesa per interessi a carico dei due comparti della PA sembrerebbe dover assumere lo stesso profilo decrescente.

In proposito, appare inoltre opportuno acquisire un chiarimento sui criteri di contabilizzazione delle predette rate di rimborso delle anticipazioni, per la quota in conto capitale. Il prospetto riepilogativo, infatti, non considera tra gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare quelli connessi alla predetta riscossione. Un diverso orientamento metodologico è seguito dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 45 riguardante la ristrutturazione del debito regionale, in cui sono computati sul SNF gli effetti della riscossione dei crediti vantati dallo Stato nei confronti delle regioni.

La ragione di tale diverso orientamento metodologico potrebbe forse risiedere nel fatto che con riferimento al citato articolo 45 non è previsto il riversamento delle somme rimosse al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La previsione di tale riversamento con riferimento al gruppo di articoli attualmente in esame, fa sì che l'effetto positivo sul SNF derivante dalla riscossione dei crediti, sia compensato da quello negativo derivante dall'incremento del predetto Fondo ammortamento. Sarebbero pertanto omesse, nel prospetto riepilogativo, le due voci di carattere compensativo. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma.

¹²⁷ Ove anche non fosse verificata tale coincidenza, non si determinerebbero variazioni di effetti per la finanza pubblica.

¹²⁸ Cfr. *supra*.

Articolo 31 – Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

La norma dispone l'incremento della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"¹²⁹, Sezione enti locali, di 2.000 milioni di euro per il 2014 (comma 1), finalizzato al pagamento dei debiti di società ed enti partecipati dagli enti locali in essere al 31 dicembre 2013, anche fuori bilancio, purché riconoscibili alla predetta data (comma 2).

Con decreto ministeriale, entro 60 giorni, sono stabiliti i criteri e i tempi per la concessione delle anticipazioni, subordinate a una procedura di verifica dei crediti e debiti reciproci fra enti locali e società partecipate (comma 3).

Le società e gli enti partecipati dagli enti locali, destinatari dei pagamenti a valere sulle anticipazioni in esame, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti in essere al 31 dicembre 2013 e comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito delle procedure di certificazione previste dalla normativa vigente¹³⁰ (commi 4 e 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c. cap.									
Incremento Fondo Pagamento debiti PA Sez enti locali - debiti società partecipate	2.000			2.000					

La relazione tecnica afferma che l'articolo determina oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. La costituzione del Fondo non ha effetti in termini di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, a fini conoscitivi, risulterebbe opportuno acquisire informazioni sull'ammontare in essere alla data del 31 dicembre 2013 dello stock di debiti delle amministrazioni locali nei confronti di proprie partecipate, nonché l'esposizione debitoria di queste ultime. Elementi informativi al riguardo sarebbero utili al fine di conoscere il potenziale dell'incremento del debito pubblico che deriverebbe dall'integrale smaltimento dei debiti pregressi.

¹²⁹ Di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

¹³⁰ Cfr. l'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013

Riguardo agli effetti sulla spesa per interessi delle misure in materia di pagamento dei debiti della PA, si rinvia a quanto osservato nella scheda riferita congiuntamente agli articoli da 31 a 36.

Articolo 32, commi da 1 a 3 e comma 5 – Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili

La norma prevede il rifinanziamento, nella misura di 6 mld per l'anno 2014, del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"¹³¹, finalizzato al pagamento dei debiti delle Regioni e degli enti locali maturati al 31 dicembre 2013 (comma 1). Il predetto importo, congiuntamente con le residue disponibilità relative ad anticipazioni già attribuite e non ancora erogate, è ripartito con decreto ministeriale entro il 31 luglio 2013. Le assegnazioni sono subordinate all'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente (commi 2 e 3).

Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A., incluse quelle di cui all'articolo 31, è autorizzata la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014 (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c. cap									
Rifinanz. Fondo debiti PA	6.000			6.000					
Maggiori spese correnti									
Commissioni Cassa DDPP	0,5			0,5			0,5		

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della norma, afferma che l'incremento della dotazione del Fondo per il pagamento dei debiti della PA ha effetto esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Lo stanziamento in favore della Cassa depositi e prestiti ha invece effetti ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala l'opportunità di acquisire informazioni sull'ammontare in essere alla data del 31/12/2013 dello stock di debiti di fornitura di ciascun comparto delle amministrazioni locali. Si segnala infatti che le informazioni rese disponibili sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze riguardano unicamente lo stato di utilizzo delle somme stanziare sul

¹³¹ Di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Fondo oggetto di rifinanziamento da parte della norma in esame, mentre non sono state fornite indicazioni aggiornate in merito all'ammontare dei debiti di fornitura residui di ciascun comparto, inclusa la relativa quota già ceduta al sistema finanziario. Elementi informativi al riguardo sarebbero utili al fine di conoscere il potenziale dell'incremento del debito pubblico che deriverebbe dall'integrale smaltimento dei debiti pregressi.

Si rinvia inoltre a quanto osservato nella scheda riferita congiuntamente agli articoli da 31 a 36.

Articolo 32, comma 4 - Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari maturati al 31 dicembre 2013

La norma è finalizzata ad ammettere alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario le regioni in piani di rientro, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. A tali finalità sono destinati 600 milioni a valere sull'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

La relazione tecnica con riferimento al settore sanitario (comma 4), rileva che allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa viene prevista l'ammissione alle anticipazioni di liquidità, per il pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2013¹³², delle regioni sottoposte ai piani di rientro (ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi) per un importo massimo corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinate nel 2013 al finanziamento della spesa dei servizi sanitari regionali interessati per il medesimo anno. Allo scopo sono destinati al settore 600 milioni, sulla base della valutazione delle risorse finalizzate al settore sanitario, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe innanzitutto chiarito se i debiti sanitari in esame rientrano nella fattispecie presa in considerazione dal D.L. 35/2013, ed in particolare la mancata attribuzione agli enti del servizio sanitario di somme per il finanziamento dello stesso ricevute dallo Stato o a ciò destinate dalle regioni¹³³. In tali casi, infatti, il ricorso all'anticipazione ed il

¹³² Il comma 1 dell'articolo 32 in esame fa riferimento a debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013, ovvero a debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché a debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data suddetta.

¹³³ La norma non dovrebbe riferirsi anche ai c.d. ammortamenti non sterilizzati che, dall'esercizio 2012, ricevono uno specifico trattamento contabile secondo quanto disposto dal DLgs 118/2011.

pagamento di tali debiti (di parte corrente), ancorché non iscritti nei bilanci regionali, non determinano effetti in termini di indebitamento netto nel 2014, essendo tale effetto verificatosi negli esercizi in cui gli enti sanitari hanno registrato il corrispondente impegno di spesa. Andrebbe inoltre confermato che, pur se la disposizione in esame non vi fa espresso rinvio, trova comunque applicazione la procedura di accesso alle anticipazione prevista dall'articolo 3 del D.L. 35 che richiede, tra l'altro, l'individuazione delle risorse a copertura dell'anticipazione e la definizione delle modalità e tempi di restituzione degli importi ricevuti, la presentazione di un piano di pagamento dei debiti e loro estinzione immediata, l'invio della certificazione ai Tavoli di verifica.

Ciò premesso, atteso che le risorse stanziare dall'articolo 35, comma 7, del provvedimento in esame, che si aggiungono a quelle stanziare dai decreti legge 35 e 102 del 2013, risulterebbero sufficienti secondo la relazione tecnica a "garantire l'integrale copertura finanziaria" dei debiti sanitari maturati fino al 31 dicembre 2012 (ancorché pagati nei primi mesi del 2013, v. articolo 34), l'importo di cui al comma 4 dell'articolo 32 risulterebbe destinato alla copertura di debiti relativi a esercizi pregressi ed emersi nel 2013 o di disavanzi relativi a tale esercizio, a fronte dei quali sarebbe stata attivata dalle regioni la leva fiscale.

Data la trasparenza contabile richiesta dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e le sanzioni previste dal D.L. 35/2013 in caso di mancata erogazione agli enti sanitari delle somme dovute, dovrebbe invece potersi escludere che anche nel 2013 le risorse destinate al settore sanitario siano state utilizzate per altre finalità.

In tal senso la norma in esame sarebbe diretta ad anticipare entrate che sarebbero incassate solo alla fine del 2014 o nel corso del 2015. Trattandosi di regioni in piano di rientro che già da alcuni anni hanno portato al livello massimo le addizionali IRPEF e IRAP¹³⁴, il ritardo nell'acquisizione del gettito attivato nel 2013 potrebbe, in linea teorica, essere (almeno in parte) compensato dagli incassi riferiti a manovre fiscali di esercizi precedenti. Sul punto appare pertanto opportuno chiarire se tali incassi siano stati effettivamente acquisiti e scopo della norma sia quello di recuperare lo "scalino" iniziale nell'acquisizione di gettito dovuto alla sfasatura temporale tra il momento in cui, verificata la sussistenza di un disavanzo, è decisa la maggiorazione delle aliquote e il momento in cui la regione incassa il relativo gettito.

Più in generale occorre chiarire, con riferimento alle regioni in Piano di rientro, se nel periodo trascorso dalla loro sottoscrizione si sia determinata una significativa riduzione dei disavanzi e se siano state rimosse le cause della loro formazione.

Stante l'elevata pressione fiscale a livello nazionale e la limitata capacità in alcune regioni di attivare l'extra-gettito soprattutto in periodi di prolungata recessione, il ricorso

¹³⁴ Cfr. commento all'articolo 2.

alla fiscalità regionale a copertura dei disavanzi non appare infatti costituire una valida e adeguata alternativa, nel lungo periodo, alla riduzione strutturale dei disavanzi stessi.

Articolo 33 – Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

La norma incrementa di 300 mln per il 2014 la dotazione del “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”¹³⁵ (comma 3), a valere sulla quale è attribuita, agli enti dissestati che ne facciano istanza, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla procedura semplificata di liquidazione¹³⁶ (comma 1). La restituzione dell'anticipazione e dei relativi interessi¹³⁷ è prevista in quote costanti su un periodo massimo di venti anni. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 6 dispone che alla copertura degli oneri si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata delle somme disponibili presso la Sezione enti locali del Fondo per il pagamento dei debiti della PA¹³⁸, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013;
- quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle dotazioni dello stesso Fondo, relative alla medesima Sezione.

E' conseguentemente soppressa la disposizione¹³⁹ che destinava una quota annua della predetta Sezione del Fondo, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, a favore dei comuni che avessero deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti all'entrata in vigore del decreto legge 35/2013 e che avessero aderito alla procedura semplificata di liquidazione (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹³⁵ Previsto dall'articolo 243-ter del D.Lgs. n. 267/2000, in favore degli enti in pre-dissesto che abbiano attivato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'articolo 243-bis dello stesso provvedimento.

¹³⁶ Di cui all'articolo 258 del D.Lgs. n. 267/2000.

¹³⁷ Calcolati sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni in corso di emissione.

¹³⁸ Di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

¹³⁹ Comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese c. cap									
Incremento F. rotaz. c. 3	300			300					
Maggiori entrate ext.									
Versamento in entrata somme disponibili F. rotaz. Sez. Enti loc. c. 6	100								
Minori spese c. cap									
Mancato utilizzo Somme disponibili F. rotaz. Sez. Enti loc. c. 6				100					
Riduzione stanziamento F. rotaz. Sez. Enti loc.	200			200					

La relazione tecnica afferma che l'attribuzione ai comuni dissestati di un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, determina oneri di pari importo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Ad essi si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del DL 35/2013 non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013;
- quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del DL 35/2013 (come incrementato dall'articolo 13, comma 8, del DL 102/2013) relativo alla medesima Sezione.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Sotto il profilo applicativo, si evidenzia che la norma incrementa complessivamente di 100 mln per il 2014 quanto già stanziato in favore dei comuni dissestati ai sensi del soppresso articolo 1, comma 17, del DL 35/2013, coprendo il relativo importo a carico delle anticipazioni in favore dei restanti enti locali.

Per i profili relativi alla spesa per interessi delle misure in materia di pagamento dei debiti della PA, si rinvia a quanto osservato nella scheda riferita congiuntamente agli articoli da 31 a 36.

Articolo 34 - Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

La norma prevede che le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.L. 35 del 2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, effettuati dalle regioni nel periodo dal 1° gennaio 2013 all'8 aprile 2013. L'inserimento di tali debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del D.L. 35. A Tale scopo le regioni

presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non prende in considerazione la norma.

La relazione tecnica rileva che la norma prevede la possibilità per le regioni di avere accesso alle anticipazioni di liquidità anche per quella componente dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 che era già stata pagata all'entrata in vigore del decreto-legge 35/2013. Pertanto, si prevede la possibilità di presentare un piano dei pagamenti che elenchi dette partite debitorie (ripristinando così la cassa del 2013 con cui sono state pagate poste pregresse), ponendo il limite complessivo degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (le grandezze economico-finanziarie che, in contraddittorio con le Regioni, sono state individuate, nell'ambito dei bilanci sanitari, quali fattori di squilibrio di cassa). Tali partite debitorie possono comunque essere inserite in via residuale rispetto alle categorie di debiti individuati dal D.L. 35/2013 (debiti ancora in essere dalla data di entrata in vigore del decreto, con priorità per quelli che non hanno formato oggetto di cessione pro soluto).

La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a rendere disponibili alle regioni risorse già stanziare dai precedenti provvedimenti legislativi per il pagamento dei debiti sanitari, consentendo un più rapido riequilibrio delle gestioni di cassa per il settore.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo quantitativo alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica.

Articolo 35, commi 1-7 – Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari

Le norme sono finalizzate ad accelerare i trasferimenti delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Articolo 35,co7	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese Conto capitale	770	-	-	770	-	-	-	-	-

La relazione tecnica rileva che le disposizioni in esame hanno la finalità di rendere disponibili ulteriori 770 milioni per il pagamento dei debiti sanitari cumulati alla data del 31 dicembre 2012. In particolare le disposizioni in oggetto hanno la finalità di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013. Pertanto si determina un onere pari a 770 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

In merito ai profili di quantificazione si prende atto che la norma riguarda debiti, iscritti in bilancio e verificati dai competenti Tavoli, maturati al 31 dicembre 2012 e che pertanto il loro pagamento non comporta effetti sull'indebitamento netto ma solo in termini di SNF e di fabbisogno. Si rileva inoltre che, alla luce della ricognizione della situazione debitoria svolta dai Tavoli di verifica, l'importo autorizzato dalla norma in esame (770 milioni), che si aggiunge a quanto già stanziato in precedenza (13.850 milioni per il biennio 2013-2014 ex D.L. 35/2013 e articolo 13, comma 1, del D.L. 102/2013 e 1,6 miliardi autorizzati dal decreto del Ministro dell'economia 10 febbraio 2014 ai sensi dell'articolo 13, comma 8, del D.L. 102/2013), appare sufficiente a garantire il pagamento della quota residua dei debiti accertati.

Appare comunque opportuno un aggiornamento circa le richieste avanzate relativamente al 2014, alla luce degli importi ancora da assegnare per tale annualità e alla capacità delle regioni di far fronte agli oneri connessi alla restituzione. Ciò, con particolare riferimento a Sicilia e Calabria, entrambe soggette ai Piani di rientro, per le quali i Tavoli di verifica avrebbero accertato un fabbisogno di liquidità pari, rispettivamente, a circa 2 miliardi e a 309 milioni.

Poiché inoltre alcune regioni, pur presentando debiti sanitari non pagati al 31 dicembre 2012, non hanno richiesto accesso alle anticipazioni (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento) o hanno richiesto importi inferiori ai fabbisogno medesimi (Molise e Toscana) appare opportuna una conferma circa la capacità delle stesse di effettuare i pagamenti nei termini richiesti¹⁴⁰. In caso contrario, infatti, esse sarebbero tenute, secondo quanto previsto dalla norma in esame, a richiedere le anticipazioni.

¹⁴⁰ La Provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Marche non evidenziano presenza di debiti non pagati al 31/12/2012 (v. DD 20 febbraio 2014). Per le due regioni a statuto ordinario e per la Basilicata, i Tavoli avevano a suo tempo verificato la capacità

Si rileva, inoltre, che parte consistente dei debiti deriva dalla mancata attribuzione agli enti sanitari oltre che di finanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato, anche di somme che le regioni destinano al finanziamento del SSN a valere su risorse proprie, tra cui la fiscalità aggiuntiva diretta sia al finanziamento di funzioni ulteriori rispetto ai LEA che al ripiano di disavanzi sanitari. Con riguardo a queste ultime, appare opportuno chiarire se il mancato trasferimento derivi esclusivamente da una destinazione di tali risorse ad altra finalità (extra-sanitaria), o se invece dipenda anche dalla registrazione a consuntivo di minori entrate destinate alla sanità. Nel primo caso, alla radice dello squilibrio finanziario del settore sanitario vi sarebbe un'insufficienza di risorse per altre tipologie di spesa; nel secondo, invece, si evidenzerebbe una insufficiente copertura dei disavanzi sanitari e delle prestazioni ultra-LEA. Un chiarimento circa le ragioni di fondo del fenomeno appare tanto più opportuno alla luce della capacità limitata in alcune regioni di attivare l'extra-gettito necessario, soprattutto in periodi di prolungata recessione.

Articolo 35, comma 8 – Impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie

La norma è finalizzata a sottrarre alle procedure di esecuzione forzata le somme dovute, definite trimestralmente dalle ASL, dalle aziende ospedaliere e dagli IRCSS, dovute ai soggetti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché i fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

La relazione tecnica rileva che la disposizione, diretta a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse necessarie a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma è diretta a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse, quantificate periodicamente, necessarie a coprire le spese per il personale degli enti sanitari e garantire, pertanto, l'erogazione delle prestazioni corrispondenti ai LEA.

regionale di fronteggiare correttamente e nei tempi previsti dalla direttiva comunitaria il pagamento degli stessi (v. relazione tecnica al ddl di conversione del Decreto legge n. 72 del 2013).

Articolo 36, comma 1 – Debiti Ministero Interni verso le ASL

La norma prevede che al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni nel 2014. Le somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Articolo 36, comma 1	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	250			250		-	-	-	-

La relazione tecnica afferma che la norma prevede una spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9, maturati al 31 dicembre 2012. La stessa norma prevede, altresì, che le eventuali somme eccedenti siano destinate al soddisfacimento dei debiti della medesima fattispecie, certi, liquidi ed esigibili, maturati dopo la data del 31 dicembre 2012. Tale spesa determina un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno. Non si ascrivono invece effetti sull'indebitamento netto in quanto le spese effettuate dalle ASL a valere sulle risorse ricevute, essendo di parte corrente, hanno già avuto effetti su tale saldo nel momento della maturazione dei debiti.

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto della formulazione del dispositivo sotto forma di limite massimo di spesa, al fine di valutare la congruità dello stanziamento previsto, andrebbero forniti gli elementi informativi circa l'ammontare complessivo delle esposizioni maturate dal Ministero dell'interno rispetto alle prestazioni rese dagli enti del S.S.N. e alle fattispecie che hanno dato luogo alla formazione di tali pendenze (visite fiscali, accertamenti idoneità etc.), distintamente per annualità di maturazione.

Poiché inoltre la norma fa riferimento non solo ai debiti maturati al 31 dicembre 2012, ma anche a quelli eventualmente maturati successivamente, andrebbero forniti puntuali elementi circa eventuali disavanzi relativi al 2013 o debiti emersi in tale esercizio. Appare inoltre opportuna una conferma che non si

tratti di debiti fuori bilancio, poiché in caso contrario si determinerebbe un effetto anche in termini di indebitamento netto nell'esercizio in corso.

Dovrebbero, infine, essere indicate le ragioni circa l'inadeguatezza delle risorse predisposte in bilancio a tal fine nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e chiarito se tali problematiche possano ritenersi superate nella legge di bilancio 2014 o si debba, invece, prefigurare un'integrazione degli stanziamenti.

Articolo 36, comma 2 – Debiti dei Ministeri

La norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo, con una dotazione di 300 milioni per il 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria delle partite debitorie al fine di verificarne la neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, il fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Articolo 36, comma 2 Fondo pagamenti debiti Ministeri già scontati su IN	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti	300	-	-	300	-	-	-	-	-

La relazione tecnica ribadisce che la maggiore spesa relativa all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, determina un corrispondente effetto in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, data la formulazione della norma che pone il vincolo della neutralità in termini di indebitamento netto, si potrà procedere al pagamento di debiti relativi a spese di parte corrente, già sostenute in passato e regolarmente iscritte in bilancio. Non è chiaro, pertanto, perché non si proceda alla reiscrizione nel bilancio dello Stato (in competenza e cassa) delle somme corrispondenti ai residui perenti, salvo l'eventuale integrazione dell'apposito Fondo.

Pur tenuto conto che i Ministeri dovranno presentare apposita istanza al MEF entro il prossimo 30 giugno, per poter valutare la congruità dell'importo stanziato dovrebbe, comunque, essere fornita un'indicazione (di massima) degli importi relativi ai vari Ministeri, distinti per le voci sottostanti e le annualità di riferimento.

Dovrebbero inoltre essere chiarite le ragioni per le quali, a fronte di stanziamenti iscritti in competenza, si è determinata una insufficienza in termini di cassa alimentando ritardi nei pagamenti e formazione dei debiti.

Articolo 37 – Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

Le norme prevedono quanto segue:

- **comma 1**: i debiti di fornitura, di parte corrente, delle pubbliche amministrazioni maturati al 31 dicembre 2013, già certificati¹⁴¹ o oggetto di certificazione secondo la procedura accelerata definita dalla norma in esame, sono assistiti da garanzia statale dal momento della loro cessione al sistema finanziario.

Tale procedura prevede la presentazione di un'istanza, mediante piattaforma elettronica, da parte dei creditori entro 60 giorni dalla conversione del provvedimento e certificazione entro i 30 giorni successivi da parte dell'amministrazione creditrice, salvo diniego motivato;

- **comma 2**: i pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini del patto di stabilità interno;

- **comma 3**: i creditori possono cedere pro-soluto al sistema finanziario il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato, anche sulla base di apposite convenzioni quadro, beneficiando di limiti alla misura massima dello sconto richiedibile, da definirsi con decreto ministeriale. In caso di carenza di liquidità dell'amministrazione debitrice, quest'ultima può chiedere una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti dai creditori al sistema finanziario, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento a valere sulle entrate di bilancio. Al ripristino della normale gestione della liquidità, le pubbliche amministrazioni debtrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il

¹⁴¹ Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta ad un istituto finanziario diverso dal cessionario del credito qualora quest'ultimo non consenta all'operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito è ceduto di diritto all'istituto finanziario che accetta la rinegoziazione. Anche la Cassa depositi e prestiti SpA può acquisire i crediti in questione dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione bancaria italiana, al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini, per una durata massima di 15 anni. L'intervento della Cassa depositi e prestiti può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla stessa Cassa. Ai fini delle operazioni di ridefinizione dei debiti ceduti al sistema finanziario, che non costituiscono indebitamento¹⁴², non si applicano i limiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche¹⁴³ a nuovo indebitamento¹⁴⁴;

Il Senato ha disposto che i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ridefinizione, possono essere acquisiti da società di cartolarizzazione, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti o altre istituzioni finanziarie;

- commi 4 e 5: viene istituito, presso il Ministero dell'economia, un Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, con una dotazione di 150 milioni, attivabile "a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile". Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza, elencata nell'apposito allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁴⁵, con diritto di rivalsa dello Stato sugli enti debitori.

La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico che svolgano la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato, con oneri a carico dello stesso Fondo. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso¹⁴⁶.

I termini e modalità di attuazione dei commi 1 e 3 sono stabiliti con decreto ministeriale;

¹⁴² Tale precisazione è stata inserita dal Senato.

¹⁴³ *Cfr.*, per le regioni a statuto ordinario, l'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, i rispettivi ordinamenti.

¹⁴⁴ Il Senato ha soppresso il riferimento, precedentemente indicato quale motivazione della norma in esame, all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tale disposizione, nel definire le operazioni che costituiscono indebitamento, esclude le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

¹⁴⁵ Di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

¹⁴⁶ A norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

- comma 6: viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo, con dotazione di 1 mld per il 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato;

- comma 7: viene abrogata la vigente disciplina inerente le procedure di cessione dei crediti certificati mediante la piattaforma telematica, prevista dal DL. 76/2013 ¹⁴⁷.

- commi da 7-bis a 7-quater, introdotti dal Senato: vengono introdotte disposizioni di carattere ordinamentale inerenti l'attuazione dell'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in c. cap.									
Fondo per la concessione delle garanzie sui debiti certificati delle amministrazioni pubbliche	150								
Fondo di riserva per le garanzie dello Stato	1.000								

La relazione tecnica afferma che l'onere relativo al Fondo di garanzia istituito presso il MEF, con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014, ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto, relativamente agli altri saldi, le garanzie hanno effetto al momento della escussione. Peraltro, i beneficiari dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sono enti della pubblica amministrazione e non soggetti privati.

Anche l'istituzione del fondo di riserva, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, per l'integrazione delle risorse dovute per il complesso delle garanzie concesse dallo Stato, ha effetti in termini di solo saldo netto da finanziare.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma appare suscettibile di determinare un incremento del debito pubblico in misura pari all'ammontare dei debiti di fornitura della PA che saranno oggetto di cessione al sistema finanziario ai sensi della norma stessa.

Si ricorda infatti che, mentre il debito di fornitura non è contabilizzato nell'ambito del debito pubblico, la finanziarizzazione dello stesso debito, mediante la sua cessione al sistema bancario, determina la relativa emersione ai fini della contabilizzazione.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito a quanto ammonti l'importo dei debiti di fornitura di parte corrente in essere al 31 dicembre 2013 che si prevede possano formare oggetto dell'operazione e se tale importo sia compatibile con gli

¹⁴⁷ Cfr. in particolare i commi da 12-ter a 12-septies dell'articolo 11.

obiettivi programmatici in termini di riduzione del debito affermati nel recente Documento di economia e finanza.

In merito all'esclusione di effetti sui saldi complessivi di finanza pubblica, andrebbero in primo luogo forniti chiarimenti sui criteri di attivazione del Fondo con dotazione di 150 mln, in merito al quale è prevista l'operatività "a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile". Andrebbe chiarito se le escussioni delle garanzie a valere su tale Fondo possano verificarsi già nel triennio di riferimento, considerato il fatto che il termine quinquennale di pagamento dei debiti a seguito di rinegoziazione è un limite massimo e non minimo. Si osserva inoltre che le spese di gestione del Fondo, a valere sulle relative dotazioni, dovrebbero incidere su tutti i saldi di finanza pubblica dal momento della sua operatività.

Andrebbe inoltre chiarita la portata applicativa del comma 2, relativo alla non rilevanza del pagamento dei debiti di parte corrente ai fini del patto di stabilità interno: tale previsione appare infatti come una mera conferma di quanto già previsto dalla normativa vigente. Ciò premesso, si osserva comunque - in merito al profilo di sostenibilità per i bilanci delle amministrazioni locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno - che le norme in esame appaiono suscettibili di generare oneri aggiuntivi, sia per commissioni bancarie (doppi nel caso di intervento del sistema bancario e della Cassa depositi e prestiti) sia per interessi (ove quelli richiesti dal sistema bancario risultino superiori, nonostante la garanzia statale, a quelli effettivamente pagati attualmente sui debiti di fornitura), con conseguente riduzione delle risorse disponibili per le funzioni cui le amministrazioni sono preposte.

A tale proposito risulterebbe utile una valutazione comparativa tra i tassi di interesse applicabili dal sistema bancario agli enti locali, in sede di ridefinizione dei termini di pagamento dei debiti di fornitura ceduti, e quelli sui titoli pubblici statali, stimati in relazione ad altre operazioni disciplinate nel titolo III del provvedimento in esame, miranti alla medesima finalità.

Un'ultima valutazione appare opportuna in merito all'irrigidimento dei bilanci delle amministrazioni locali derivante dalla modifica del profilo temporale dei debiti di fornitura e dalla possibilità per le pubbliche amministrazioni di incrementare, in conseguenza delle norme in esame, il proprio livello di indebitamento. Le norme, infatti, consentono di trasformare la durata di questi debiti da infrannuale a quinquennale o quindicennale senza che ciò impatti sulla possibilità di accesso delle stesse amministrazioni a nuove forme di indebitamento,

Ciò in quanto i debiti così ridefiniti, non essendo considerati indebitamento, non concorrono al raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso a nuovo debito.

Articolo 38-bis – Semplificazione fiscale della cessione dei crediti

Normativa vigente. Il comma 1, dell'articolo 8 del DL n. 35 del 2013 ha stabilito l'esenzione da imposte, tasse e diritti dovute sulle cessioni dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per somministrazioni, forniture ed appalti, alla data del 31 dicembre 2012. L'esenzione non opera ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (comma 1).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, prevede l'esenzione da imposte, tasse e diritti per gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse. L'esenzione non opera ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (comma 1).

All'onere di cui alla disposizione in esame, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014 si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori entrate – imposta di registro	0,9			0,9			0,9		
Minori entrate – imposta di bollo	0,1			0,1			0,1		
Maggiori entrate extratributarie	1,0			1,0			1,0		

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, precisa che la norma propone di estendere l'esenzione già prevista per le cessioni dei crediti maturati al 31 dicembre 2012 dall'articolo 8, comma 1, del DL n. 35 del 2013, anche per il flusso 2013 di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA. La RT afferma che in sede di RT al suddetto articolo 8 è stata stimata una perdita di gettito di 6,5 milioni di euro (5,9 milioni di imposta di registro e 0,6 milioni di imposta di bollo). Pertanto, la RT afferma che, in assenza di dati certi circa l'entità di tale flusso di crediti e coerentemente alla logica sottesa alla RT all'articolo 8, si stima una perdita di gettito nell'ordine di 1 milione di euro per l'anno 2014, di cui 0,9 milioni di euro relativi all'imposta di registro e 0,1 milioni di euro relativi all'imposta di bollo.

In proposito si ricorda che la RT allegata al DL n. 35 del 2013 stimava una perdita di gettito complessiva pari a 6,5 milioni di euro relativa ad un ammontare medio dei crediti che sarebbero stati ceduti, annualmente, pari a 150.000 da parte di un numero di soggetti pari a circa 35.000 imprese. Inoltre, tenuto conto che l'agevolazione riguardava solo lo stock di debiti fino al 31 dicembre 2012, la RT ipotizzava che la perdita si sarebbe verificata per 5 anni a decorrere dal 2013, considerando un stock complessivo di crediti che sarebbe stato ceduto ad intermediari finanziari pari a circa 25 miliardi di euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT per la stima degli effetti di gettito afferma di far riferimento alla "logica sottesa all'articolo 8 del DL n. 35/2013", senza fornire dati ed elementi che permettano una verifica della stessa. In particolare, non appare chiaro quale sia l'ammontare di crediti che si ipotizzi possa essere ceduto. In proposito si rileva che la disposizione in esame estende, rispetto al comma 1 del medesimo articolo 8, l'ambito dei crediti oggetto di cessione anche a quelli relativi a prestazioni professionali.

Si rileva, inoltre, che la RT stima un effetto di minor gettito per il solo anno 2014, nell'ipotesi, non esplicitata e sulla quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le cessioni relative al flusso 2013 avvengano tutte nell'anno in corso, a differenza, invece, di quanto ipotizzato in sede di RT al DL n. 35/2013, in cui si considerava che la perdita si sarebbe verificata per 5 anni a decorrere dal 2013. In proposito, appare opportuno che vengano fornite maggiori informazioni dirette a supportare l'ipotesi adottata.

Articolo 39, comma 1 – Crediti compensabili

Normativa vigente. L'articolo 28-*quinquies* del DPR n. 602/1973, introdotto dall'articolo 9, comma 1, del DL n. 35/2013, consente l'utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, per il pagamento di somme dovute a seguito di specifiche attività di accertamento. Al fine di assicurare l'utilizzo univoco del credito certificato, viene previsto un meccanismo in base al quale l'Agenzia delle entrate comunica immediatamente il credito compensato alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio di certificazioni.

La norma elimina il limite del 31 dicembre 2012 alla data di maturazione dei crediti compensabili di cui all'articolo 28-*quinquies* del DPR n. 602/1973.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto si interviene su un meccanismo di mera compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento ed il versamento delle entrate.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l'eliminazione del limite del 31 dicembre 2012 determina la possibilità di operare la compensazione anche nei confronti di crediti maturati successivamente a detta data, determinando, pertanto, un possibile ampliamento della stessa. Appare, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che tale ampliamento possa determinare una riduzione per cassa delle entrate da accertamento.

Articolo 39, comma 1-bis – Utilizzo in compensazione di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione

La norma, introdotta durante l'esame in prima lettura al Senato, estende la possibilità di accedere alla compensazione di cui agli articoli 28-quater e 28-quinquies del DPR n. 602 del 1973, per i crediti vantati nei confronti del complesso delle amministrazioni pubbliche¹⁴⁸ di cui al comma 2, dell'articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove la previgente normativa ne limitava l'applicazione ai soli crediti vantati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del SSN.

Il prospetto riepilogativo, relativo alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, relativa alle modifiche introdotte durante l'esame in prima lettura, precisa che la norma ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione estende l'ambito applicativo delle disposizioni oggetto di modifica, ampliando, conseguentemente, la possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Appare, pertanto, opportuno un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari della disposizione in esame, con particolare riferimento ai possibili effetti negativi in termini riduzione

¹⁴⁸ Si tratta di "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

per cassa delle entrate da accertamento nonché di accelerazione del pagamento dei debiti della PA.

Articolo 40 – Termine di notifica delle cartelle esattoriali

La norma differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con crediti certificati (di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012¹⁴⁹).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri in quanto restano ferme le modalità di recupero delle somme presso gli enti debitori già previste dalla norma vigente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 41, commi 1 e 2 – Attestazione dei tempi di pagamento

Le norme stabiliscono che a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni¹⁵⁰, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa europea che combatte i ritardi nei pagamenti¹⁵¹ nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti¹⁵². In caso di superamento dei predetti termini, le relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa (comma 1).

¹⁴⁹ "Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

¹⁵⁰ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

¹⁵¹ La normativa è recata dalla direttiva 2000/35/CE a cui si è data attuazione con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

¹⁵² Di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle norme di attuazione della normativa europea¹⁵³, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione previste dal comma 1, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dalle citate norme di attuazione, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce, in sostanza, il contenuto delle norme affermando, inoltre, che la norma non determina oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si osserva che la misura sanzionatoria del divieto di assunzione sembra applicarsi a prescindere dalle cause che hanno determinato il ritardo nell'effettuazione di pagamenti.

Qualora il ritardo derivi da circostanze oggettive e non modificabili (si pensi ad esempio ad una gestione commissariale di un ente in dissesto) la sanzione appare suscettibile di determinare problemi aggiuntivi di funzionalità amministrativa con conseguenti possibili oneri connessi con possibili sanzioni dovute per il ritardo nello svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 41, comma 3 – Vincoli in materia di tempistica di pagamento degli enti locali

La norma condiziona al rispetto dei vincoli sui tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente¹⁵⁴ la possibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni degli obiettivi del patto di stabilità interno previste dall'articolo 1, comma 122, della legge 220/2010, disposte con decreto ministeriale nei confronti degli enti colpiti da sanzioni per il mancato rispetto del patto, a valere sui risparmi derivanti dalle sanzioni stesse.

Il **prospetto riepilogativo** e la **relazione tecnica** non considerano la norma.

¹⁵³ Si richiama i tempi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

¹⁵⁴ Cfr. il D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In merito ai profili di quantificazione, premesso che la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari, si segnala che l'efficacia deterrente della disposizione ai fini del rispetto dei tempi di pagamento risulta circoscritta ai soli enti colpiti dalla sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Solo tali enti infatti, ove rispettosi dei vincoli in materia di tempi di pagamento, potrebbero beneficiare dell'alleggerimento della sanzione previsto dall'articolo 1, comma 122, della legge 220/2010¹⁵⁵. Nessun beneficio è invece previsto per il rispetto dei vincoli in materia di tempi di pagamento da parte degli enti rispettosi del patto di stabilità interno.

Articolo 41, comma 4 – Tempi pagamento enti SSN

La norma introduce un adempimento regionale, ai fini dell'accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale, consistente nella trasmissione, al competente Tavolo di verifica degli adempimenti, delle informazioni di cui al comma 1 (importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini; tempo medio dei pagamenti effettuati; misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti) e delle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

La relazione tecnica rileva che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norme dirette a responsabilizzare le regioni in ordine ai tempi di pagamento degli enti del servizio sanitario nazionale.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma è diretta a consentire un controllo più stringente da parte dei Tavoli di verifica degli adempimenti sui tempi di pagamento dei debiti nel settore sanitario¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Tale disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 545, della L. n. 147/2013, prevede che a fronte della sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità interno, rappresentata dal taglio dei trasferimenti, gli enti colpiti possano beneficiare di un parallelo alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, disposto con decreto ministeriale. La norma in esame condiziona tale beneficio al rispetto della tempistica di pagamento.

¹⁵⁶ Si ricorda in proposito che, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del D.L. 35/2013, dal 2013 costituisce adempimento regionale l'erogazione da parte delle regioni ai rispettivi enti sanitari, entro la fine dell'esercizio, di almeno il 90% delle somme che esse incassano dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN, nonché delle somme che le stesse, a valere su risorse proprie, destinano autonomamente al finanziamento del SSN. La RT al DL 35/2013 specificava che tale condizione era diretta ad impedire in futuro ulteriori ritardi nel sistema dei pagamenti, ponendo vincoli stringenti sulla gestione, da parte regionale, della liquidità destinata al finanziamento del SSN, posto che l'equilibrio economico è soggetto alle verifiche trimestrali dei Tavoli.

Articolo 41-bis – Misure per l'accelerazione dei pagamenti nei confronti delle imprese

Le norme stabiliscono che per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148 (istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Baletta-Andria-Trani) ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.

Le somme rimaste inutilizzate a seguito dei suddetti interventi costituiscono economia di spesa e dovranno essere versate al pertinente capitolo dello Stato di previsione delle entrate.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. Tale norma, inserita nel testo originario del decreto legge ma soppressa dalla legge di conversione del decreto legge, prorogava dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle risorse finanziarie rese disponibili dalle citate leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, intestate ai commissari delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle stesse province.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento afferma che la proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2014 costituiranno economie di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 – Conto eventuali entrate diverse del Ministero dell'interno dello stato di previsione dell'entrata.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che non appare evidente in base a quale titolo giuridico le somme in questione siano state conservate nelle contabilità speciali.

Tale chiarimento è volto ad accertare se la gestione delle risorse di bilancio sia disposta in conformità della legislazione vigente o in base a valutazioni di opportunità amministrativa.

Inoltre, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare necessario che il Governo confermi che i tendenziali di spesa già inglobino l'utilizzo delle somme in questione dal momento che le norme appaiono

finalizzate al mantenimento nelle contabilità speciali di somme che apparivano destinate ad andare in economia al termine dell'anno 2013.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse già disponibili sulle contabilità speciali individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 per garantire l'adempimento degli interventi di cui alle legge nn.146, 147 e 148 del 2014 volte all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Articolo 42 – Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni

La norma prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti¹⁵⁷.

La norma, nello specifico, prevede che nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti venga annotato: a) il codice progressivo di registrazione; b) il numero di protocollo di entrata; c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente, oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento; l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara¹⁵⁸ (CIG); n) il Codice unico di Progetto¹⁵⁹ (CUP); o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁵⁷ Di cui all'art. 7, comma 1, del DL n. 35/2013.

¹⁵⁸ Tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010.

¹⁵⁹ Nei casi di cui all'art. 25, comma 2, n. 2) del provvedimento in esame.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, in assenza di un'espressa previsione di invarianza finanziaria, al fine di escludere che la norma in esame possa determinare un aggravamento procedurale in materia contabile, con eventuali maggiori oneri di funzionamento per le pubbliche amministrazioni, appare opportuno acquisire una conferma circa la possibilità che le stesse possano svolgere gli adempimenti introdotti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43 – Anticipo della certificazione dei conti consuntivi enti locali

La norma disciplina le procedure di certificazione e di pubblicazione dei dati di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione degli enti locali¹⁶⁰, prevedendo in particolare, per il 2014, la trasmissione del rendiconto entro il 31 maggio dell'esercizio successivo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

¹⁶⁰ Comuni, province, unioni di comuni e comunità montane. Il Senato ha integrato il testo includendo fra i soggetti obbligati alla certificazione in esame anche le città metropolitane.

Articolo 44 – Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni

La norma prevede che i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche¹⁶¹ con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta oneri, in quanto possiede carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che i termini per i trasferimenti di fondi tra PA rientrino in limiti fisiologici e non comportino un'accelerazione della spesa finale e quindi del fabbisogno.

Articolo 45 – Ristrutturazione del debito delle regioni

La norma prevede due strumenti per la ristrutturazione del debito delle regioni, disponendo una procedura per l'allungamento dei mutui in essere verso il MEF (anche tramite la Cassa depositi e prestiti) e una procedura per il riacquisto dei titoli emessi dalle regioni. In particolare:

- **i commi 1 e 5** autorizzano il MEF a ristrutturare i mutui vantati alla data del 31 dicembre 2013 nei confronti delle regioni, anche gestiti dalla Cassa depositi e prestiti, con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro. **Il comma 11** prevede che, a seguito della ristrutturazione, il debito residuo sia rimborsato in trenta rate annuali di importo costante al tasso di interesse sui BPT di durata finanziaria simile;
- **i commi 2 e 5 e 12** autorizzano il MEF a effettuare emissioni di titoli di Stato per finanziare la concessione alle regioni di mutui trentennali finalizzati al riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi (tenuto

¹⁶¹ Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

conto del valore dei derivati), aventi vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Resta fermo che le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite sono autonomamente assunte dalle regioni assumono, tenendo conto anche dei versamenti e degli accantonamenti già effettuati (comma 16);

- i commi 3 e 4 prevedono che i risparmi delle regioni derivanti dalle norme siano prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti di fornitura¹⁶². Le predette anticipazioni sono escluse dalle operazioni di ristrutturazione del debito previste dalla norma in esame.

In proposito il comma 4 specifica che i mutui verso il MEF risultanti dalla ristrutturazione non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35¹⁶³;

- i commi da 7 a 10 dispongono in materia di procedure di individuazione e certificazione dei mutui verso il MEF oggetto di ristrutturazione, nonché di modalità attuative inerenti le operazioni di riacquisto dei titoli emessi, inclusa l'individuazione degli intermediari e la definizione delle commissioni loro spettanti, prevedendo l'obbligatoria consulenza e supervisione del MEF;
- i commi da 13 a 15 dispongono in merito alla chiusura degli eventuali strumenti derivati sottostanti i titoli oggetto di riacquisto da parte delle regioni, con il vincolo che la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore dei derivati non comporti un aumento del debito della PA, nel qual caso non si procede all'operazione. Inoltre l'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è utilizzato per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Per la valutazione dei derivati è prevista la supervisione del MEF;
- il comma 17 contiene una clausola di invarianza riferita allo stock di debito delle pubbliche amministrazioni, che non deve aumentare per quanto previsto dall'articolo in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁶² Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

¹⁶³ Tale disposizione condiziona a una procedura di verifica dell'equilibrio strutturale del bilancio regionale la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti da parte delle regioni che abbiano ricevuto anticipazioni a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della PA.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Maggiori spazi sul patto di stabilità interno per ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni (c. 1)					52,0	47,8		52,0	47,8
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato (c. 11)	1,0	125,2	174,0	20,5	118,5	170,9	25,3	159,2	201,2
Minori entrate Extratributarie									
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi (c. 1)		-52,0	-47,8						
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti (c. 1)		-137,2	-138,2						
Maggiori spese in conto capitale									
Concessione mutui a regioni (c. 11)	8.727,5								
Minori spese correnti									
Spesa per interessi delle regioni versata allo Stato e non a privati (c. 11)					-349,1	-342,9		-349,1	-342,9
Maggiori entrate Extratributarie									
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi (c. 11)		349,1	342,9						
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti (c. 11)		155,6	161,8						
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato (c. 11)	12,3	6,9	4,1	12,3	6,9	4,1			

L'effetto complessivo dell'articolo risulta quindi il seguente:

segno meno = peggioramento

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Effetto complessivo art. 45	-8.716,2	197,2	148,8	-8,2	185,5	128,3	-25,3	137,9	93,9

La relazione tecnica afferma che la norma, mediante la ristrutturazione del debito delle regioni, mira a ridurre l'onere per interessi a loro carico e a ridurre altresì in valore assoluto il debito delle Pubbliche Amministrazioni.

Il debito residuo relativo ai mutui concessi dal MEF alle regioni aventi un ammontare superiore ai 20 milioni di euro e una vita residua pari o superiore ai 5 anni ammonta a circa 8,5 miliardi di euro, ripartito non uniformemente tra 8 regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

L'allungamento a 30 anni della scadenza e l'applicazione dei tassi sui BTP di durata simile riduce di circa 185 milioni di euro l'anno la rata annua complessiva

(495 mln) dei mutui oggetto della rinegoziazione, come risulta dal prospetto sotto riportato con un corrispondente onere per il bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare.

(mln di euro)

	Differenza Quota Capitale	Differenza Quota Interesse	Differenza Totale
2014	-	-	-
2015	- 137,2	- 52,0	- 189,2
2016	- 138,2	- 47,8	- 185,9
2017	- 142,7	- 43,3	- 186,0
2018	- 147,5	- 38,5	- 186,0

Il minore onere per interessi passivi delle regioni, determina per le stesse maggiori spazi in termini di patto di stabilità interno: considerando che gli interessi erano attualmente versati ad un'altra pubblica amministrazione – e pertanto si consolidavano a livello di pubblica amministrazione - mentre le spese a valere sui maggiori spazi potrebbero essere destinate a soggetti esterni alla PA, si sconta prudenzialmente un corrispondente effetto peggiorativo su fabbisogno e indebitamento netto.

I titoli obbligazionari regionali in circolazione aventi un valore nominale superiore a 250 milioni di euro e una vita media residua pari o superiore a 5 anni è pari a 8.727 milioni di euro in termini nominali, suddiviso tra 9 regioni. Questi titoli, con un profilo di rimborso c.d. *bullet*, ossia in un'unica soluzione a scadenza, rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento (come richiesto dalla legge), sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

La norma consente la sostituzione del debito delle regioni verso il mercato con un debito delle stesse verso il Tesoro. Nell'ipotesi prudenziale che tutte le regioni se ne avvalgano, si valuta un impatto peggiorativo sul saldo netto da finanziare per l'anno 2014, determinato dalla concessione del mutuo alle regioni, pari a 8.727 milioni.

Il riacquisto delle obbligazioni e la contestuale cancellazione dei derivati ad esse collegati determina il venir meno dei pagamenti dovuti che, in quota capitale e interessi, per gli anni dal 2014 al 2018, sono indicati nella tabella seguente, contenente stime di carattere indicativo:

(mln di euro)

	Capitale	Interessi	Totale
2014	242,14	432,79	674,93
2015	247,64	422,88	670,52
2016	253,53	412,94	666,47
2017	259,85	402,86	662,72
2018	266,63	392,48	659,11

I pagamenti non più dovuti sarebbero sostituiti dal rimborso del capitale e dal pagamento degli interessi relativi ai nuovi mutui erogati alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica, tale risparmio non ha effetti migliorativi diretti, in quanto genera maggiori spazi in termini di patto di stabilità interno. Va tuttavia considerato che tali spazi sono in parte destinati al pagamento degli interessi sui mutui erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, restando quindi all'interno del perimetro della pubblica amministrazione con un conseguente risparmio ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Per contro, si determina un aumento degli interessi passivi a carico dello Stato, per le maggiori emissioni di titoli di Stato necessarie a finanziare i mutui concessi alle regioni per il riacquisto dei propri titoli, la cui stima è effettuata assumendo che la provvista segua criteri coerenti con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico e considerando lo scenario dei tassi di interesse.

(mln di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dalle Regioni		349,1	342,9	336,4	329,7
Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive	1,0	125,2	174,2	196,4	215,5

Per quanto riguarda invece il rimborso di capitale legato ai mutui concessi dal MEF per finanziare il riacquisto dei bond regionali, esso avverrà in quote crescenti negli anni e per il periodo 2014-2018 è stimabile come segue:

(mln di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018
Capitale		155,6	161,8	168,3	175

Con riferimento al debito, la relazione afferma che il combinato disposto di prezzi di riacquisto sotto la pari ed eventuale valore positivo di mercato dei derivati chiusi anticipatamente può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni, ai cui fini le passività finanziarie sono considerate al valore nominale.

In ogni caso, in virtù della clausola di invarianza riferita al debito delle pubbliche amministrazioni la norma potrà solo dar luogo ad operazioni che, al più, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle regioni.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala preliminarmente che l'operazione di ristrutturazione dei mutui in essere delle regioni verso lo Stato, per 8,5 mld di euro, e di accollo da parte di quest'ultimo del debito regionale, per ulteriori 8,7 mld (a fronte della concessione alle regioni di mutui statali di pari

importo, finalizzati al riacquisto dei titoli regionali in circolazione), appare finalizzata alla liberazione di risorse nei bilanci regionali. Tali risorse andranno finalizzate prioritariamente al rimborso delle anticipazioni concesse alle regioni a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della P.A. ai sensi del DL n. 35/2013, come rifinanziato dall'art. 32 del provvedimento in esame.

In merito ai profili dell'operazione sul debito, andrebbe chiarito se la norma, che riduce l'ammontare annuo delle rate di rimborso del debito delle regioni, possa generare margini rispetto al tetto fissato dalla normativa vigente¹⁶⁴ per l'accesso a nuovo debito delle regioni nei confronti di soggetti esterni alla PA. In tal caso potrebbero determinarsi effetti negativi sul debito non intercettati dalla clausola di invarianza di cui al comma 17. Quest'ultima è infatti riferita solo alle operazioni di ristrutturazione disciplinate dalla norma e non anche al nuovo futuro debito che le regioni che beneficiano della disposizione potranno eventualmente accendere grazie allo sgravio della rata annua di rimborso dei debiti conseguente alla norma in esame.

Resta peraltro ferma la procedura di verifica dell'equilibrio strutturale del bilancio regionale¹⁶⁵ per le regioni che abbiano ricevuto anticipazioni a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della PA e che intendano sottoscrivere nuovi prestiti. Da tale procedura sono peraltro esclusi i mutui statali accessi ai sensi della norma in esame (comma 4 della norma in esame). Andrebbe in proposito confermato che tale esclusione non impedisca di considerare i mutui in questione nella massa passiva regionale, in caso di procedure di verifica per l'accensione di ulteriori prestiti.

Si osserva inoltre che la norma non prevede espressamente la destinazione al Fondo ammortamento per i titoli di stato degli incassi erariali, per la quota in conto capitale delle rate di rimborso dei mutui accessi dalle regioni con lo Stato. Dato che a tali rate di rimborsi non sono ascritti effetti positivi nemmeno sul fabbisogno complessivo della PA, andrebbe chiarito se l'incremento del debito erariale derivante dal finanziamento delle operazioni di riacquisto dei titoli regionali abbia carattere permanente. In tal caso i maggiori oneri per gli interessi a carico dello Stato avrebbero a loro volta carattere permanente, mentre la posta compensativa, relativa agli interessi retrocessi dalle amministrazioni locali all'erario, avrebbe carattere temporaneo, con un conseguente effetto complessivo negativo nel lungo periodo.

Si rinvia in proposito a quanto osservato nella scheda riferita congiuntamente agli articoli da 31 a 36, in merito alla necessità di un chiarimento rispetto ai criteri di

¹⁶⁴ L'articolo 10 comma 2, della legge n. 281/1970 dispone che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato non possa superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione (incrementate del fondo per il trasporto pubblico locale). Le anticipazioni a valere sui fondi del DL n. 35/23 sono concesse in deroga al citato art 10, comma 2 della L. n. 281/70 (cfr. l'art. 2, comma 1 dello stesso DL n. 35/13), quindi la relativa rata di rimborso non è considerata ai fini del raggiungimento del tetto.

¹⁶⁵ Prevista dal citato articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

contabilizzazione della quota in conto capitale delle rate di rimborso di mutui o anticipazioni concessi dallo Stato alle amministrazioni locali¹⁶⁶.

In merito agli effetti sui saldi delle risorse movimentate, la relazione tecnica, nel fornire alcuni risultati di stima¹⁶⁷, non specifica il dettaglio dei dati e dei metodi alla base della quantificazione che risulta ricostruibile solo in parte.

Risulta comunque sostanzialmente verificata la coerenza tra il dato relativo all'ammontare dei mutui in essere verso il MEF (8,5 mld) e quello relativo alla rata di rimborso che deriverà dall'allungamento a 30 anni del relativo rimborso (495 mln): tale importo risulta sostanzialmente coerente con un tasso di interesse del 4,06%¹⁶⁸. L'attuale rata di 680 mln risulta invece coerente con una durata residua dei mutui in essere compresa tra 10 e 12,5 anni (per tassi compresi tra il 4% e lo 0%).

Quanto al riacquisto dei titoli regionali in circolazione, andrebbe chiarito se nella stima a legislazione vigente delle rate annue di rimborso in conto capitale, il cui importo indicato dalla relazione tecnica ha un profilo regolare, si sia tenuto conto della struttura "bullet" dei titoli e delle effettive scadenze delle tranches di titoli emesse.

Si evidenzia inoltre che gli interessi attualmente pagati dalle regioni sui propri titoli appaiono largamente superiori (di 3,6 volte nel 2015) rispetto a quelli che pagherà lo Stato sui titoli emessi per finanziare il riacquisto dei titoli regionali. Andrebbe confermato che i maggiori margini di efficienza della gestione centralizzata delle emissioni consentano l'effettivo conseguimento di una riduzione del servizio del debito di tale portata.

Tale riduzione della spesa per interessi costituisce in parte un effetto positivo per la finanza pubblica, computato nel prospetto riepilogativo, e in parte un nuovo margine di spesa per le regioni, come si chiarisce nel seguente prospetto, che riassume gli effetti in termini di indebitamento netto¹⁶⁹ della spesa per interessi relativa all'operazione di riacquisto dei titoli regionali:

(mln di euro)

	2015	2016	2017	2018
Interessi pagati dalle regioni sui propri titoli (A)	422,88	412,94	402,86	392,48

¹⁶⁶ Mentre nel caso attualmente in esame tali rate sono iscritte con effetti positivi sui SNF, nel caso delle disposizioni menzionate nessun effetto è considerato sul bilancio dello Stato in merito ai rimborsi delle anticipazioni concesse alle amministrazioni locali. Nel caso menzionato è peraltro espressamente previsto il riversamento delle somme riscosse al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

¹⁶⁷ Tra cui, in particolare:

- l'ammontare del capitale relativo ai mutui in essere delle regioni verso il MEF;
- l'ammontare dei titoli regionali in circolazione;
- l'ammontare degli oneri per interessi attualmente sostenuti dalle regioni con riferimento alle due tipologie di debiti;
- l'ammontare degli interessi, sia a carico delle regioni che dello Stato, che deriveranno dalle operazioni di ristrutturazione.

¹⁶⁸ Più in dettaglio, al tasso del 4,06% corrisponde una rata di 495 mln, di cui 345 mln a titolo di interessi nel primo anno.

¹⁶⁹ Forniti nel prospetto riepilogativo.

Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dalle Regioni sui nuovi mutui per finanziare il riacquisto dei titoli regionali (B)	349,1	342,9	336,4	329,7
Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive a fronte dei mutui concessi alle regioni (C)	125,2	174,2	196,4	215,5
Differenza interessi su titoli regionali e statali (D = A-C)	297,68	238,74	206,46	176,98
<i>Di cui: effetto positivo per la finanza pubblica (E=B-C)</i>	223,9	168,7	140	114,2
<i>maggiori margini di spesa per i bilanci regionali (F=A-B)</i>	73,78	70,04	66,46	62,78

Correttamente, il prospetto riepilogativo non ascrive effetti all'ultima voce, riguardante la maggiore possibilità di spesa per le regioni: infatti, il margine di spesa libera delle regioni, anche ove effettivamente utilizzato, è sostitutivo di spese per interessi precedentemente corrisposte a soggetti esterni alla PA, con invarianza di effetti per la finanza pubblica.

Andrebbe infine fornita conferma che la chiusura anticipata dei derivati sottostanti i titoli regionali oggetto di riacquisto non possa dar luogo a voci di spesa suscettibili di incidere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 45-bis – Anticipazioni a Eur SpA e di incrementi di capitale di società a partecipazione pubblica

La norma dispone:

- al comma 1, modifiche ordinarie riguardanti l'anticipazione in favore di Eur SpA prevista dalla legge di stabilità¹⁷⁰ a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della PA;
- al comma 2, elimina il tetto di 5 mln di euro previsto dalla normativa vigente¹⁷¹ riguardante l'ammontare delle maggiori entrate per dividendi, utili o riserve del MEF, rispetto alle previsioni, che possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per aumenti di capitale di società partecipate.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 non interviene né sull'importo dell'anticipazione, che resta fissato nel limite massimo di 100 milioni, né sulle modalità di rimborso della stessa, ma su questioni procedurali. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹⁷⁰ Cfr. i commi 332 e 333 dell'articolo unico della legge n. 147/2013.

¹⁷¹ Cfr. l'art. 6, comma 6, della L. I. 183/2011.

Con riferimento al comma 2, la relazione afferma che, considerato che la norma vigente prevede la neutralità delle operazioni medesime rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, dalla eliminazione del tetto di 5 mln non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che essendo prevista nel provvedimento in esame una disposizione (articolo 20) che prevede l'obbligatorio versamento all'erario, da parte di società controllate dallo Stato, di importi, con effetti positivi quantificati in 70 mln per il 2014 e 100 mln per il 2015, andrebbe acquisita conferma che la disposizione attualmente in esame possa rendersi operativa solo ove le entrate conseguite a titolo di dividendi o distribuzione di riserve risultino superiori al predetto importo, aumentato di quanto già iscritto nei tendenziali a titolo di dividendi.

Si segnala in ogni caso che la norma si configura come rinuncia a possibili risparmi e che non appare cautelativa l'automatica destinazione a finalità di spesa¹⁷² degli scarti positivi rispetto alle previsioni, non essendo al tempo stesso prevista una simmetrica misura automatica di incremento dei risparmi nel caso di scarti negativi degli incassi rispetto alle previsioni.

Articolo 46 – Concorso di regioni e province autonome alla riduzione della spesa pubblica

La norma prevede un contributo aggiuntivo alla riduzione della spesa pubblica a carico del comparto regionale. In particolare, la norma:

- **al comma 2** sostituisce la tabella relativa alla determinazione della manovra per il periodo 2014-2017 a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome prevista dall'art. 1, comma 454 della legge 228/2012, disponendo un incremento complessivo di 200 mln per il 2014 e di 300 mln annui per il periodo 2015-2017:

(mln di euro)

	Nuovi importi DL 66		Di cui: incremento	
	Anno 2014	Anni 2015-2017	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	3	5	1	2
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	43	61	17	26
Provincia autonoma Trento	42	59	17	25
Friuli-Venezia Giulia	93	131	37	56
Valle d'Aosta	12	16	5	7
Sicilia	222	311	89	133
Sardegna	85	120	34	51
Totale RSS	500	703	200	300

¹⁷² Con effetti sui saldi ad esclusione dell'indebitamento netto.

- al comma 3 incrementa in misura corrispondente l'importo dell'accantonamento¹⁷³ a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
- al comma 4 prevede la possibilità di modificare, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, il riparto del contributo a carico delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ad invarianza di effetti complessivi;
- al comma 6 prevede che le regioni e le province autonome assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a **500** mln per il 2014 e a **750** mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Gli ambiti di spesa cui riferire il contributo e i relativi importi sono proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome entro il 31 maggio 2014, tenendo anche conto dei tempi di pagamento e dell'incidenza degli acquisti centralizzati. In assenza di accordo, i predetti importi sono assegnati con DPCM ad ambiti di spesa e singole regioni e province autonome, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;
- al comma 7 dispone che il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario sia ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

¹⁷³ Previsto dall'art. 1, comma 526, della L. n. 147/2013.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
8 e art 46 c. 6 Regioni e prov aut.	500,0	750,0	750,0	500,0	750,0	750,0	500,0	750,0	750,0
art. 8 e 46 c. 1-5 Autonomie Spec.				200,0	300,0	300,0	200,0	300,0	300,0
art. 8 e 46 c. 1-5 Riduz. Trasf. Valle d'Aosta e Sardegna	38,9	58,3	58,3						
Maggiori entrate extratributarie									
art. 8 e 46 c. 1-5 Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano e Sicilia	161,1	241,7	241,7						
Totale articolo	700,0	1050,0	1050,0	700,0	1050,0	1050,0	700,0	1050,0	1050,0

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- i **commi da 1 a 5** determinano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in termini sia di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, mediante un incremento degli obiettivi¹⁷⁴ in termini di competenza eurocompatibile per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nonché mediante un incremento degli importi degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Ciò a titolo di concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, nelle more delle procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009;
- il **comma 6** prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 750 milioni per ciascuno degli anni 2015-2017. Le medesime regioni e province possono decidere ambiti di spesa e importi del predetto concorso, in sede di autoordinamento, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati. Tale decisione è recepita con intesa, entro il 31 maggio 2014 con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014 con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza dell'intesa entro i termini indicati, si procede con DPCM alla determinazione degli importi attribuiti alle singole regioni e degli ambiti di spesa, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente. Inoltre possono essere

¹⁷⁴ Definiti dalla tabella di cui all'articolo 1, comma 454, lettera d), della legge n. 228 del 2012, modificata dalla norma in esame.

rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

- il comma 7 prevede che per ciascuna regione a statuto ordinario gli importi definiti in base al comma 6 siano portati in riduzione del limite di spesa, ai fini del patto di stabilità interno per gli anni dal 2014 al 2017, con corrispondenti effetti positivi in termini di indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se i risparmi previsti al comma 6 debbano essere riferiti, come affermato dal testo letterale della disposizione, all'intero comparto delle regioni e province autonome o - invece - al solo comparto delle regioni a statuto ordinario.

Nel primo caso, i risparmi a carico dei territori ad autonomia speciale sarebbero disciplinati sia dai commi da 1 a 5 sia dal comma 6 e non sarebbe chiaro, con riferimento a tale ultimo comma, quale sia la quota dei risparmi aggiuntivi specificamente riferibile ai territori ad autonomia speciale. Inoltre i profili attuativi di tale ultimo comma sarebbero comuni all'intero comparto regionale, senza differenziazioni in base alla diversa autonomia delle diverse regioni.

Si osserva inoltre che dal tenore letterale del comma 6 non emerge con chiarezza se sia prevista in ogni caso l'acquisizione all'erario delle risorse corrispondenti al contributo alla finanza pubblica ivi disposto, indipendentemente dalle modalità attuative della disposizione (autocoordinamento delle regioni o DPCM). Si osserva che tale condizione è necessaria affinché i risparmi possano essere iscritti anche ai fini del saldo netto da finanziare, conformemente a quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti.

Sul sito della Conferenza Stato-Regioni è data notizia della raggiunta intesa nella seduta del 29 maggio e nel relativo documento allegato è pubblicata, con riferimento al comma in esame, la seguente tabella:

dati in mln/€	2014			
	INDEBITAMENTO NETTO		SNF	
Scuole paritarie	100	non esclusione PSI		
Borse di studio	150	non esclusione PSI		
Libri di testo	103	non esclusione PSI		
Disabili	20	non esclusione PSI		
Materiale rotabile	135	non esclusione PSI		300
Totale	508			300
			200	FSC (2014-2020)
			Totale	500

Andrebbe chiarito in proposito se essa si interpreti:

- con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, nel senso di sopprimere deroghe al patto di stabilità per un importo pari a 508 mln, da riferire alle voci indicate nella tabella. In tal caso risulterebbe utile che fosse specificato a quali norme attualmente vigenti siano riferibili le deroghe da sopprimere (non tutte infatti risultano agevolmente individuabili);

- con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, nel senso di ridurre i trasferimenti per il materiale rotabile per 300 mln (non è chiaro se a valere sul Fondo per il trasporto pubblico locale e non è altresì chiaro il motivo dell'utilizzo del carattere barrato) e per il Fondo sviluppo e coesione di ulteriori 200 mln.

Andrebbe inoltre chiarito se la quota di risparmi a carico delle regioni a statuto speciale e province autonome tenga conto anche della quota di risparmi a carico degli enti locali, con riferimento alle regioni di appartenenza cui è attribuita la funzione inerente la disciplina della finanza locale. In caso contrario, tali enti (cui la norma in esame non fa esplicito riferimento) resterebbero esclusi dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica cui sono tenuti gli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

Si richiamano infine i profili di criticità, già evidenziati in occasione di precedenti manovre a carico del comparto regionale, connessi alla sostenibilità della riduzione di risorse prevista dalla norma rispetto all'esigenza di garantire:

- *il livello essenziale delle prestazioni nei settori di spesa in cui ciò è richiesto;*
- *il rispetto dei vincoli in termini di tempistica dei pagamenti previsti dalla normativa vigente e sanzionati dall'articolo 41 del presente provvedimento.*

Articolo 47, commi da 1 a 7 - Concorso delle province e delle città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica

La norma, al comma 1, fissa la seguente misura del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane:

- **444,5 mln** di euro per l'anno 2014,
- **576,7 mln** di euro per l'anno 2015
- **585,7 mln** di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Tale contributo si intende inclusivo di quello già previsto per i medesimi enti dal precedente articolo 19 (pari a 100 mln di euro per il 2014, 60 mln per il 2015 e 69 mln a decorrere dal 2016).

Il comma 2 detta i seguenti criteri in base ai quali ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto ministeriale. In particolare:

(mln di euro)

lettera (del comma 2) e articolo di rif.	Criterio di riparto	2014	2015	2016	2017
a) art. 8 – Spesa per beni e servizi	In proporzione alla spesa media dell'ultimo triennio per le voci individuate dai codici SIOPE delle tabelle A ¹⁷⁵	340	510	510	510
b) art. 15 - spesa per autovetture	In proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana	0,7	1	1	1
c) art. 14 - spesa per consulenze e co.co.co.	In proporzione alla relativa spesa	3,8	5,7	5,7	5,7
Totale (*)		344,5	516,7	516,7	516,7

(*) La differenza tra la somma degli importi indicati dal comma in esame e l'ammontare complessivo del contributo a carico di province e città metropolitane, indicato al comma 1 e considerato nel prospetto riepilogativo degli effetti, coincide con il contributo previsto all'articolo 19 sopra richiamato, relativo alla riduzione dei costi della politica (100 mln per il 2014, 60 mln per il 2015 e 69 mln a decorrere dal 2016).

Il comma 3 prevede la possibilità di modificare in sede di Conferenza Stato-città i risparmi indicati al comma 2 per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, entro il 30 giugno 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Il comma 4 prevede una procedura di recupero del contributo in questione in caso di mancato versamento da parte delle province e città metropolitane, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni RC autoveicoli.

Il comma 5 attribuisce alle province e città metropolitane la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

Il comma 6 affida ad apposito DPCM¹⁷⁶ la determinazione delle modalità di recupero delle somme in esame, nel caso di trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite¹⁷⁷ tra le province, le città metropolitane e gli altri enti territoriali interessati.

Il comma 7 attribuisce all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile il compito di verificare e relazionare l'effettiva adozione delle misure dettate dai commi da 2 a 5.

¹⁷⁵ Il Senato ha soppresso le penalizzazioni per gli enti con elevati tempi di pagamento o con basso ricorso agli strumenti di acquisto Consip o delle centrali di committenza regionale e la sanzione per mancato invio della certificazione.

¹⁷⁶ Il testo fa riferimento al DPCM di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 56/2014.

¹⁷⁷ Ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 97, della legge 56/2014.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate extratributarie									
Artt. 8 e 47c.2 lett a) Beni e servizi	340,0	510,0	510,0						
Artt. 14 e 47 c. 2 lett.c) consulenze e co.co.co	3,8	5,7	5,7						
Artt. 15 e 47 c.2 lett b) autovetture	0,7	1,0	1,0						
Artt. 19 e 47 c.1 costi della politica	100,0	60,0	69,0						
Minori spese correnti									
Artt. 8 e 47c.2 lett a) Beni e servizi				340,0	510,0	510,0	340,0	510,0	510,0
Artt. 14 e 47 c. 2 lett.c) consulenze e co.co.co				3,8	5,7	5,7	3,8	5,7	5,7
Artt. 15 e 47 c.2 lett b) autovetture				0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0
Artt. 19 e 47 c.1 costi della politica				100,0	60,0	69,0	100,0	60,0	69,0
Totale art 47, commi 1 e 2	444,5	576,7	585,7	444,5	576,7	585,7	444,5	576,7	585,7

La relazione tecnica afferma che l'effetto complessivo delle norme, richiamato dal comma 1, determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 444,5 milioni di euro per il 2014, 576,7 milioni di euro per il 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, disponendo un corrispondente contributo alla finanza pubblica da versare da parte delle province e delle città metropolitane all'entrata del bilancio statale.

Al riguardo si osserva preliminarmente che andrebbero valutati i profili inerenti la sostenibilità per il comparto provinciale del contributo addizionale alla finanza pubblica richiesto dalla norma, nonché l'eventualità che tale contributo possa incidere sulle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province (o enti subentranti).

Sotto il profilo contabile, si osserva che il contributo richiesto al comparto provinciale si configura non come riduzione dei trasferimenti provinciali, ma come un trasferimento di segno negativo (dalle province verso l'erario)¹⁷⁸, presumibilmente al fine di superare i fenomeni di parziale incapienza dei trasferimenti provinciali in essere, progressivamente ridotti con il succedersi delle manovre e non più spettanti a larga parte degli enti. Andrebbe in proposito chiarito preliminarmente se, nei confronti delle province che ancora beneficiano

¹⁷⁸ Tale posta è conseguentemente classificata, nel prospetto riepilogativo degli effetti, come maggiore entrata extratributaria ai fini del saldo netto da finanziare.

dei predetti trasferimenti, l'applicazione concreta della norma consista in una riduzione degli stessi, fino a loro capienza, o se si preveda il mantenimento di trasferimenti di segno opposto, benché parzialmente compensativi sotto il profilo quantitativo.

In merito ai profili di coordinamento della norma in esame con quanto previsto nell'ordinamento in materia di federalismo fiscale andrebbe chiarito:

- come i trasferimenti di segno negativo previsti dalla norma (dalle province verso l'erario) si inquadrino nell'ambito del principio di soppressione di tutti i trasferimenti, salvo quelli aventi natura perequativa, previsto dalla legge 42/2009^[179] e relativi provvedimenti attuativi;
- se sussistano risorse residue destinate alla predetta finalità perequativa;
- con quali modalità i criteri di riparto delle risorse finalizzate alla perequazione, criteri basati sui fabbisogni standard (ovvero sulla differenza tra le risorse proprie ad aliquote standard e i costi standard) si coordinino con quelli relativi al riparto dei "trasferimenti negativi" previsti dalla norma in esame. Tali ultimi criteri di riparto sembrano infatti fare riferimento a criteri correlati al solo lato della spesa e non sembrano pertanto totalmente in linea con i principi di perequazione sopra richiamati, che considerano invece anche il lato dell'entrata.

Con riferimento alle singole misure di contenimento della spesa, si rinvia alle ulteriori osservazioni formulate nelle schede dedicate agli articoli 8, 14, 15 e 19, i cui effetti per le amministrazioni locali sono riepilogati dalla norma in esame.

Articolo 47, commi da 8 a 13 - Concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica

La norma, al **comma 8**, stabilisce che i comuni assicurino un contributo alla finanza pubblica, a valere sulle dotazioni del fondo di solidarietà comunale, pari a:

- **375,6 mln** di euro per l'anno 2014,
- **563,4 mln** di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il comma 9 detta i seguenti criteri in base ai quali con decreto ministeriale dovrà determinarsi il riparto dei tagli ai trasferimenti previsti dal comma 8:

¹⁷⁹ Cfr. in particolare l'art. 11, comma 1, lettera e).

(mln di euro)

lettera del comma e articolo di rif.	Criterio di riparto	2014	2015	2016	2017
a) art. 8 – Spesa per beni e servizi	In proporzione alla spesa media dell'ultimo triennio per le voci individuate dai codici SIOPE delle tabelle A e B, con penalizzazioni per gli enti con elevati tempi di pagamento o con basso ricorso agli strumenti di acquisto Consip o da altri soggetti aggregatori. Sanzione per mancato invio di certificazione	360	540	540	540
b) art. 15 - spesa per autovetture	In proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana	1,6	2,4	2,4	2,4
c) art. 14 - spesa per consulenze e co.co.co.	In proporzione alla relativa spesa	14	21	21	21
Totale		375,6	563,4	563,4	563,4

Il comma 10 prevede la possibilità di modificare in sede di Conferenza Stato-città i risparmi indicati al comma 8 per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, entro il 30 giugno 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi

Il comma 11 prevede una procedura di recupero del contributo in caso di incapienza, a valere sui riversamenti dell'imposta municipale propria. Le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrate del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 12 attribuisce ai comuni la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 9

Il comma 13 attribuisce all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile il compito di verificare e relazionare l'effettiva adozione delle misure dettate dai precedenti commi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
8 e 47c.2 lett a) Beni e servizi	360	540	540	360	540	540	360	540	540
14 e 47 c. 2 lett.c) consulenze e co.co.co	1,6	2,4	2,4	1,6	2,4	2,4	1,6	2,4	2,4
15 e 47 c.2 lett b) autovetture	14	21	21	14	21	21	14	21	21
Totale art 47, commi 8 e 9	375,6	563,4	563,4	375,6	563,4	563,4	375,6	563,4	563,4

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto delle disposizioni sopra riportate, afferma che il loro effetto complessivo determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il complessivo importo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, disponendo la riduzione in corrispondente misura del fondo di solidarietà comunale a favore di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario e di quelli della Regione Siciliana e della Sardegna.

Al riguardo, analogamente a quanto evidenziato con riferimento alle manovre succedutesi negli anni recenti, si osserva in primo luogo che andrebbero valutati i profili inerenti la sostenibilità per il comparto comunale del taglio addizionale dei trasferimenti previsto dalla norma e il rischio che tale riduzione possa incidere sulle risorse necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni.

In merito ai profili di coordinamento della norma in esame con quanto previsto nell'ordinamento in materia di federalismo fiscale andrebbe inoltre chiarito se le risorse residue del fondo di solidarietà risultino sufficienti ad adempiere alle finalità di carattere perequativo cui il fondo è preposto e come i relativi criteri di riparto, basati, in parte, sui fabbisogni standard (ovvero sulla differenza tra le risorse proprie ad aliquote standard e i costi standard) si coordinino con quelli relativi al riparto della riduzione dei trasferimenti prevista dalla norma in esame. Tali ultimi criteri di riparto sembrano infatti fare riferimento al solo lato della spesa e non sembrano pertanto totalmente in linea con i principi di perequazione sopra richiamati che considerano invece anche il lato dell'entrata.

Appare in ultimo opportuno un chiarimento sui profili contabili del comma 11, con riferimento alle modalità di recupero del contributo in caso di incapienza del fondo di solidarietà rispetto al taglio operato dalla norma. Andrebbe infatti escluso che la prevista riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno di quanto recuperato a valere sul gettito IMU comunale configuri la destinazione di tale quota di contributo a finalità di spesa. In tal caso, infatti, si determinerebbe una corrispondente riduzione dell'effetto

positivo della norma sui saldi di finanza pubblica rispetto alla quantificazione operata.

Si rinvia infine alle ulteriori osservazioni formulate con riferimento ai singoli articoli 8, 14, 15, i cui effetti per le amministrazioni comunali sono riepilogati dalla norma in esame.

Articolo 48, comma 1 – Edilizia scolastica

La norma inserisce tra le deroghe al patto di stabilità interno degli enti locali¹⁸⁰, un'ulteriore fattispecie, prevedendo che, per gli anni 2014 e 2015, non si considerino nel saldo rilevante ai fini del vincolo le spese per edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese in c. cap									
Edilizia scolastica				122	122		122	122	

La relazione tecnica afferma che la norma determina oneri per 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se per il 2014, intervenendo l'individuazione dei comuni beneficiari a metà esercizio e operando la deroga in termini di cassa, sussista la possibilità di un pieno utilizzo da parte dei comuni della deroga stessa.

¹⁸⁰ aggiungendo il comma 14-ter all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 48, comma 2 – Destinazione di risorse all'edilizia scolastica

La norma prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-ter, del DL n. 69 del 2013¹⁸¹.

L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica, il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

La relazione tecnica sostiene che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di una finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Articolo 50, comma 3 – Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali

La norma dispone che, ferme restando le misure di risparmio già previste¹⁸² a carico delle amministrazioni pubbliche non territoriali, al fine di assicurare l'ulteriore riduzione della spesa per beni e servizi a loro carico prevista dal presente decreto¹⁸³, nelle more della determinazione degli obiettivi¹⁸⁴, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni (ad esclusione di quelle locali e degli organismi da loro vigilati), sono ridotti, a decorrere dal 2014, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

¹⁸¹ "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

¹⁸² Dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

¹⁸³ Cfr. comma 4, lettera c), dell'articolo 8.

¹⁸⁴ Di cui articolo 8, comma 5.

Gli enti che non ricevono trasferimenti (o per i quali la riduzione dei trasferimenti non fosse possibile per effetto delle operazioni di gestione) versano il corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
Riduzione acquisto beni e servizi –Altre amm. pubb	70	150	150	70	150	150	70	150	150
Maggiori entrate extr.									
Riduzione acquisto beni e servizi –Altre amm. pubb	30								

La relazione tecnica, nel descrivere il contenuto della disposizione, afferma che, per quanto riguarda l'ammontare dei risparmi, considerato il valore dei consumi intermedi registrato nei bilanci consuntivi 2010, si ritiene prudentiale una stima degli effetti positivi derivanti dalla citata normativa nell'ordine di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 105 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. In merito alla composizione di tali risparmi, la relazione afferma che 70 milioni per l'anno 2014 e 105 milioni annui a decorrere dal 2015, sono relativi a riduzioni di spesa, mentre la differenza di 30 milioni per il 2014, deriva da versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito, in via preliminare il motivo per il quale gli effetti recati dai riversamenti all'entrata, quantificati in 30 mln per il 2014, non rilevino, a differenza del taglio dei trasferimenti, ai fini dei saldi complessivi di finanza pubblica.

Si tratta infatti in entrambi i casi di minori somme a disposizione degli enti per spese verso soggetti esterni alla PA:

Andrebbe inoltre chiarita la ragione per cui, a decorrere dal 2015, non siano quantificati effetti a tale titolo.

Andrebbe in proposito chiarito se non sussistano pubbliche amministrazioni che si finanziano con modalità diverse dai trasferimenti pubblici o per le quali questi ultimi risultino incapienti.

Si osserva comunque che la relazione tecnica in esame, al pari di quella riferita a precedenti provvedimenti in materia¹⁸⁵, non fornisce gli elementi di quantificazione necessari a consentire la verifica della stima operata.

¹⁸⁵ Cfr. il citato DL n. 95/12.

Sotto il profilo delle difficoltà gestionali che potrebbero compromettere l'operatività della riduzione dei trasferimenti, si segnala che le medesime difficoltà potrebbero altresì compromettere il conseguimento dei risparmi da riversare all'entrata del bilancio dello Stato.

Tra tali difficoltà si segnala ad esempio l'impossibilità di rispettare la programmazione finanziaria precedentemente deliberata e i connessi programmi gestionali in corso di implementazione, per i quali sussistano impegni già assunti.

Articolo 50 comma 6 – Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni con risorse trasferite dalle regioni

La norma, espressamente finalizzata a rendere permanenti gli sgravi previsti dall'articolo 1 (credito d'imposta 2014 per i percettori di redditi di lavoro dipendente), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia il Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, con la seguente dotazione:

- per l'anno 2015, 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e 2.685 milioni in termini di indebitamento netto;
- per il 2016, 4.680 milioni di euro (sui tre saldi, come si evince dal prospetto riepilogativo);
- per 2017, 4.135 milioni;
- a decorrere dal 2018, 1.990 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori spese correnti									
Istituzione Fondo riduzione cuneo fiscale		1.930	4.680		1.930	4.680		2.685	4.680

La relazione tecnica afferma che con il comma 6 in esame si dispone che tutti gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle norme del presente decreto legge confluiscono in un apposito Fondo destinato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e si rileva che la prima dotazione finanziaria del Fondo di nuova istituzione, disposta con la norma in esame, andrà integrata – come

previsto dal provvedimento - nell'ambito "dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015"¹⁸⁶

Tale integrazione sarà necessariamente correlata agli effetti finanziari ascritti alle future norme, i quali a loro volta saranno condizionati dalle diverse variabili interessate (natura ed entità del beneficio, platea dei soggetti interessati, limiti di reddito, etc).

Qualora invece la dotazione finanziaria del nuovo Fondo, come integrata dalla legge di stabilità, dependesse significativamente da un elemento esterno, ossia dalla misura delle risorse rese disponibili mediante una pluralità di interventi (analogamente a quanto si è verificato con il testo in esame), il beneficio in questione andrebbe disegnato in coerenza con l'ammontare di tali risorse, intervenendo normativamente su uno o più fattori che – come detto – determinano il costo dell'intervento e la sua effettiva modulabilità.

Articolo 50, commi 7-9 – Incremento dei livelli massimi del SNF e del ricorso al mercato

Normativa vigente - La Nota di aggiornamento al DEF 2013 presentata nel settembre scorso prevedeva un valore programmatico del saldo di cassa del settore statale per il 2014 pari al 3,6 per cento del PIL¹⁸⁷. Tale previsione concorreva alla determinazione dell'importo relativo al ricorso al mercato indicato dalla legge di bilancio (279,7 miliardi) e al corrispondente livello massimo fissato dalla legge di stabilità (300 miliardi).

Con il DEF 2014¹⁸⁸, il fabbisogno tendenziale del settore statale è stato rivisto in aumento al 4,8 per cento (+1,2 punti di PIL, corrispondenti a circa 19 miliardi), rendendo pertanto necessario un aggiornamento degli importi in precedenza autorizzati. Le previsioni di cassa del Documento, costruite sulla base della legislazione vigente, tengono conto degli esborsi per pagamenti dei debiti della PA previsti dai decreti legge n.35 e n. 102 del 2013, ma non scontano l'ulteriore fabbisogno derivanti dalle misure oggetto del D.L. 66/2014 in esame, approvato successivamente.

La norma autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonché in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 (DEF). Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio (comma 7).

Nelle more dell'emissione dei titoli, il Ministro dell'economia è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è concessa l'anticipazione (comma 8).

¹⁸⁶ Articolo 1, comma 1, del DL in esame.

¹⁸⁷ Tavola IV.2a, Nota di aggiornamento DEF 2013.

¹⁸⁸ Tavola IV.2-1, Sez. II, DEF 2014.

Conseguentemente il comma 9, modifica l'allegato n. 1 all'articolo 1, comma 1, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), incrementando, per un importo pari a 20 miliardi, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per l'anno 2014.

Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della disposizione di cui al comma 7, con riferimento al comma 9, rileva che l'incremento di 20 miliardi dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per l'anno 2014, si rende necessario in conseguenza degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, in materia di accelerazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di ristrutturazione del debito regionale e per la costituzione di fondi a supporto delle garanzie dello Stato.

La R.T. rileva inoltre che le disposizioni di cui al Titolo III, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una apposita copertura, determinano complessivamente, un incremento del fabbisogno (e del debito) delle amministrazioni pubbliche di circa 9,3 miliardi nel 2014 per il finanziamento dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione (articoli da 31 a 36). Ciò determina un corrispondente aumento delle emissioni di titoli di Stato, cui si aggiungono circa 8,7 miliardi per la ristrutturazione del debito regionale prevista dall'articolo 45, cui si rinvia.

L'articolo 45, comma 2, comporta un aumento del SNF (a seguito della concessione di un mutuo da parte dello Stato alle regioni affinché esse possano riacquistare sul mercato le proprie obbligazioni), a fronte di effetti nulli in termini di fabbisogno e indebitamento netto. A parità di debito complessivo delle pubbliche amministrazioni, la sostituzione del debito delle regioni con debito statale rende necessarie ulteriori emissioni di titoli di Stato e quindi l'aumento del limite del ricorso al mercato. Più limitati, invece, gli effetti sulla spesa per interessi (scontati sui tre saldi) e sulle emissioni della ristrutturazione del debito delle regioni verso il MEF di cui al comma 1.

Le stime dell'impatto di tali misure sugli interessi passivi sono state elaborate assumendo che la provvista sia effettuata mediante l'emissione di titoli di Stato secondo una composizione coerente con l'attuale strategia di gestione del debito pubblico. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato tiene conto dell'attuale fase di mercato e della conformazione della curva degli spread attesi tra i tassi italiani e tedeschi sulle varie scadenze, derivabili dalle curve dei rendimenti *forward* dei titoli governativi italiani e tedeschi.

L'aumento della spesa per interessi passivi è in parte compensato dagli interessi attivi che dovranno essere corrisposti dagli enti territoriali beneficiari delle anticipazioni di liquidità richieste ai sensi degli articoli 31, 32 e 35. Tali anticipazioni ammontano a 8,77 miliardi di euro nell'anno 2014. Le stime sono

state elaborate calcolando la quota interessi di mutui trentennali a rate costanti, con tasso attivo allineato a quello atteso del BTP a 5 anni, per il periodo in cui verranno concessi detti mutui. La R.T. precisa che nel 2014 non sono previsti interessi attivi, in quanto il D.L. 35/ 2013, prevede all'articolo 1, comma 13, che la restituzione delle anticipazioni avvenga con il pagamento di rate annuali a partire dall'anno successivo quello dell'erogazione, ossia il 2015.

Sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, l'esercizio di simulazione è stato condotto su un arco temporale di un quinquennio, atteso che l'evoluzione dei tassi per un periodo più ampio appare di incerta previsione e avrebbe comportato un elevato grado di aleatorietà nella stima degli oneri per interessi, rendendo non attendibile una previsione di più lungo periodo.

La tabella seguente riepiloga gli effetti sul bilancio dello Stato in termini di interessi attivi e passivi, nel periodo 2014-2018:

	Interessi pagati al Ministero dell'economia e delle finanze dagli enti territoriali	Interessi pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle emissioni aggiuntive
2014	0	53,0
2015	172,0	174,4
2016	167,7	226,1
2017	163,2	249,4
2018	158,7	266,9

Fonte: Relazione tecnica al ddl di conversione del D.L. 66/2014 (A.S. 1465)

L'onere complessivo derivante dalle operazioni di cui agli articoli 31, 32, 35, 36 e 45, al netto dei correlati effetti positivi, è pari in termini di saldo netto da finanziare a 23,5 milioni per l'anno 2014¹⁸⁹ e a 105,1 per l'anno 2014, a 22 milioni di euro per l'anno 2017 e 69,7 a decorrere dall'anno 2018 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, che trova copertura al comma 12¹⁹⁰.

Di seguito si riportano i prospetti dimostrativi contenuti nella RT:

¹⁸⁹ A decorrere dal 2015 le maggiori entrate per interessi attivi superano gli oneri per interessi passivi.

¹⁹⁰ Per il 2015 e il 2016 gli importi relativi agli interessi attivi sono stimati più elevati di quelli degli interessi passivi.

SALDO NETTO DA FINANZIARE	2014	2015	2016	2017	a decorrere
ONERI	54,0	488,8	586,0	631,8	668,4
Maggiori spese	54,0	299,6	400,1	445,8	482,4
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	53,0	174,4	226,1	249,4	266,9
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	1,0	125,2	174,0	196,4	215,5
Minori entrate	0,0	189,2	186,0	186,0	186,0
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
Ristrutturazione mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	137,2	138,2	142,7	147,5
COPERTURE	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Maggiori entrate	30,5	693,2	684,8	675,6	673,3
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	18,2	9,5	8,3	3,6	4,9
interessi attivi derivanti dalla restituzione delle anticipazioni di liquidità	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Dietimi di interesse relativi alle emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	12,3	6,9	4,1	4,0	5,0
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - interessi	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
Rate di rimborso nuovi mutui concessi da MEF/CDP a regioni - riscossione crediti	0,0	155,6	161,8	168,3	175,0
ONERE NETTO	23,5	-204,3	-98,7	-43,8	-4,9

INDEBITAMENTO NETTO	2014	2015	2016	2017	a decorrere
ONERI	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Maggiori spese	105,1	391,3	475,0	521,6	558,0
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - pagamento debiti	79,7	180,1	226,0	254,3	274,1
Interessi passivi maggiori emissioni di titoli di Stato - ristrutturazione debiti regionali	25,3	159,2	201,2	224,1	245,5
Maggiori spazi sul patto di stabilità interno a seguito della ristrutturazione dei mutui MEF/CDP a regioni	0,0	52,0	47,8	43,3	38,5
COPERTURE	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Minori spese	0,0	521,1	510,5	499,6	488,4
Effetto della spesa per interessi degli enti versata allo Stato e non a privati - pagamento debiti	0,0	172,0	167,7	163,2	158,7
Effetto della spesa per interessi delle regioni versata allo Stato e non a privati - ristrutturazione debito regionale	0,0	349,1	342,9	336,4	329,7
ONERE NETTO	105,1	-129,8	-35,6	22,0	69,7

Al riguardo si osserva preliminarmente che l'importo di 40 miliardi di maggiori emissioni, autorizzato per l'esercizio in corso dal comma 8, deriva, per circa 19 miliardi, dal maggior fabbisogno a legislazione vigente indicato dal DEF 2014 rispetto alla Nota di aggiornamento e, per circa 19 miliardi, dalle misure del titolo III del provvedimento in esame. Rispetto a tali esigenze, l'incremento di per un importo inferiore pari a 20 miliardi del limite massimo di ricorso al mercato fissato dalla legge di stabilità sembra giustificato dalla possibilità di sfruttare "lo spazio" derivante dalla differenza (pari a circa 20 miliardi) tra il suddetto limite e quello risultante dalla legge di bilancio.

Ciò premesso si rileva che, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti gli elementi di dettaglio idonei a valutare la congruità della stime dei tassi di interesse contenute nella RT: per ciascuna annualità, in aggiunta ai criteri di determinazione dei tassi per gli interessi passivi, andrebbero indicate anche le singole tranche di emissioni aggiuntive rispetto allo stock di emissioni già scontato a legislazione vigente.

Andrebbe inoltre confermato che l'impatto delle maggiori emissioni previste per il quinquennio 2014 - 2018, in relazione alle emissioni già oggi in calendario, non incide sulla effettiva collocabilità del debito sui mercati, comportando un costo di approvvigionamento medio più elevato di quello scontato dagli stanziamenti di spesa a legislazione vigente per le emissioni già in programma.

Articolo 50, commi 9-bis e 9-ter – Disposizioni contabili in materia di erogazione di contributi alle unioni e alle fusioni di comuni

La norma dispone che le risorse stanziata dalla legge di stabilità in favore delle unioni e fusioni di comuni per il triennio 2014-2016¹⁹¹, iscritte sul fondo di solidarietà comunale (cap 1365), sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap 1316) (comma 9-bis).

La norma autorizza inoltre Il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 (fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale) dello stato di previsione di quest'ultimo, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale (comma 9-ter).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al primo comma non comporta oneri in quanto l'importo complessivo di 60 mln di euro trova copertura

¹⁹¹ Di cui all'art. 1, comma 380-ter, lett. a), ultimo periodo, della legge n. 288/2012.

sugli stanziamenti del capitolo 1365 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

La disposizione di cui al secondo comma permette di attribuire al capitolo 1316 risorse pari a 139 mln che, unitamente all'attuale disponibilità di 13,6 mln, permette la corresponsione di contributi per un complesso di 152,6 mln. La disposizione si sostanzia pertanto nell'autorizzazione ad una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'interno.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Risulterebbe comunque opportuno che fosse chiarito se le finalità originarie delle risorse riallocate restino confermate o meno.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione di cui al comma 9-bis prevede che una quota delle risorse iscritte nel capitolo 1365 (fondo di solidarietà comunale) dello stato di previsione del Ministero dell'interno siano assegnate al capitolo 1316 (fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali) del medesimo ministero. Al riguardo, la relazione tecnica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 228 del 2012, indica in 60 milioni l'ammontare delle risorse trasferite al capitolo 1316.

Con riferimento al comma 9-ter, si ricorda, in primo luogo, che la legge di bilancio per il triennio 2014-2016 già prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale (articolo 17, comma 10) e che le medesime variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province possano essere apportate dal Ministro dell'economia, relativamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra i titoli della spesa (articolo 8, comma 10).

Alla luce di tali disposizioni, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali si renda necessaria la disposizione in esame dal momento che si tratta di disposizioni già previste a legislazione vigente, sebbene senza la previsione, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, della proposta del Ministro dell'interno.

In particolare, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale norma si rende necessaria in considerazione della natura di oneri inderogabili dei suddetti capitoli. Si segnala, comunque, che la disposizione non specifica gli esercizi finanziari ai quali fa riferimento, tale informazione non può desumersi neanche dalla relazione tecnica allegata al maxi emendamento presentato dal Governo al

Senato, la quale si limita ad indicare l'entità delle risorse trasferite (circa 139 milioni di euro).

Articolo 50, comma 10-bis – Riduzione del FISPE

La norma, introdotta dal Senato, dispone che per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, sia ridotto di 3,5 mln di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Minori spese correnti									
F. ISPE		3,5			3,5			3,5	

La relazione tecnica non considera la norma, che peraltro risulta conforme ad una condizione posta dalla Ragioneria generale dello Stato ai fini della verifica positiva della relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato.

In merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 50, comma 11 – Monitoraggio maggiori entrate Imposta sul Valore Aggiunto

La norma introduce l'obbligo di monitoraggio della maggiori entrate IVA derivanti dal Titolo III del provvedimento in esame (Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni).

Qualora le maggiori entrate non siano almeno pari a 650 milioni nel 2014, il MEF dovrà emanare un decreto di aumento delle accise in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate									
IVA su pagamento debiti PA	650			650			650		

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione prevede una apposita clausola di salvaguardia, previo monitoraggio, a garanzia del maggior gettito IVA stimato in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi previsti dal titolo III del provvedimento in esame.

Infatti, nella stima riferita all'articolo 45, concernente i pagamenti dei debiti alle Regioni, la relazione tecnica afferma – tra l'altro - che, considerate le richieste degli enti per i debiti di parte corrente, si ipotizza un importo di pagamenti pari a circa 5 miliardi di euro (IVA compresa) a cui, applicando un'aliquota media IVA del 15% analogamente a quanto effettuato nel D.L. n.102/2013, si quantifica un maggior gettito IVA pari a circa 650 milioni di euro.

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti dei chiarimenti in merito alla tempistica di riscossione dell'IVA. Infatti la quota IVA inclusa nello stimato pagamento dei 5 miliardi di debiti della pubblica amministrazione – pari a 650 milioni di euro – potrebbe essere suscettibile di non immediato incasso nell'anno 2014 per le seguenti due motivazioni:

- in merito al totale IVA da versare, in quanto dall'importo a debito le imprese interessate detraggono l'IVA assolta sugli acquisti ed effettuano il versamento della differenza, se positiva;
- in merito alle scadenze, in quanto il versamento dell'IVA relativa all'ultimo trimestre o mese del 2014 avviene nel 2015.

Per quanto concerne la clausola di salvaguardia si rileva che, qualora dovesse essere attivata, l'eventuale incremento della misura delle accise potrebbe non assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di maggiori entrate, nella frazione di anno in corso anche in considerazione dei termini per il versamento delle imposte.

Articolo 50, comma 12-bis – Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo

La norme – introdotte durante l'esame al Senato - dispongono che per l'anno 2014 le modalità di riparto del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, del DL 201/2011, siano definite con decreto del Ministro dell'economia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento sviluppo e coesione economica, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del DL 201/2011 ha disposto per gli anni 2012, 2013 e 2014, una deroga dal patto di stabilità, nei limiti complessivi di 1.000 milioni annui, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Il successivo comma 2, al fine di compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ha istituito - con una dotazione, in termini di sola

cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 - un Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, ripartito tra le singole regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste ed entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme, introdotte durante l'esame al Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme modificano i criteri di riparto delle risorse stanziare nel Fondo di compensazione. L'obiettivo perseguito è quello di rendere più flessibile l'allocazione delle risorse del Fondo, legando le al grado di utilizzo delle risorse da parte delle regioni e alle effettive esigenze di accelerazione della spesa nell'ambito dei diversi programmi interessati. In tale ottica, la norma fa riferimento, in sede di ripartizione, allo "stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle Regioni", innovando la formulazione vigente che fa riferimento alle originarie "chiavi di riparto dei Fondi Strutturali 2007/13", fondate su parametri precostituiti che non tengono in considerazione lo stato di avanzamento della spesa nei programmi. Le norme hanno valenza esclusivamente procedurale ed è riferita alle risorse del Fondo di compensazione, già quantificate e coperte nell'ambito dell'iter di adozione del DL 201/2011. Pertanto, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame appaiono finalizzate a una sostanziale semplificazione, per l'anno 2014, delle modalità di riparto del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del DL 201/2011. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

ⁱ Definiti dalla tabella di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 147 del 2013, parimenti modificata dalla norma in esame.